

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**COMUNE DI
LILLIANES**

**VARIANTE GENERALE AL
PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE**

NTA

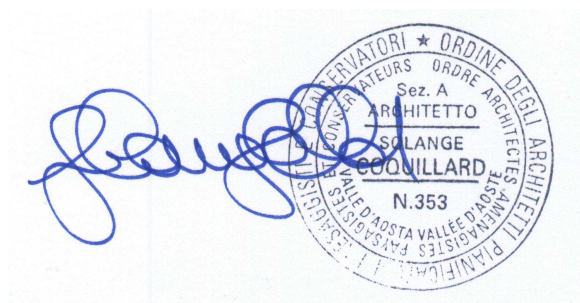
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE ELABORATO DI VARIANTE GENERALE SOSTANZIALE AL PRG È
STATO ADEGUATO ALLE PROPOSTE DI MODIFICAZIONE DELLA
DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 258 DEL 26 FEBBRAIO 2016

DATA

TIMBRO

IL SEGRETARIO COMUNALE



**DOTT. ARCH. GIUSEPPE NEBBIA
DOTT. ARCH. SOLANGE COQUILLARD
DOTT. FORESTALE ITALO CERISE
DOTT. GEOLOGO STEFANIA NOTARPIETRO**

SOMMARIO

Titolo I - Disposizioni direttive.....

Capo I- Fonti..... 5

Art. 1 (Terminologia)	5
Art. 2 (Modalità di lettura del PRG)	6
Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG)	7
Art. 4 (Contenuti del PRG)	7
Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)	7

Capo II- Disposizioni generali..... 9

Art. 6 (Infrastrutture e servizi)	9
Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG).....	10
Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia)	11
Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali)	12
Art. 10 (Usi e attività)	13
Art. 11 (Equilibri funzionali)	19
Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero)	19
Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione)	21
Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento)	23
Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)	24
Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi)	25
Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)	26
Art. 18 (Fasce di rispetto)	26
Art. 19 (Difesa del suolo)	28
Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico).....	29
Art. 21 (Perequazione urbanistica e trasferimento della capacità edificatoria)	30

Titolo II - Disposizioni specifiche

Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali..... 31

Art. 22 (Unità di paesaggio)	31
Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)	32
Art. 24 (Protezione delle bellezze naturali).....	34
Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale)	34
Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico).....	39
Art. 27 (Percorsi storici)	40

Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica 41

Art. 28 (Trasporti).....	41
Art. 29 (Sorgenti, pozzi).....	41
Art. 30 (Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse").....	43
Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell'energia)	45
Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature).....	46
Art. 33 (Viabilità)	47
Art. 34 (Acquedotto)	52
Art. 35 (Gestione dei rifiuti).....	53
Art. 36 (Industria e artigianato)	53
Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione)	53
Art. 38 (Cimitero comunale)	55
Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci nordico e altre attrezzature turistiche)	55

Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica..... 57

Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico).....	57
Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica)	58
Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale) ..	58

Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità..... 59

Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone).....	59
Art. 44 (Sottozone di tipo "A")	62
Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo "A")	69
Art. 46 (Sottozone di tipo "B").....	70
Art. 47 (Sottozone di tipo "C")	73
Art. 48 (Sottozone di tipo "D")	73
Art. 49 (Sottozone di tipo "Ea").....	73
Art. 50 (Sottozone di tipo "Eb")	73
Art. 51 (Sottozone di tipo "Ec").....	78
Art. 52 (Sottozone di tipo "Ed")	81
Art. 53 (Sottozone di tipo "Ee").....	85
Art. 54 (Sottozone di tipo "Ef")	85
Art. 55 (Sottozone di tipo "Eg").....	87
Art. 56 (Sottozone di tipo "Eh")	95
Art. 57 (Sottozone di tipo "Ei").....	96
Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E).....	96
Art. 59 (Beni strumentali a servizio dei fondi agricoli e altre strutture non disciplinate dal manuale degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali)	97
Art. 60 (Sottozone di tipo "F").....	101
Art. 61 (Aree destinate a servizi)	104
Art. 62 (Riqualificazione delle fasce edificate lungo tratte stradali)	105

Capo V- Ambiti inedificabili 106

Art. 63 (Aree boscate).....	106
Art. 64 (Zone umide e laghi)	106

Art. 65 (Terreni sedi di frane).....	106
Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)	107
Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine).....	109
Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico).....	109

Titolo III - Disposizioni finali.....

Art. 69 (Destinazioni d'uso in atto).....	111
Art. 70 (Vigilanza e sanzioni).....	111
Art. 71 (Poteri di deroga)	111

Titolo I - Disposizioni direttive

Capo I- Fonti

Art. 1 (Terminologia)

1. Nel presente testo normativo sono utilizzati gli acronimi di seguito indicati con la specificazione dei rispettivi significati:

- a) PRG = Piano Regolatore Generale comunale urbanistico e paesaggistico ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 11;
- b) NTA = Norme Tecniche di Attuazione del PRG ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4;
- c) PUD = Piano Urbanistico di Dettaglio ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 48;
- d) NA = Normativa di Attuazione delle zone di tipo A, ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 1, lettera b);
- e) RE = Regolamento Edilizio ai sensi della lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 53;
- f) PTP = Piano Territoriale Paesistico approvato con lr 10 aprile 1998, n. 13;
- g) NAPTP = Norme di Attuazione del Piano Territoriale Paesistico ai sensi della lr 10 aprile 1998, n. 13, art. 1, comma 2, lettera c);
- h) PAI = Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico, ai sensi della deliberazione dell'autorità di bacino del fiume Po, 11 maggio 1999, n. 1/99;
- i) PMIR = Programmi integrati di interesse regionale, NAPTP art. 5;
- j) PST = Programma di sviluppo turistico lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 47;
- k) PSR = Piano di sviluppo rurale 2014-2020, Attuazione del regolamento CE 1257/99 - Decisione CE dicembre 2009;
- l) PTA = Piano di tutela delle acque, ai sensi dell'art. 44 del d.leg.vo 152/1999 e smi;
- m) PTIL = Progetti operativi integrati di rilievo subregionale, NAPTP art. 5;
- n) PTIR = Progetti operativi integrati di rilievo regionale;
- o) pdc=Permesso di costruire, lr 6 aprile 1998, n. 11, e smi artt. 59, 60;
- p) SCIA = SCIA edilizia = Segnalazione Certificata di Inizio Attività edilizia, lr 6 aprile 1998, n. 11, e smi artt. 59, 61;
- q) d. leg.vo = decreto legislativo dello Stato;
- r) l = legge dello Stato;
- s) lr = legge della Regione Valle d'Aosta;
- t) smi = successive modificazioni ed integrazioni;
- u) SF = superficie fondiaria
- v) Su = superficie utile abitabile
- w) Sua = superficie utile agibile
- x) Sur = Su+Sua fuori terra = superficie urbanistica
- y) AC = Area Coperta

2. I parametri urbanistici indicati nelle presenti NTA corrispondono agli indici urbanistici definiti dalla Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, tra i quali, in attesa dell'adeguamento del R.E., sono compresi i seguenti parametri ulteriormente specificati:

a)	SF	Superficie fondiaria	m^2 ; ¹	
b)	Su	Superficie utile abitabile	m^2 ; ²	calcolata come da R.E.,
c)	Sua	Superficie utile agibile	m^2 ; ³	
d)	Snr	Superficie non residenziale		
		destinata a servizi ed accessori	m^2 ; ⁴	
e)	Sur	Superficie urbanistica	m^2 ; Su + Sua	
f)	I	densità fondiaria	m^2/m^2 ; ⁵	
g)	Imax	densità fondiaria massima		
		nell'area di utilizzazione	m^2/m^2 ; ⁶	
h)	Im	densità fondiaria media	m^2/m^2 ; ⁷	
i)	RC	rapporto di copertura	m^2/m^2 ; ⁸	
j)	Hmax	altezza massima	m ⁹	
k)	N	numero dei piani	n; calcolati come da R.E.,	
l)	DF	distanza tra i fabbricati	m; ¹⁰	calcolata come da R.E.,
m)	DC	distanza dai confini	m; calcolata come da R.E.	

Art. 2 (Modalità di lettura del PRG)

1. Le presenti norme disciplinano, distintamente, le diverse sottozone¹¹, tenuto conto delle porzioni di sistemi ambientali¹² che ricomprendono le diverse porzioni di "aree", e gli interventi relativi ai diversi settori¹³.

2. Per l'individuazione delle **disposizioni applicabili per la realizzazione di interventi** concernenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie occorre considerare, oltre alle **disposizioni generali**, di cui al Capo II, a quelle finali di cui al Titolo III ed a **quelle di tipo regolamentare-edilizio, quelle riguardanti**:

- la **sottozona**, di cui agli artt. da 44 a 57 e 60, nella quale è ubicato l'immobile interessato;
- le **prescrizioni urbanistiche relative alle sottozone** di cui alla lettera a);
- una o più aree**, di cui agli artt. da 61 a 62, cui appartiene o meno l'immobile;
- le **prescrizioni urbanistiche relative alle aree** di cui alla lettera c);

¹ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par.C

² Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par.G, punto 1

³ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par.G punto 2

⁴ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par.G punto 3

⁵ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par.I punto 1

⁶ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par.I punto 2

⁷ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par.I punto 3

⁸ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par.J punto 1

⁹ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par.L punto 1

¹⁰ Deliberazione 24 marzo 1999, n. 517/XI del Consiglio regionale, Allegato A, Cap. I, par.K punto 1

¹¹ Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421

¹² NAPTP TITOLO II – NORME PER PARTI DI TERRITORIO

¹³ NAPTP Titolo III NORME PER SETTORI

e) gli **equilibri funzionali**, di cui agli artt. da 11 a 16, da verificare e rispettare;

f) le **prescrizioni urbanistiche relative alle attrezzature** di cui alla lettera e);

g) gli **ambiti inedificabili**, di cui agli artt. da 63 a 67, e relative cartografie;

h) le **prescrizioni urbanistiche relative agli ambiti inedificabili** di cui alla lettera g).

3. La relazione tecnica annessa ai progetti dei singoli interventi ed a questi relativa dimostra, pena l'irricevibilità, la loro rispondenza alle disposizioni di cui al comma 2.

4. Le note a piè di pagina od a fondo testo delle presenti norme non hanno carattere normativo; il loro aggiornamento, un nuovo inserimento o cancellazioni (con conseguente variazione della numerazione), non comportano modifica o variante al PRG. Le note in calce alle tabelle rivestono invece carattere normativo cogente.

Art. 3 (Piano regolatore generale comunale urbanistico e paesaggistico - PRG)

1. Il piano regolatore generale urbanistico e paesaggistico (PRG) costituisce lo strumento generale di pianificazione urbanistica comunale ai sensi di legge.¹⁴

2. Il PRG recepisce¹⁵ le prescrizioni direttamente cogenti e prevalenti e le prescrizioni mediate espresse dal PTP e provvede alla traduzione alla scala urbanistica degli indirizzi espressi dal PTP medesimo, tenuto conto della¹⁶ realtà territoriale ed economico-sociale del comune.

Art. 4 (Contenuti del PRG)

1. I contenuti del PRG sono definiti, in linea generale, dalla legge¹⁷ e, più dettagliatamente, dalle prescrizioni e dagli indirizzi espressi dalle NAPTP, TITOLO II – *Norme per parti di territorio* – e TITOLO III – *Norme per settori* -.

Art. 5 (Elaborati costituenti il PRG)

1. Gli elaborati¹⁸ costituenti il PRG si compongono di:

a) **cartografia motivazionale**

M1 b1, b2 - assetto generale del territorio e dell'uso turistico	scala	1: 5.000;
M2 b1, b2 - analisi dei valori naturalistici	scala	1: 5.000;
M3 b1, b2 - uso del suolo e strutture agricole	scala	1: 5.000;
M4 b1, b2 - analisi del paesaggio e dei beni culturali	scala	1: 5.000;;
M5 b1, b2 - vincoli legge 431/1985	scala	1: 5.000;
Ambiti inedificabili.	scale	varie

b) **cartografia prescrittiva**

P1 b1, b2 - tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali	scala	1: 5.000;
P1 c1, c2, c3 - tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali	scala	1: 2.000;
P2 b1, b2 - tutela e valorizzazione naturalistica	scala	1: 2.000;
P2 c1, c2, c3 - tutela e valorizzazione naturalistica	scala	1: 2.000;

¹⁴ Ir 6 aprile 1998, n. 11, "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta", art. 11, comma 1.

¹⁵ Ai sensi delle NAPTP, art. 3,

¹⁶ Ir 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, commi 1, 2, 3,

¹⁷ Ir 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, commi 1, 2, 3,

¹⁸ Ir 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 4. Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A.

P3 b1, b2 - elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica	<i>scala</i> 1: 5.000;
P3 c1, c2, c3 elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica	<i>scala</i> 1: 2.000
P4b1, b2 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG	<i>scala</i> 1: 5.000;
P4c1, c2, c3 - zonizzazione, servizi e viabilità del PRG	<i>scala</i> 1: 2.000;
CLE1, CLE2 Classificazione degli edifici in zona A	<i>scala</i> 1: 1.000
Ambiti inedificabili e relativa NTA ¹⁹ ;	<i>scale varie</i>

c) **Relazione**, con allegato SERILO (SERvizi di Rilievo LOcale);;

d) **Norme Tecniche di Attuazione (NTA)**;

2. Qualora gli elementi rappresentati sulla base catastale utilizzata per la cartografia prescrittiva non siano coerenti con lo stato di fatto dei luoghi, si provvede ai sensi di legge^{20 21}, e con le procedure previste dalla DGR 418/1999^{22 23}.

3. La rappresentazione sulla base catastale dei fabbricati non certifica la loro regolarità urbanistica ed edilizia.

4. Nel caso si riscontrino rappresentazioni grafiche differenti alle varie scale, prevale la rappresentazione a scala maggiore.

5. Per le modifiche e varianti alla cartografia della zonizzazione, della viabilità, , degli ambiti in edificabili, dei valori naturalistici e del paesaggio, dei servizi PRG opera la DGR 418/1999.

¹⁹ Comprende la cartografia di cui al Titolo V della Lr 11/1998

²⁰ Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 14. (Modifiche e varianti al PRG)

²¹ Lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 14, comma 5, lettera a): dalla correzione di errori materiali e dagli atti che eliminano contrasti fra enunciazioni dello stesso strumento e per i quali sia evidente ed univoco il rimedio.

²² Lr 6 aprile 1998, n. 11, Art. 17. (Procedure per la formazione e l'approvazione delle modifiche al PRG).

²³ DGR 418/1999, capitolo 3, paragrafo 1, DGR 2939/2008

Capo II- Disposizioni generali

Art. 6 (Infrastrutture e servizi)

1. Si definiscono infrastrutture e servizi le opere e gli impianti a rete e puntuali, pubblici e privati di uso pubblico, che insistono in tutto o in parte nel territorio comunale e che sono diretti a garantirne adeguata funzionalità e a porre in relazione fra loro due o più territori comunali²⁴.
2. Le infrastrutture e servizi possono presentare rilevanza locale¹ o regionale². I servizi di rilevanza regionale sono ricompresi nelle sottozone di tipo Fa; i servizi di rilevanza locale, se non ubicati in sottozone di tipo A, B, C, D, E, sono ricompresi in una sottozona di tipo Fb.
3. Per il dimensionamento delle infrastrutture e dei servizi opera la disciplina delle NAPTP²⁵ nonché le disposizioni di legge e relativi provvedimenti attuativi²⁶ e le norme specifiche di settore.
4. Una sottozona si considera dotata delle infrastrutture a rete ritenute indispensabili, vale a dire acquedotto, fognatura e viabilità, quando tali infrastrutture esistono o la cui realizzazione, ad opera del comune o del richiedente la concessione, è prevista nell'arco del triennio successivo, e sono dimensionate adeguatamente alla insediabilità in atto e prevista, con le seguenti precisazioni:
 - a) disponibilità idrica atta a fornire litri 300,0²⁷ al giorno per 50,0 m² di superficie urbanistica²⁸;
 - b) sistema di trattamento dei reflui capace di smaltire le quantità fornite più quelle derivanti dalle acque meteoriche raccolte e smaltite ai sensi di legge sia nel caso di fognatura mista sia nel caso di fognature separate;
 - c) accessibilità mediante strade dimensionate ai sensi dell'art. 33.
5. L'amministrazione comunale verifica ogni anno, in coincidenza con l'approvazione del bilancio comunale e con riferimento all'allegato SERILO, l'efficienza e l'adeguatezza dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale con riferimento agli elementi di cui al provvedimento attuativo di cui all'art. 23²⁹ della Lr 11/1998, relativamente a:
 - a) per la sanità: assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ecc.), assistenza all'infanzia (asili nido, ecc.);
 - b) per la sicurezza: aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile, e simili;
 - c) per l'istruzione: scuola materna, scuola elementare, scuola media;
 - d) per la cultura: biblioteca, centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive), e simili;
 - e) per la ricreazione: verde attrezzato, aree per il gioco;
 - f) per l'amministrazione: uffici comunali, cimitero;
 - g) spazi per i parcheggi (parcheggi di sottozona, sosta per viabilità, parcheggi funzionali a servizi, parcheggi destinati a sopperire alle carenze pregresse, parcheggi funzionali ad attività produttive,

²⁴ Deliberazione Consiglio Regionale 517/XI del 24 marzo 1999.

²⁵ NAPTP, art.23, commi 10 e 11.

²⁶ Lr 6 aprile 1998, n. 11, Art. 23

Deliberazione del Consiglio Regionale 24 Marzo 1999, N. 517/XI - Approvazione di Disposizioni Attuative della Legge Regionale 6 Aprile 1998, N. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale) previste, dagli articoli 23 (Spazi da riservare per i servizi locali e limiti di densità edilizia, altezza e distanza) e 24 (Indici urbanistici)

²⁷ Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, Allegato C, Scheda n. 3.A.3

²⁸ superficie netta occupata mediamente da ogni abitante.

²⁹ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 517/XI

parcheggi funzionali ad attività commerciali, parcheggi funzionali ad attività turistiche), e simili; come riportati e descritti sul documento allegato SERILO.

6. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale rilevi l'inefficienza e l'inadeguatezza dei servizi e delle attrezzature puntuali di interesse locale di cui al comma 5, deve programmare nell'ambito del bilancio pluriennale comunale gli interventi tesi ad ovviare alle carenze riscontrate. Sino a che i servizi e le attrezzature puntuali di interesse locale non siano efficienti ed adeguati saranno ammessi nelle zone B e C solo interventi conseguenti a piani e programmi attuativi del PRG.³⁰

7. L'individuazione della cartografia prescrittiva di aree destinate ad opere di urbanizzazione ha valore prescrittivo e vincolante. L'indicazione della destinazione ad un servizio specifico ha carattere programmatico, per cui è possibile motivatamente destinare dette aree ad un diverso servizio. Gli accordi di programma, le intese e strumenti urbanistici attuativi ed i progetti preliminari dei servizi e delle strade possono motivatamente prevedere scelte diverse rispetto a quelle previste.

8. Nelle sottozone E il livello di infrastrutturazione primaria minimo richiesto e rappresentato da:

- a) l'approvvigionamento di acqua sicuramente potabile mediante allacciamento all'acquedotto comunale o con utilizzazione di sorgente idonea sulla base di certificati di analisi, rilasciati secondo le modalità di legge, oppure da pozzi e/o serbatoi idonei a contenere liquidi potabili (anche in questo caso con le certificazioni suddette);
- b) lo smaltimento delle acque luride mediante allacciamento alla fognatura comunale oppure, se consentito, con fossa settica stagna;
- c) l'accessibilità pubblica o privata anche di tipo pedonale.

9. Il richiedente il titolo abilitativo per eventuali interventi edilizi in tali sottozone E dovrà stipulare con il Comune apposita convenzione in cui garantisca:

- a) di realizzare a proprie spese l'infrastrutturazione primaria minima necessaria senza richiedere compenso alcuno all'Amministrazione Comunale;
- b) di ritenere adeguata l'eventuale infrastrutturazione esistente e/o dall'Amministrazione Comunale proposta;
- c) di rinunciare a richiedere una maggiore infrastrutturazione così come prevista dalle lett. a), b), e c) del comma 4.

Art. 7 (Strumenti attuativi del PRG)

1. Il PRG si attua mediante la formazione di PUD di cui alla lr 11/1998, artt. 48, 49, 50³¹, che relativamente alle zone di tipo A, anche mediante l'apposita normativa di attuazione³², programmi integrati, concertazioni e intese per la riqualificazione del territorio di cui alla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 51.

2. Concorrono all'attuazione del PRG gli strumenti e le procedure di cui alla lr 11/1998, TITOLO IV, nonché i permessi di costruire (pdc)³³, rilasciabili in assenza di PUD.

³⁰ lr 11/1998, artt. 48, 49, 50, 51, 52

³¹ Vedi anche NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti nonché la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A

³² lr 11/1998, art. 52, comma 2. Vedi anche NAPTP, art. 36, comma 4 e seguenti nonché la deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418, allegato A

³³ lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 59

3. Per la formazione degli strumenti attuativi di cui al comma 1 e delle procedure di cui al comma 2, oltre al recepimento delle norme mediate, si applicano le norme cogenti e prevalenti e gli indirizzi del PTP mediante la loro traduzione in norme urbanistiche.
4. Le presenti NTA individuano i casi in cui è ammessa la ced e quelli in cui è richiesta la preventiva approvazione di piani e/o programmi attuativi.
5. Le attività comportanti trasformazioni urbanistiche o edilizie del territorio partecipano agli oneri ad esse conseguenti. Il rilascio della concessione edilizia, salvo i casi di gratuità ai sensi di legge³⁴, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione³⁵.
6. Nelle attività comportanti trasformazioni urbanistiche, opera la disciplina di cui all'art. 24, comma 8, NAPTP.
7. Negli insediamenti di nuovo impianto individuati nelle sottozone di tipo C opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 24, commi 10,11,12 ; art. 25, commi 4, 5 e 6.

Art. 8 (Interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia)

1. Gli interventi comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale e per la cui esecuzione occorre titolo abilitativo ai sensi di legge sono definiti dalla normativa regionale³⁶ e si distinguono tra interventi di recupero, di nuova costruzione, di demolizione e altri interventi, precisamente:

a) interventi di recupero:

1. la manutenzione straordinaria;³⁷
2. il restauro;³⁸
3. il risanamento conservativo;³⁹
4. la ristrutturazione edilizia;⁴⁰
5. gli ampliamenti in elevazione per aumentare l'altezza minima interna utile dei locali abitabili fino al raggiungimento di quella minima ai sensi di legge;⁴¹
6. gli ampliamenti volumetrici diretti a migliorare l'efficienza di un organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero cui è in uso^{42, 43};
7. interventi edilizi conseguenti a ristrutturazione urbanistica
8. consolidamento statico⁴⁴

b) interventi di nuova costruzione quelli non rientranti nelle categorie di cui alla lettera a); sono comunque da considerarsi tali:

³⁴ Ir 6 aprile 1998, n. 11- Art. 68. (Concessione gratuita).

³⁵ Ir 6 aprile 1998, n. 11- Titolo VII - Disciplina dell'attività edilizia – capo III - Onerosità delle concessioni edilizie – artt. da 64 a 72

³⁶ Deliberazione della Giunta regionale n. 1759 del 5.12.2014.

³⁷ Ibidem, Paragrafo C, pag. 99

³⁸ Ibidem, Paragrafo D, pag. 102

³⁹ Ibidem, Paragrafo D, pag. 102

⁴⁰ Ibidem, Paragrafo E, pag.106

⁴¹ Ir 11/98, art. 95

⁴² ai sensi della Ir 11/1998, art. 52, comma 4, lettera i)

⁴³ Deliberazione della Giunta regionale 17. 04.1999 n. 2515 e s.m - "Approvazione di disposizioni attuative della legge regionale 6 Aprile 1998, N. 11 , Capitolo 2 - Paragrafo G - legge regionale 6 Aprile 1998, N. 11, art. 52 (Disciplina Applicabile Nelle Zone Territoriali Di Tipo A)."

Deliberazione della giunta regionale 17 Aprile 2000, n. 1180 - "Precisazioni e integrazioni all'allegato A alla deliberazione N. 2515 del 26 luglio

⁴⁴ Ir 11/98, art. 74, comma 4

1. la costruzione di manufatti edilizi e infrastrutturali fuori terra o interrati nonché l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della relativa sagoma fuori terra e del relativo ingombro interrato, oltre i limiti consentiti ai sensi della lettera a);
 2. la realizzazione di attrezzature e impianti, anche per pubblici servizi;
 3. l'installazione di torri e tralicci per impianti ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione ai sensi di legge;
 4. l'installazione di chioschi e altri manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili che siano utilizzabili quali abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili e che non siano dirette a soddisfare esigenze meramente temporanee per un periodo non superiore a 5 anni;
 5. la realizzazione di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive all'aperto che comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente di suolo inedificato;
 6. i volumi pertinenziali, e le strutture sussidiarie alle attività agricole ai sensi dell'art. 59 delle presenti norme;
 7. infrastrutture e servizi anche di privati nel sottosuolo delle aree libere delle zone A.
- c) interventi di demolizione totale o parziale di manufatti edilizi, anche prefabbricati, attrezzature e impianti;
- d) altri interventi:
1. mutamento della destinazione di uso di immobili ai sensi di legge verso destinazioni d'uso ammesse nella sottozona;
 2. riconversione ai sensi di legge⁴⁵;
 3. rilocalizzazione ai sensi di legge⁴⁶; tali interventi ricomprendono anche quelli di riordino di cui alla l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 5;
 4. demolizione e ricostruzione a pari volumetria⁴⁷;
 5. scavi e movimenti di terra;
 6. depositi di materiale;
 7. quanto eccede i contenuti dell'elenco degli interventi soggetti a SCIA edilizia ai sensi della l.r. 11/98, art. 61 e s.m.i..

Art. 9 (Interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali)

1. Gli interventi urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali sono quelli la cui attuazione avviene mediante l'approvazione di piani urbanistici di dettaglio comunque denominati, piani paesaggistici e piani e programmi di settore ai sensi di legge; in merito, pure a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si richiamano gli interventi seguenti:

- a) nuovi insediamenti abitativi, produttivi o di servizio in aree assoggettate per la prima volta all'edificazione e non ancora dotate della necessaria urbanizzazione costituita dalle infrastrutture a rete e dai servizi puntuali di cui all'art. 6 delle presenti norme;
- b) ristrutturazione urbanistica e/o totale di insediamenti in atto;
- c) riconversione di insediamenti produttivi dismessi⁴⁸;
- d) valorizzazione di aree di specifico interesse ai sensi del PTP, anche mediante l'eliminazione di fattori

⁴⁵ l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 3;

⁴⁶ NAPTP art. 25, comma 4;

⁴⁷ Deliberazione della Giunta regionale 17. 04.21999 n. 2515 e sm; NAPTP art. 37, comma 4.

⁴⁸ l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 69, comma 4

degradanti in esse presenti⁴⁹;

- e) rimboschimenti riguardanti aree con superficie superiore 5,0 ha;
- f) sistemazioni agrarie riguardanti aree con superficie superiore a 5,0 ha⁵⁰, dissodamenti, oltre 1,0 ha;
- g) progetti volti a destinare terreni boscati a coltura agraria intensiva, oltre 5,0 ha;
- h) tutti gli interventi di ristrutturazione eccedenti quanto assentito dall'art. 52 della l.r. n. 11 del 1998, ed, in particolare, di ristrutturazione urbanistica e/o totale.
- i) modificazioni alle colture specializzate ricomprese in sottozona di tipo Eg di superficie di almeno 1,0 ha.

Art. 10 (Usi e attività)

1. Le categorie di usi ed attività di cui alla l.r. n. 11/1998, art. 73 sono suddivise nelle sottocategorie indicate ai commi da 2 a 14.

2. La destinazione ad usi ed attività di tipo **naturalistico** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:⁵¹

- a) conservazione e osservazione scientifica, comprendente la contemplazione e l'escursionismo, il trekking e l'alpinismo non richiedenti attrezzature di accesso e di uso;
- b) turismo a piedi, a cavallo o in bicicletta, in quanto compatibile con lo stato dei luoghi, ossia non implicante alcuna modificazione ambientale, e con l'obiettivo prioritario proprio della presente tipologia;
- c) gestione naturalistica dei boschi, comprensiva di eventuali attività inerenti alla conduzione degli alpeggi compatibili con lo stato dei luoghi e con l'obiettivo proprio della presente categoria.

3. La destinazione ad usi ed attività di carattere **agro-silvo-pastorale** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

- a) **attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: **zootecnia**;⁵²
- b) **attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: **zootecnia**;⁵³
- c) non rilevante;⁵⁴
- d) non rilevante;⁵⁵
- e) **attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove

⁴⁹ NAPTP, art. 40

⁵⁰ NAPTP, art. 26, comma 6, : Gli interventi agricoli interessanti una superficie superiore a cinque ettari, comportanti tecniche agrarie innovative e rilevanti trasformazioni del paesaggio agrario tradizionale, sono soggetti alla previa formazione di piani di miglioramento fondiario da approvarsi ad opera della struttura competente dell'assessorato regionale dell'agricoltura e risorse naturali.

⁵¹ NAPTP, art. 9

⁵² Delibera G.R. n. 418/99, paragrafo 4

⁵³ Delibera G.R. n. 418/99, paragrafo 4

⁵⁴ Delibera G.R. n. 421, paragrafo E, Zone E

⁵⁵ Delibera G.R. n. 421/99, paragrafo E, Zone E

strutture e attrezzature: **frutticoltura**;⁵⁶

- f) **attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: **frutticoltura**; ⁵⁷
- g) **attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: **colture foraggere** asservite alle aziende zootecniche di fondo valle; ⁵⁸
- h) **attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: **colture foraggere** asservite alle aziende zootecniche di fondo valle; ⁵⁹
- i) **attività pastorizie** con i relativi servizi, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature; ⁶⁰
- j) **attività pastorizie** con i relativi servizi, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;
- k) altre **attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature, quali: **florovivaistiche e altre colture specializzate**; ⁶²
- l) **attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: **florovivaistiche e altre colture specializzate**; ⁶³
- m) altre **attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: attività **apistiche**; ⁶⁴
- n) **attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: attività **apistiche**; ⁶⁵
- o) **altre attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature; ⁶⁶
- p) **altre attività agricole** con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;; ⁶⁷
- q) **attività selvicolturali** con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco; ⁶⁸

⁵⁶ Delibera G.R. n. 421/99, paragrafo E, Zone E

⁵⁷ Delibera G.R. n. 421/99, paragrafo E, Zone E

⁵⁸ Delibera G.R. n. 421/99, paragrafo E, Zone E

⁵⁹ Delibera G.R. n. 421, /99 paragrafo E, Zone E

⁶⁰ NAPTP, art. 31, comma 4

⁶² Delibera G.R. n. 418/99, paragrafo 4

⁶³ Delibera G.R. n. 418/99, paragrafo 4

⁶⁴ Delibera G.R. n. 418 /99 paragrafo 4

⁶⁵ Delibera G.R. n. 418/99, paragrafo 4

⁶⁶ Delibera G.R. n. 418/99, paragrafo 4

⁶⁷ Delibera G.R. n. 418/99, paragrafo 4

⁶⁸ Delibera G.R. n. 418/99, paragrafo 4

- r) **attività selvicolturali** con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale: conservazione, valorizzazione, costituzione e ricostituzione del bosco;⁶⁹
 - s) **attività selvicolturali** con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con usi turistico-ricreativi;⁷⁰
 - t) **attività selvicolturali** con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con usi turistico-ricreativi;⁷¹
 - u) **attività selvicolturali** con i relativi servizi e abitazioni caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali né, in particolare, nuove strutture e attrezzature con attività pastorizie;⁷²
 - v) **attività selvicolturali** con i relativi servizi e abitazioni, comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale con attività pastorizie;⁷³
 - w) centri di **turismo equestre** sprovvisti di camere ad uso turistico-ricettivo o di strutture di ristorazione;⁷⁴
 - x) **agriturismo**;⁷⁵
 - y) **serre mobili**;
 - z) **serre fisse**.
4. La destinazione a **residenza temporanea legata alle attività agro-silvo pastorali** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) abitazioni temporanee per attività pastorizie caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;
 - b) abitazioni temporanee per attività pastorizie comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale;⁷⁷
 - c) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali caratterizzate da gestioni coerenti con la situazione ambientale e comunque non implicanti significative modificazioni ambientali;⁷⁸
 - d) abitazioni temporanee per attività agricole e selvicolturali comportanti significative modificazioni dello stato dei luoghi o dell'assetto infrastrutturale.⁷⁹
5. La destinazione ad **abitazione permanente o principale** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) abitazione permanente o principale che soddisfi le successive condizioni:
 - 1) siano corrispondenti a unità immobiliari catastali del gruppo R ⁸⁰, aventi le superfici minime prescritte dal D.M. 5 luglio 1975⁸¹, con esclusione degli alloggi monostanza per una persona, aventi superficie **Su** inferiore a 30 m²;

⁶⁹ Delibera G.R. n. 418/99, paragrafo 4

⁷⁰ Delibera G.R. n. 418/99, paragrafo 4

⁷¹ Delibera G.R. n. 418/99, paragrafo 4

⁷² Delibera G.R. n. 421/99

⁷³ Delibera G.R. n. 421/99

⁷⁴ Lr 13 maggio 1993, n. 33. Norme in materia di turismo equestre art. 12, comma 4

⁷⁵ Lr 4 dicembre 2006, n.29, Nuova disciplina dell'agriturismo

⁷⁷ NAPTP, art. 31, comma 4

⁷⁸ Delibera G.R. 418/99 e 421/99

⁷⁹ Delibera G.R. 418/99 e 421/99

2) il richiedente la concessione risieda stabilmente nel Comune da più di cinque anni, oppure sia proprietario dell'immobile da un periodo di tempo di almeno dieci anni. Ai fini del computo del periodo di dieci anni non costituiscono elemento interruttivo i seguenti trapassi di proprietà:

- la successione "mortis causa" a favore dei soggetti di cui all'articolo 565 del Codice Civile;
- l'acquisto della proprietà degli immobili per atto "inter vivos" fra ascendenti e discendenti in linea retta.

3) il richiedente non disponga nel territorio del Comune di altra abitazione in immobili adeguabili, anche a seguito di ristrutturazione, alle esigenze dello stesso;

4) con apposita convenzione con il Comune il richiedente si impegni a non alienare a nessun titolo il fabbricato nè su di esso costituire alcun diritto reale di godimento per un periodo di tempo di dieci anni dalla data dell'abitabilità ad altri che non risieda stabilmente nel Comune da più di cinque anni, il quale si assumerà a sua volta analoghi impegni sino alla scadenza dei dieci anni;

5) l'abitazione risponda alle sole esigenze familiari o dei richiedenti. Sono inoltre considerati residenze permanenti o principali:

- gli alloggi del gestore e del personale di aziende artigianali ed industriali, nei limiti previsti dalle presenti NTA, ed alberghiere nella misura massima di 1/15 della superficie lorda, abitabile Sla e agibile Slg, in alberghi con servizio di ristorante e di 1/20 in alberghi meubl ;
- gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, convenzionata od agevolata;

b) bed and breakfast.

6. La destinazione ad **abitazione temporanea** ⁸²:

7. La destinazione ad usi ed attivit  **produttive artigianali o industriali** di interesse prevalentemente **locale** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

- a) usi ed attivit  produttive artigianali di interesse prevalentemente locale;⁸³
- b) usi ed attivit  produttive industriali di interesse prevalentemente locale;⁸⁴
- c) usi ed attivit  produttive artigianali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;⁸⁵
- d) usi ed attivit  produttive industriali di interesse prevalentemente locale non collocabili in contesti abitativi;⁸⁶
- e) magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione;⁸⁷
- f) gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame, nell'ambito di aziende zootecniche senza terra e comunque di quelle aziende per le quali il rapporto carico di bestiame e superficie foraggiera aziendale risulta in disequilibrio;⁸⁸
- g) serre mobili;⁸⁹

⁸⁰ D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, allegato B

⁸¹ Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1986 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione

⁸² Art. 73 l.r. 11/1998 come modificato dall'art. 45 della l.r. 21 del 29 dicembre 2003

⁸³ NAPTP, art. 25, comma 3

⁸⁴ NAPTP, art. 25, comma 3

⁸⁵ NAPTP, art. 25, comma 4

⁸⁶ NAPTP, art. 25, comma 4

⁸⁷ NAPTP, art. 26, comma 9

⁸⁸ NAPTP, art. 26, comma 9

⁸⁹ NAPTP, art. 26, comma 9

gbis) serre fisse;

h) aree per stoccaggio materiali edili e reflui zootecnici.

8. La destinazione ad usi ed attività **commerciali**, di interesse prevalentemente **locale** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

a) esercizi di vicinato;⁹⁰

b) medie strutture di vendita di minori dimensioni;⁹¹

c) commercio su aree pubbliche.⁹²

d) uffici ed agenzie

9. La destinazione ad usi ed attività **turistiche e ricettive** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

a) aziende alberghiere: alberghi;⁹³

abis) aziende alberghiere:alberghi diffusi;

b) aziende alberghiere: residenze turistico-alberghiere;⁹⁴

c) strutture ricettive extralberghiere: case per ferie;⁹⁵

d) strutture ricettive extralberghiere: ostelli per la gioventù;⁹⁶

e) strutture ricettive extralberghiere: rifugi alpini e bivacchi fissi;⁹⁷

f) strutture ricettive extralberghiere: posti tappa escursionistici (dortoirs);⁹⁸

g) strutture ricettive extralberghiere: esercizi di affittacamere ;⁹⁹

h) strutture ricettive extralberghiere: parchi di campeggio ;¹⁰⁰

i) strutture ricettive extralberghiere: villaggi turistici ;¹⁰¹

j) aziende della ristorazione, ivi compresi i bar ;¹⁰²

k) strutture ricettive extralberghiere: case ed appartamenti per vacanze CAV

l) sosta temporanea autocaravan .¹⁰³

10. La destinazione ad attività **produttive industriali non collocabili in contesti abitativi** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:

⁹⁰ Ir 7 giugno 1999, n. 12, Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale;d.leg.vo 114/98, art. 4, c. 1, lettera d):max. 150m²

⁹¹ Ir 7 giugno 1999, n. 12, Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale, Del. Cons. reg. n. 1088 del 12 gennaio 2000; d.leg.vo 114/98, art. 4, c. 1, lettera d):da 150 m² a 400 m²

⁹² Ir 7 giugno 1999, n. 12, Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale, Ir 2 agosto 1999, n. 20, Disciplina del commercio su aree pubbliche

⁹³ Ir 6 luglio 1984, n. 33, Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere

⁹⁴ Ir 6 luglio 1984, n. 33, Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere

⁹⁵ Ir 29 maggio 1996, n. 11, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere

⁹⁶ Ir 29 maggio 1996, n. 11, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere

⁹⁷ Ir 29 maggio 1996, n. 11, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere

⁹⁸ Ir 29 maggio 1996, n. 11, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere

⁹⁹ Ir 29 maggio 1996, n. 11, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere

¹⁰⁰ Ir 24 giugno 2002, n. 8, Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante

¹⁰¹ Ir 24 giugno 2002, n. 8, Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante

¹⁰² Del. Cons. reg. n. 2450/11 del 6 febbraio 2002

¹⁰³ Ir 24 giugno 2002, n. 8 Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante

- a) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi non soggetti a rischio di incidente rilevante;¹⁰⁴
 - b) attività produttive industriali non collocabili in contesti abitativi soggetti a rischio di incidente rilevante;¹⁰⁵
 - c) attività estrattive
11. La destinazione ad usi ed attività **commerciali, non collocabili in contesti urbano-abitativi** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) grandi strutture di vendita;
 - b) medie strutture di vendita di maggiori dimensioni.¹⁰⁷
12. La destinazione ad attività **sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero**, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture si suddivide nelle seguenti sottocategorie:¹⁰⁸
- a) impianti sportivi coperti;
 - b) impianti sportivi all'aperto;
 - c) impianti per pubblici spettacoli;
 - d) impianti di trasporto a fune;
 - e) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature;
 - f) attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, richiedenti spazi specificamente destinati ad attrezzature, impianti o servizi, o apposite infrastrutture.
13. La destinazione ad attività **pubbliche di servizio o di pubblico interesse** si suddivide nelle seguenti sottocategorie:
- a) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo locale ivi compresi gli edifici religiosi;¹⁰⁹
 - b) attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse di rilievo regionale ivi compresi gli edifici religiosi;¹¹⁰
 - c) impianti di radio- telecomunicazione richiedenti specifici impianti, attrezzature o spazi;
 - d) altri impianti di radio- telecomunicazione qualora funzionalmente collegati a esigenze specifiche di localizzazione territoriale;
 - e) cabine di trasformazione dell'energia elettrica;
 - f) impianti di depurazione.

¹⁰⁴ Decreto Min.LLPP 9 maggio 2001

¹⁰⁵ Decreto Min.LLPP 9 maggio 2001

¹⁰⁷ Ir 7 giugno 1999, n. 12, Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale, art. 3, comma 1, lettera a); Del. Cons. reg. n. 1088 del 12 gennaio 2000, d.leg.vo 114/98, art. 4, comma 1, lettera f);sup. compresa tra 400 m² e 1.500,0 m²

¹⁰⁸ Del. Cons. regionale n. 2450/XI del 6 febbraio 2002, Cap. III, art. 23, comma 1 e 2

¹⁰⁹ NAPTP, art. 23, comma 7; Del. Cons. regionale n. 2450/XI del 6 febbraio 2002, Cap. III, art. 23, comma 1 e 2

¹¹⁰ NAPTP, art. 23, comma 2

Art. 11 (Equilibri funzionali)

1. Gli equilibri funzionali, ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 12, comma 2, attengono agli aspetti seguenti:

- a) servizi e attrezzature di cui all'art. 6;
- b) tipi di intervento di cui agli artt. 8 e 9;
- c) usi e attività di cui all'art. 10;
- d) condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi.

2. Gli equilibri funzionali sono definiti agli artt. 12, 13, 14, 15 e 16 e sono verificati dall'Ufficio Tecnico Comunale via via che pervengono le istanze ed ogni anno dal Consiglio comunale in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione.

Art. 12 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di recupero)

1. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di **recupero¹¹³**, **ad esclusione della ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione d'uso**, sono attuabili in tutte le sottozone senza condizioni, fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili e salvo l'obbligo al mantenimento delle dotazioni esistenti comprensive di quelle di cui all'art. 6, comma 4, dei parcheggi e delle aree a verde.

2. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali, gli interventi di **ristrutturazione edilizia con mutamento della destinazione d'uso** sono assentibili a condizione che la sottozona, con esclusione delle sottozone di tipo A ed E, sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 4. Nelle sottozone di tipo A, Ed, Eg, è considerato sufficiente il rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, comma 4, lettere a) e b) mentre in tutte le altre sottozone di tipo E si fa riferimento a quanto previsto all'art. 6, commi 8 e 9. Nelle sottozone di tipo B le aree a verde devono in ogni caso raggiungere, e superare, nel rispetto delle prescrizioni successive, una quantità pari a quella esistente.

3. Qualora non si verificassero le condizioni minime prescritte il richiedente la concessione potrà a sua cura e spese provvedere, al fine del rilascio della concessione, all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti previa convenzione con il Comune.

4. Con esclusione delle sottozone di tipo Eb, Ec ed Ef, l'area a parcheggio ed a verde, a servizio di edifici ristrutturati aventi le successive nuove destinazioni, deve essere tale da assicurare:

- a) un posto macchina per ogni alloggio o ogni 80,0 m² di Sur, in edifici destinati ad abitazione permanente o principale o temporanea, di cui all'art. 10, commi 5 e 6; non sono richieste superfici a verde oltre quelle esistenti;
- b) un posto macchina ogni 80,0 m² di Sur, nel caso si tratti di edifici destinati ad attività pubbliche o di pubblico interesse, di cui all'art. 10, comma 13, lettere a) e b) con esclusione degli edifici religiosi, e simili; non sono richieste ulteriori superfici a verde oltre quelle esistenti;
- c) almeno un posto macchina ogni due camere per le aziende alberghiere ed extralberghiere e per gli esercizi di affittacamere, di cui all'art. 10, comma 9, lettere a) b) c) g); non sono richieste ulteriori superfici a verde oltre quelle esistenti; un posto macchina ogni quattro posti a tavola per le aziende della ristorazione, di cui all'art. 10, comma 9, lettera j); non sono richieste ulteriori superfici a verde oltre quelle esistenti;
- d) un posto macchina ogni quattro utenti per gli impianti per pubblici spettacoli e per le attività ricreative e per l'impiego del tempo libero, di cui rispettivamente all'art. 10, comma 12; non sono richieste

¹¹³ art. 8, comma 1, lettera a)

ulteriori superfici a verde oltre quelle esistenti;

5. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici e manufatti per nuovi **usi industriali ed artigiani**, di cui all'art.10, commi 7 e 10, oltre a quanto indicato al comma 2, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate¹¹⁴:

- a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi;
- b) viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione;
- c) aree verdi alberate pari ad almeno la metà dell'area libera da costruzioni;
- d) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime;
- e) parcheggi adeguati alle esigenze di stazionamento sia interne che esterne¹¹⁵.

6. Gli interventi di **riconversione produttiva con ristrutturazione edilizia** sono subordinati all'esistenza nel concreto di quanto indicato al comma 4¹¹⁶.

7. Gli interventi di ristrutturazione di edifici e manufatti per nuovi **usi di tipo terziario**, di cui all'art. 10, comma 8, lettera d), oltre a quanto indicato al precedente comma 2, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate¹¹⁷:

- a) aree verdi alberate ad uso privato, dotate di impianto di irrigazione funzionante, pari ad almeno metà dell'area libera da costruzioni;
- b) aree ad uso pubblico pari ad 90% della Sur di cui almeno metà destinate a parcheggio

8. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici e manufatti per **nuovi usi commerciali** non collocabili in contesti urbano-abitativi, di cui all'art. 10, comma 11, lettere a) e b), oltre a quanto indicato al precedente comma 2, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:

- a) presenza di spazi di verde attrezzato di uso pubblico e di rispetto in misura non inferiore al 100% della superficie di vendita, con un minimo. della metà dell'area libera da costruzioni;
- b) presenza di spazi di parcheggio di uso pubblico in misura complessiva non inferiore al 100% della superficie di vendita per gli esercizi alimentari e misti ed al 30% degli esercizi non alimentari;
- c) applicazione della l.r. 12/1999, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 8, commi 2 ter, 2 quater.¹¹⁸

9. Gli interventi di ristrutturazione di edifici e manufatti per nuovi **usi commerciali di interesse prevalentemente locale**, di cui all'art. 10, comma 8, lettere a) e b), oltre a quanto indicato al precedente comma 3, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:

- a) disponibilità di aree ad uso pubblico pari ad 90% della Sur, di cui almeno metà destinate a parcheggio e la parte restante a verde;
- b) aree verdi ad uso delle stazioni di servizio con distributori di carburante pari al 15% della superficie fondiaria SF.

¹¹⁴ NAPTP, art. 25, commi 4 e 5

¹¹⁵ vedi anche deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI

¹¹⁶ NAPTP, art. 25, comma 6

¹¹⁷ NAPTP, art. 25, comma 5

¹¹⁸ l.r. 7 giugno 1999 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale) come modificata dalle l.r. 6/2001 e 36/2004

10. La disposizione e le caratteristiche dei parcheggi devono corrispondere a quanto prescritto nel Regolamento Edilizio.
11. Nel caso di recupero di edifici collocati in sottozona di tipo E privi di viabilità di tipo carrabile la dotazione delle necessarie aree a parcheggio dovrà comunque essere garantita nei pressi di uno dei punti di attestamento alle vie di accesso al manufatto ed in posizione discosta dai principali punti di visuale.
12. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici per rifugi alpini e posti tappa escursionistici non sono soggetti a quanto indicato al comma 2 ma sono subordinati all'esistenza di un rifornimento idrico adeguato alla domanda e di un sistema di scarichi delle acque reflue rispondenti alla normativa in vigore.
13. Nel caso di recupero di edifici esistenti collocati nelle sottozone di tipo E e al solo servizio degli stessi, anche nel caso di cambio di destinazione d'uso, è sempre ammessa la costruzione di nuovi volumi interrati se posti completamente al di sotto del piano di campagna originario e in adiacenza al fabbricato oggetto di intervento.

Art. 13 (Equilibri funzionali relativi ai servizi e attrezzature per interventi di nuova costruzione)

1. Al fine del rispetto degli equilibri funzionali gli **interventi di nuova costruzione e gli ampliamenti** sono assentibili a condizione, fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili, che la sottozona interessata sia attrezzata ai sensi dell'art. 6, comma 4, con esclusione delle sottozone di tipo A ed E. Nelle sottozone di tipo A, Ed, Eg, è considerato sufficiente il rispetto delle condizioni di cui all'art. 6, comma 4, lettere a) e b) mentre in tutte le altre sottozone di tipo E si fa riferimento a quanto previsto all'art. 6, commi 8 e 9.
2. Qualora non si verificassero le condizioni minime richieste il richiedente la concessione potrà a sua cura e spese provvedere, al fine del rilascio della concessione, all'esecuzione diretta delle attrezzature carenti previa convenzione con il Comune.
3. Gli edifici di **nuova costruzione**, di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), e gli **ampliamenti**, di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) devono essere provvisti di appositi spazi per parcheggi privati nella misura minima di 1,0 m²¹¹⁹ ogni 3,0 m² di Sur.
4. L'area a parcheggio e a verde, a servizio di edifici nuovi od ampliati, deve essere inoltre tale da assicurare:
 - a) un posto macchina coperto ed uno esterno **per ogni alloggio** o ogni 80,0 m² di Sur, nel caso si tratti di nuovi edifici, o di nuovi ampliamenti, destinati ad abitazione permanente o principale o temporanea, di cui all'art. 10, commi 5 e 6; area verde minima pari a 40,0 m² ogni 30,0 m² di Sur;
 - b) un posto macchina ogni 80,0 m² di Sur, nel caso si tratti di edifici destinati ad **attività pubbliche o di pubblico interesse**, di cui all'art. 10, comma 13, lettere a), b) e simili; area verde minima pari a 40,0 m² ogni 30,0 m² di Sur;
 - c) almeno un posto macchina ogni due camere per le **aziende alberghiere ed extralberghiere e per gli esercizi di affittacamere**, di cui all'art. 10, comma 9, lettere a) b) c) g); area verde minima pari a 40,0 m² ogni 30,0 m² di Sur ;
 - d) un posto macchina ogni quattro posti a tavola per le **aziende della ristorazione**, di cui all'art. 10, comma 9, lettera j); area verde minima pari a 40,0 m² ogni 30,0 m² di Sur;
 - e) un posto macchina ogni quattro utenti per le **attività ricreative e per l'impiego del tempo libero** di cui all'art. 10, comma 12; area verde minima pari a 40,0 m² ogni 30,0 m² di Sur;

¹¹⁹ l. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18, sostituito dalla l. 24 marzo 1989, n. 122, art. 2, comma 2

5. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per **usi industriali ed artigiani**, di cui all'art. 10, commi 7 e 10, oltre a quanto indicato al precedente comma 3, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate¹²⁰:

- a) accessibilità veicolare adeguata ai flussi attesi, assicurata, per gli insediamenti generatori di intenso traffico pesante, da adeguate derivazioni da strade principali; valgono le prescrizioni di cui all'art. 33, comma 5;
- b) parcheggi adeguati alle documentate esigenze di stazionamento sia interne che esterne¹²¹ e comunque non inferiore al 10% della superficie territoriale¹²²; viabilità interna rapportata alle esigenze di movimentazione;
- c) aree verdi alberate ad uso privato, dotate di impianto di irrigazione funzionante, pari ad almeno metà dell'area libera da costruzioni;
- d) spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all'aperto di prodotti o materie prime.

6. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per **usi di tipo terziario**, di cui all'art. 10, comma 8, lettera d), oltre a quanto indicato al precedente comma 3, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate¹²³:

- a) aree verdi alberate, dotate di impianto di irrigazione funzionante, pari ad almeno metà dell'area libera da costruzioni;
- b) aree ad uso pubblico pari a 80% della Sur di cui almeno metà destinate a parcheggio.

7. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per **usi commerciali non collocabili in contesti urbano-abitativi**, di cui all'art. 10, comma 11, lettere a) e b), oltre a quanto indicato al precedente comma 3, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:

- a) presenza di spazi di verde attrezzato di uso pubblico e di rispetto in misura non inferiore al 100% della superficie di vendita;
- b) presenza di spazi di parcheggio di uso pubblico in misura complessiva non inferiore al 100% della superficie di vendita per gli esercizi alimentari e misti ed al 30% degli esercizi non alimentari;

8. Gli interventi di nuovo impianto di edifici e manufatti per **usi commerciali di interesse prevalentemente locale**, di cui all'art. 10, comma 8, lettere a) e b), oltre a quanto indicato al precedente comma 3, sono attuabili alle condizioni di seguito indicate:

- c) aree verdi alberate, dotate di impianto di irrigazione funzionante, pari ad almeno metà dell'area libera da costruzioni;
- d) aree ad uso pubblico pari a 80% della Sur di cui almeno metà destinate a parcheggio

9. La sistemazione delle parti di suolo interessate da edificazione in interrato deve essere eseguita con una coltre di terra naturale di almeno 50 cm di spessore sistemata a prato.

10. La disposizione e le caratteristiche dei parcheggi devono corrispondere a quanto prescritto nel Regolamento Edilizio.

11. Si applicano le norme cogenti di cui alle NAPTP, art. 25, comma 7.

¹²⁰ NAPTP, art. 25, comma 5

¹²¹ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 .n. 517/XI

¹²² assieme al comma 11 garantisce il rispetto delle NAPTP, art. 25, comma 6

¹²³ NAPTP, art. 25, comma 5

12. Gli interventi di nuova costruzione di edifici per rifugi alpini, bivacchi fissi¹²⁸ non sono soggetti a quanto indicato al comma 1 ma sono subordinati all'esistenza di un rifornimento idrico adeguato alla domanda e di un sistema di scarichi delle acque reflue rispondenti alla normativa in vigore.¹²⁹

13. Gli interventi relativi a infrastrutture e servizi finalizzati al rispetto degli equilibri funzionali e/o all'incremento dell'infrastrutturazione sono assentibili in ogni sottozona, fatti salvi i vincoli generati dagli ambiti inedificabili.

Art. 14 (Equilibri funzionali relativi ai tipi di intervento)

1. Nelle sottozone di tipo E fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione dei fabbricati per usi e attività agro-silvo-pastorali di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10, sono consentiti e sono attuabili alle condizioni¹³⁰ di seguito indicate:

- a) venga acquisito il giudizio di razionalità¹³¹ ;
- b) il dimensionamento venga effettuato secondo gli standard stabiliti dall'Assessorato regionale competente;
- c) vi sia coerenza con i programmi di settore¹³²;
- d) vi sia coerenza con le disposizioni e gli indirizzi del PTP per la salvaguardia degli elementi significativi del paesaggio agrario tradizionale;
- e) la distanza dei nuovi fabbricati e delle relative concimaie dai limiti delle sottozone non di tipo agricolo deve rispettare quanto stabilito ai commi 4 e 5 dell'art. 18 NTA;
- f) L'intervento non comporti il superamento, a livello comunale, del numero massimo di 180 U.B.A. (Unit. Bovine Adulte) stabilite in base ai parametri adottati dall'Assessorato dell'Agricoltura ai fini del rilascio del giudizio di razionalità. Il suddetto limite non applicato nel caso di ampliamenti o delocalizzazioni proposti da aziende zootecniche gi. operanti da almeno 3 anni in strutture agricole presenti sul territorio comunale..

2. Le condizioni di cui al precedente comma 1 lettere a) e b) non si applicano alla realizzazione di fabbricati atti al ricovero di equini, con relativi spazi accessori, sino alla concorrenza di m² 100,00 di Sua per ogni sottozona in cui tale destinazione è ammessa.

3. Le esigenze di superficie utile abitabile legate alla conduzione dell'azienda agricola devono essere prioritariamente soddisfatte con l'utilizzazione o il recupero delle strutture edilizie esistenti, in ogni caso, sono computate anche le superfici abitative già esistenti nell'ambito dell'azienda a condizione che non risulti pregiudicata la funzionalità e l'efficienza aziendale nel suo complesso. Qualora queste non consentano di soddisfare le esigenze aziendali e contribuire alla razionalizzazione del processo produttivo, i fabbricati residenziali, di nuova costruzione o soggetti ad ampliamento, connessi alla conduzione dell'azienda, che si rendano necessari, devono:

- a) essere localizzati nel corpo della sede dell'azienda o nelle aree di pertinenza;
- b) essere ragguagliati alla dimensione aziendale secondo quanto emergente dal giudizio di

¹²⁸ art. 10, comma 9, lettera e)

¹²⁹ Regolamento regionale 21 marzo 1997, n. 2, artt. 6, 7

¹³⁰ NAPTP, art. 26, comma 3, lettera a)

¹³¹ NAPTP art. 24 commi 2 e 3.

¹³² Piano di sviluppo rurale in attuazione del regolamento CE 1257/99

razionalità.¹³⁵

4. Gli interventi di nuova edificazione per abitazioni permanenti o principali, di cui all'art. 10, comma 5, lettera d1), e per abitazioni temporanee, di cui all'art.10, comma 6, lettera dbis1) sono assentibili qualora non sia superato il rapporto massimo pari a 1/1.5 tra la superficie urbanistica relativa ai nuovi interventi abitativi e quella relativa agli interventi di recupero abitativo, con riferimento al territorio comunale.¹³⁶

5. La domanda per usi e attività connesse alle aziende alberghiere (di cui all'art. 10, comma 8, lettere a), b)), avviene¹³⁹ prioritariamente mediante il recupero con eventuale ampliamento delle strutture edilizie esistenti in coerenza con le caratteristiche storico-ambientali del contesto e mediante il completamento delle sottozone di tipo B. Non sono ammessi riusi diversi da quelli ricettivi nei venti anni successivi alla dichiarazione di abitabilità delle opere nelle strutture ricettive, realizzate con finanziamenti pubblici o premi di volumetria, in cui cessi l'attività.¹⁴⁰

6. La domanda per case per ferie, ostelli per la gioventù, esercizi di affittacamere e case ed appartamenti per vacanze (di cui all'art. 10, comma 9, lettere c), d), g), k)) viene soddisfatta¹⁴¹ prioritariamente mediante il recupero delle strutture edilizie esistenti. La realizzazione di nuove costruzioni è subordinata alla approvazione di un programma di sviluppo turistico approvato¹⁴².

Art. 15 (Equilibri funzionali relativi agli usi e attività)

1. Nelle sottozone di tipo E, nei casi di strutture agricole non più soggette a vincoli di destinazione per l'erogazione di agevolazioni pubbliche, il mutamento di destinazione d'uso dei fabbricati agricoli, da agro-silvo-pastorale di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 delle NTA ad altra diversa destinazione ammessa nella sottozona di appartenenza, è consentito esclusivamente nei seguenti casi:

-Strutture d'alpeggio e loro strutture edilizie complementari (ricoveri, magazzini, fienili ecc.):

- fabbricati con capienza inferiore a 15 capi o con volumetria inferiore a 300 mc, nel caso il comprensorio di riferimento sia adeguatamente servito da altre strutture d'alpeggio;
- fabbricati con volumetria superiore a 300 mc, nel caso gli stessi non siano più ritenuti idonei all'uso agricolo.

In ogni caso il cambio di destinazione d'uso è ammesso esclusivamente qualora non debba essere realizzata una nuova viabilità di accesso.

-Altre strutture agricole:

- fabbricati non più idonei all'uso agricolo costruiti prima del 1945;
- fabbricati non più idonei all'uso agricolo realizzati nel periodo compreso dal 1945 alla data del 6/7/1984, aventi volumetria emergente dal terreno sistemato inferiore ai 600 mc, esclusa la parte destinata ad abitazione del conduttore.

-Strutture agrituristiche:

¹³⁵ NAPTP, art. 26, comma 8

¹³⁶ NAPTP art. 24, comma 3

¹³⁹ NAPTP art. 29, comma 2

¹⁴⁰ NAPTP art. 29, comma 6

¹⁴¹ NAPTP, art. 29, comma 2

¹⁴² NAPTP, art. 27, commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

-la variazione d'uso delle strutture agrituristiche è consentita solo a favore delle attività di tipo ricettivo-extralberghiero di cui alla l.r. 29 maggio 1996, n. 11, ad esclusione delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù. E' ammesso l'uso residenziale esclusivamente nel caso la struttura agrituristica derivi dal recupero del patrimonio rurale preesistente, se risultano trascorsi da tale recupero almeno 25 anni.

2. L'idoneità all'uso agricolo delle strutture è determinata dai competenti uffici dell'Assessorato dell'agricoltura su istanza presentata, tramite il comune, dal proprietario interessato al cambio di destinazione d'uso. Il comune verifica che la richiesta del privato sia compatibile con le disposizioni del PRG e, se il caso, trasmette alla struttura regionale la richiesta. L'istanza dev'essere corredata da uno studio redatto da un tecnico abilitato incaricato dal proprietario interessato alla mutazione della destinazione d'uso. Lo studio, oltre a fornire tutti i dati progettuali e dimensionali relativi al fabbricato agricolo e alla sua accessibilità, riporta le seguenti informazioni:

- individuazione del comprensorio agricolo di riferimento e descrizione delle sue caratteristiche (presenza o meno di infrastrutture agricole, pendenza, fertilità, ecc.). L'estensione del comprensorio dovrà preliminarmente essere concordata con gli uffici dell'Assessorato dell'agricoltura;
- individuazione e descrizione delle strutture agricole presenti nel comprensorio;
- individuazione delle aziende agricole operanti nel comprensorio;
- individuazione e descrizione dei fabbricati posti in un raggio di 100 metri dal fabbricato oggetto della richiesta;
- motivazioni a sostegno della perdita di utilità allo sfruttamento agricolo del fabbricato.

3. Il Consiglio comunale, tenuto conto del parere notificato dall'Assessorato dell'Agricoltura, si esprime in merito alla richiesta.”;

4. Nelle sottozone di tipo A, B ed F la modificazione di uso di fabbricati agricoli a favore di qualsiasi altro uso previsto in tabella di sottozona è soggetta alla verifica della sufficienza delle infrastrutture e servizi; in merito opera la disciplina di cui all'art. 12.

I fabbricati di volume superiore ai 600 m³ dovranno:

- ridurre la loro dimensione adeguandosi all'indice di sottozona;
- attuare modifiche architettoniche tendenti ad inserire l'edificio nel contesto edificato adiacente.

5. Il mutamento della destinazione d'uso per gli edifici di cui ai precedenti commi, qualora gli stessi insistano su aree soggette ad alto e/o medio rischio idrogeologico ai sensi di quanto previsto al Capo V delle presenti NTA, è ammissibile a condizione che detto mutamento di destinazione d'uso rientri tra quelli consentiti dalla legislazione vigente in materia di ambiti inedificabili e che siano comunque adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità della struttura in relazione alle dinamiche di dissesto previste.

Art. 16 (Condizioni e successioni temporali per la realizzazione degli interventi)

1. Nelle tabelle di ogni sottozona sono indicate le condizioni di intervento e gli strumenti attuativi necessari per la realizzazione degli interventi.

2. La superficie urbanistica derivante da nuova edificazione assentibile annualmente non può essere superiore al 30% (trenta per cento) della superficie urbanistica complessiva realizzabile in un decennio ai sensi del PRG, stimata pari a 3200 m² che ne costituisce il limite massimo.

Art. 17 (Convenzioni urbanistiche)

1. Le convenzioni urbanistiche relative ai PUD di iniziativa privata sono regolate dalla l.r. 11/1998, art. 49, comma 2, lettera d).
2. Le convenzioni edilizie, finalizzate a mantenere per almeno 20 anni la destinazione ad abitazione permanente o principale di un immobile, sono regolate dalla l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 67, comma 2.
3. Tra Comune e privati possono essere sottoscritte altri tipi di convenzioni finalizzate all'attuazione del PRG, ivi comprese quelle riguardanti la visitabilità delle mete del turismo culturale di cui alle NAPTP, art. 28, comma 3, e quelle relative al mantenimento nel tempo di specifici usi e attività.
4. Per gli interventi finalizzati alla realizzazione di servizi sovra-comunali in convenzione con altri Comuni, qualora il comune in cui è prevista la localizzazione disponga delle aree necessarie per le finalità anzidette, può essere corrisposta al comune stesso una somma di denaro pari al valore di mercato delle aree interessate, da destinare alla realizzazione di opere infrastrutturali nel territorio comunale¹⁴³.

Art. 18 (Fasce di rispetto)

1. Le fasce di rispetto ai sensi di legge sono indicate al Titolo II, Capo II, delle presenti NTA.
2. Le fasce di rispetto stradali, dei corsi d'acqua e delle vasche di carico; le fasce di tutela, rispetto e protezione delle captazioni e delle opere di stoccaggio delle acque per consumo umano sono tutte soggette alle disposizioni comuni di cui alla legge¹⁴⁴.
3. Le fasce di rispetto sono misurate con riferimento all'ubicazione effettiva degli elementi che le determinano.
4. Ad una distanza inferiore a 30 m. dalle stalle e dalle concimaie, non è consentita la realizzazione di nuove edificazioni, salvo quelle finalizzate ad ospitare il conduttore dell'azienda zootecnica, nonché i suoi coadiuvanti e dipendenti.

Distanze inferiori possono essere ammesse per:

- a) la realizzazione di strutture agrituristiche connesse all'azienda zootecnica: in tal caso valgono le distanze stabilite dalle apposite disposizioni igienico-sanitarie regionali¹⁴⁵;
- b) la realizzazione di altre strutture turistico-ricettive a servizio della azienda zootecnica, con un minimo di 25 m.;
- c) la realizzazione di nuove edificazioni su terreni considerati edificabili dal PRG previgente alla presente Variante sostanziale al PRG, con un minimo di 25 m. In tale caso, se sui terreni compresi nelle sottozone A, B ne deriva un vincolo di distanza e se la competente edificabilità non può essere realizzata nella eventuale parte del lotto non interessata dal vincolo, essa può essere trasferita:
 - in lotti contigui;
 - in lotti non contigui previa formazione in tal caso di idoneo PUD, con i criteri di cui al comma 5 del successivo art. 21.In tali possibili trasferimenti si rispetteranno comunque i rapporti di copertura, le altezze massime dell'edificio e le norme sulle distanze.

¹⁴³ art. 23, comma 10, lettera e), NAPTP

¹⁴⁴ l.r. 6 aprile 1998, n. 11; Titolo V, Capo II, Piano di Tutela delle Acque

¹⁴⁵ Del.G.R. 28 settembre 2007, art. 3

5. Interventi non consentiti:
 - a) l'ampliamento di sottozone edificabili ad una distanza inferiore a 30 m. da stalle e concimaie esistenti in sottozone E;
 - b) l'insediamento di nuove stalle o concimaie ad una distanza inferiore a 30 m. sia dalle abitazioni esistenti sia dal confine delle sottozone A,B e di quelle di tipo F con strutture pubbliche esistenti o previste dal PRG.
6. Distanze da osservare per altri interventi, salvo quanto previsto al comma 5:
 - a) ad una distanza inferiore a 25 m. da stalle e concimaie non è consentito l'ampliamento di strutture abitative esistenti, allorquando l'ampliamento determini una riduzione della distanza già in essere;
 - b) non è consentito il cambio di destinazione d'uso, a favore di destinazioni che implicino la presenza duratura di persone per edifici posti ad una distanza inferiore a 25 m. da stalle e concimaie esistenti: tale distanza non si applica nel caso di strutture zootecniche in contrasto con le destinazioni di sottozona (A, B e F) poiché trattasi di strutture destinate nel breve o medio periodo, alla chiusura o alla delocalizzazione.
Qualora tali strutture siano rimaste inutilizzate per un periodo continuativo di anni cinque, le stesse non potranno più essere riutilizzate per il ricovero del bestiame se poste a distanza inferiore a 10 m. da abitazioni per residenza principale o permanente.
 - c) il potenziamento di stalle o concimaie esistenti poste a distanza inferiore a 30 m. dalle abitazioni o dai confini delle sottozone A, B e di quelle di tipo F destinate all'edificazione di servizi pubblici, può avvenire se non ne consegue una riduzione della distanza esistente.
Sono comunque sempre ammessi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni sanitarie e di sicurezza di esistenti stalle e concimaie.
7. Nei casi di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma 4, tenuto conto delle condizioni locali, il Comune, di concerto con il veterinario ufficiale e con il medico di sanità pubblica, può, su richiesta motivata del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.
8. Incompatibilità eventuali di dette strutture agricole ed usi abitativi dovranno essere risolte con attivazione del Comune finalizzata a coordinare esigenze contrastanti.
9. Nelle tavole *P4- zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* sono indicate le aree per la gestione delle emergenze: centri di raccolta e smistamento bestiame, sede dei vigili del fuoco volontari, spazi di attesa per la raccolta e smistamento della popolazione sulle quali è apposto il simbolo della sicurezza "si". In queste aree non sono ammessi interventi che possono interferire con la gestione delle emergenze.
10. La fascia di rispetto dei corpi idrici ove non sono ammesse le trasformazioni o la destinazione dei luoghi a scopo agricolo, corrisponde a:
 - m 20,0 dalle sponde del torrente Lys;
 - m 15,0 dalle sponde dei corpi idrici principali classificati come significativi o di particolare pregio;
 - m 10,0 dalle sponde naturali od artificiali di tutti gli altri corpi idrici.

Art. 19 (Difesa del suolo)

1. In tutto il territorio comunale opera la disciplina di cui alle NAPTP, art. 33, commi 1 e 4¹⁴⁶. E' comunque sempre consentita, ove tecnicamente efficace e compatibilmente con la disciplina d'uso delle aree a diversa pericolosità idrogeologica di cui alla legislazione regionale vigente, fatta salva l'impossibilità di delocalizzare e verificato il grado di funzionalità dell'infrastrutture e l'adeguatezza del livello di sicurezza così conseguito in relazione all'uso e alla destinazione delle infrastrutture e degli insediamenti:

- a) la realizzazione di interventi pubblici per la messa in sicurezza di insediamenti e di importanti infrastrutture, anche quando non sia possibile l'osservanza delle disposizioni di cui alle NAPTP, art. 33, comma 1; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile;
- b) la realizzazione di interventi privati per la messa in sicurezza di fabbricati, infrastrutture o aree; la realizzazione deve in ogni caso impiegare le soluzioni di minore impatto ambientale possibile.

2. In tutto il territorio comunale negli interventi di costruzione si seguono le seguenti modalità esecutive¹⁴⁷:

- a) le superfici di terreno denudato vanno tutte rinverdate dovunque è possibile, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti; va pure favorito l'inerbimento delle superfici non edificate, ivi comprese le piste di sci, mediante specie perenni locali, a radici profonde e molto umificanti;
- b) l'impermeabilizzazione dei suoli deve essere ridotta alla misura strettamente indispensabile curando comunque lo smaltimento delle acque in modo tale da renderle idonee dal punto di vista idrogeologico e ambientale e senza alterare la qualità del corpo idrico ricettore;
- c) per diminuire la velocità del deflusso superficiale delle acque, il ruscellamento sulle strade asfaltate va contenuto con sistemi di smaltimento frequenti e ben collocati in settori che non siano instabili o soggetti ad erosione e seguendo le modalità costruttive idonee ad evitare fenomeni di erosione concentrata ed aggravamenti dei fenomeni dei dissesti eventualmente presenti;
- d) per contenere la predisposizione all'erosione, gli interventi e gli accorgimenti sopraindicati devono risultare più attenti e intensi nei luoghi ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità a fenomeni erosivi.

¹⁴⁶ NAPTP, art. 33, comma 1.:

Fatte salve più specifiche prescrizioni delle presenti norme e del PRG, è vietato in tutto il territorio regionale:

- a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;
- b) costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreni ghiaiosi artificiali o altra idonea tecnologia;
- c) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;
- d) modificare il regime idrologico dei rivi montani, e di norma restringere gli alvei con muri di sponda e con opere di copertura; modificare l'assetto del letto mediante discariche; alterare la direzione di deflusso delle acque; deviare il per-corso dei rivi se non esistono motivazioni di protezione idrogeologica;
- e) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il conseguente deflusso;
- f) effettuare deversamenti delle acque di uso domestico sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza;
- g) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino corretta raccolta e adeguato smaltimento delle acque piovane.

¹⁴⁷ NAPTP, art. 33, comma 2

- e)
3. In tutto il territorio comunale sono inoltre stabilite le seguenti limitazioni:
- a) occorre evitare la realizzazione di aperture, prese d'aria o di luce e bocche di lupo poste raso terra, tenendole invece adeguatamente sollevate dal piano campagna, diversamente ne andrà garantita la tenuta stagna, tenendo anche conto, in particolare in settori di conoide, della pressione esercitata dal flusso di acque, soprattutto se caratterizzato da importante trasporto solido;
 - b) in settori di conoide e in generale in pendenza, evitare la realizzazione di rampe di accesso agli interrati con imbocco rivolto verso monte o comunque in grado di convogliare le acque all'interno dei locali. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, si raccomanda di proteggerne adeguatamente l'imbocco con cordoli e/o con adeguata canalizzazione grigliata;
 - c) nei settori di piana gli imbocchi delle rampe di accesso agli interrati andranno sempre protetti con cordoli e/o con adeguata canalizzazione grigliata;
 - d) nei locali interrati privi di sfogo naturale di dimensioni superiori ai 100 m² destinati al parcheggio di autoveicoli o al deposito di materiali di valore andrà prevista la presenza di pompe a immersione auto innescanti per l'evacuazione di eventuali afflussi che dovessero comunque verificarsi;
 - e) nei locali interrati privi di sfogo naturale occorre prevedere la collocazione in posizione sopraelevata rispetto al piano di calpestio di impianti essenziali per il fabbricato e di macchinari industriali o artigianali che in essi fosse necessario posizionare.
4. In tutto il territorio comunale le attività estrattive in cava sono definite dal piano regionale delle attività estrattive ¹⁴⁸ e soggette alle norme cogenti di cui alle NAPTP, art. 34, commi 3 e 5.

Art. 20 (Strumenti attuativi del PTP, che interessano il territorio comunale, e programmi di sviluppo turistico)

1. Il territorio comunale . interessato dallo strumento attuativo del PTP denominato PMIR 6 - Alte vie e altri itinerari escursionistici.
2. Alla formazione degli strumenti di cui al comma 1 provvede la Giunta regionale di propria iniziativa o per iniziativa dei comuni interessati per territorio ai sensi dell'art. 44 della l.r. n. 11 del 1998 e s.m.i..
3. Il programma di sviluppo turistico ¹⁴⁹ è finalizzato all'attuazione degli indirizzi del PTP, concernenti la valorizzazione delle risorse e delle peculiarità della località. Si applicano gli indirizzi di cui alle NAPTP, art. 27, comma 7, e artt 28 e 29.
4. Alla formazione del programma di sviluppo di cui al comma 3 provvede il Comune autonomamente.
5. Si applicano gli indirizzi di cui alle NAPTP, art. 28, comma 1.

¹⁴⁸ NAPTP, art. 34

¹⁴⁹ ai sensi della l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 47

Art. 21 (Perequazione urbanistica¹⁵⁰ e trasferimento della capacità edificatoria)

1. Le superfici fondiarie delle aree sciabili, se comprese in sottozona nelle quali è consentita l'esecuzione di insediamenti abitativi, produttivi o di servizio, sono computabili ai fini della determinazione delle superfici degli insediamenti realizzabili nelle rispettive sottozone.
2. Le aree comprese nelle fasce di rispetto di cui al comma 1 dell'art. 18, sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle aree esterne tra lotti contigui e comprese nella sottozona in cui si trovano.
3. Con atto notarile i proprietari possono cedere volontariamente e gratuitamente al Comune aree destinate dal PRG a servizi e attrezzature puntuali e a rete, trasferendo la capacità edificatoria di dette aree su altra area, sino a raggiungere una densità fondiaria (I) edilizia massima nell'area di utilizzazione (Imax) pari al doppio di quella ammessa in via ordinaria nella sottozona in cui si trovano nel rispetto del rapporto di copertura, delle altezze massime e delle distanze minime previste dalle presenti norme dal confine, dall'asse delle strade regionali e comunali e dalle costruzioni.
4. Le aree comprese in sottozona edificabili sulle quali incida un vincolo di inedificabilità per rischi naturali, valori paesaggistici o naturalistici ecc. sono computabili ai fini dell'edificabilità nelle aree esterne al vincolo e comprese nella sottozona in cui si trovano.
5. Il Comune può costituire un patrimonio pubblico disponibile composto da immobili per insediamenti residenziali e produttivi a sensi di legge.¹⁵²

¹⁵⁰ La perequazione urbanistica ha due obiettivi: il giusto trattamento dei proprietari di suoli urbani e la formazione, senza espropri, di un patrimonio pubblico di aree.

¹⁵² Lr 7 dicembre 1979, n. 73 - Norme per la creazione di un patrimonio pubblico disponibile costituito da immobili per insediamenti residenziali e produttivi

Titolo II - Disposizioni specifiche

Capo I- Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali

Art. 22 (Unità di paesaggio)

1. Le unità di paesaggio che interessano il territorio comunale ai sensi del PTP sono rappresentate nella tavola. M4 – *Analisi del paesaggio e dei beni culturali* e nella tavola P1. – *Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*; il presente PRG tutela e valorizza i sistemi di relazioni visive che caratterizzano dette unità, quali risultano indicate nella scheda del PTP relativa all'unità locale n. 29. denominata "*Basso Lys, da Gaby a Perloz*".

2. Le unità di paesaggio rappresentate nella tavola M4 – *Analisi del paesaggio e dei beni culturali* e nella tavola P1. – *Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali* riguardano i tipi seguenti¹⁵³, con le relative componenti caratterizzanti gli aspetti tipici (lettere) e specifici (*):

VD – fondovalle a sviluppo discontinuo con agglomerati:

- A - fascia fluviale con piane molto ristrette e con tratti rocciosi
- B - intervalli boscati
- C - piane prative all'ingresso di Lillianes da valle
- E - gole e rapide o cascate di affluenti
- * - sequenza di agglomerati lungo strada

BI – insediamento diffuso nel bosco di versante sinistro

- A - sequenze di terrazzi con hameaux o mayen nel bosco;
- B - boschi all'envers
- C - infrastrutture viarie lungo il versante
- D - percorsi storici intervallivi con la Valsesia (colle di Carisey)

VC - vallone a morfologia complessa con versanti pascolivi insediati:

- A - primo tratto di valle a V con versanti boscati
- B - tratto a sezione aperta con versante boscato e *adret* a prato pascolo coi terrazzi insediati

3. Le determinazioni urbanistiche del presente PRG relative alle diverse sottozone, alle opere infrastrutturali e ai servizi tengono conto delle unità di paesaggio di cui al comma 2 e dei relativi specifici sistemi di relazioni visive richiamate al comma 1. In ogni caso, i piani urbanistici di dettaglio, i piani di settore e i progetti edilizi devono dare conto delle unità di paesaggio da essi interessati e disporre azioni e/o attenzioni per la tutela e valorizzazione delle unità medesime.

¹⁵³ PTP Schede pe Unità Locali, pagg. 85,86,87,88,89

Art. 23 (Componenti strutturali del paesaggio)

1. Nella tavola P1. – *Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali* sono evidenziate, ai sensi del PTP, le seguenti componenti strutturali¹⁵⁴ del paesaggio riconosciute nel territorio comunale:

- a) i laghi: de Lace e Carisey;
- b) i torrenti: a valle di les Ortes e di le Sarron, de Laz., Verney e Borrel, Foby, Marsura, Lys, Theilly, Bouroz e Giassit;
- c) la cascata sul torrent de Bouroz;
- d) l'agglomerato di Lillianes quale "ville";
- e) gli agglomerati di Fey, le They dessus, Vers-Chessun, le Mont-du-Suc, Suc-dessus, la Barbiat, les Salàs, la Las, les Curtes, Vérigoz, le Fangeas, le Mattet, Les Costey, Partejoux, les Choulère, les Granges, les Tétons, le Molinier, Vers-Sénéchaz, Vers-Russy, Berlechu, le Mont-Cervier, Vers-Vallomy, Vers-Rives, Vers-Piattaz, Vers-Fey, Pérapienaz, Traversagne, Le Miriou, Vers-Riasseul e Couleraz quali "hameaux";
- f) le aree di valore archeologico: l'areale di frequentazione di epoca pre-protostorica in localit. Plan des Sorcières; il ponte storico e l'areale di pertinenza dell'attuale chiesa parrocchiale di San Rocco a Fey;
- g) i beni culturali isolati di importanza minore: il ponte di Lillianes, la chiesa parrocchiale di San Rocco a Fey, la miniera di Revers e la cappella di Sainte-Marguerite a Partejoux;
- h) i monumenti isolati: indicare oratori, cappelle, chiese, castelli, ponti, mulini, ... , a titolo indicativo non esaustivo:
 - la canonica a Fey;
 - la cappella di San Giacomo e San Filippo al Capoluogo;
 - la cappella della Visitazione della Vergine a Vallomy;
 - la cappella della Santissima Trinit. a Montet;
 - la cappella di San Pietro in Vincoli a Vers-Riasseul;
 - la cappella della Madonna delle Grazie a le Mont-du-Suc;
 - la cappella della presentazione della Vergine a Vers-Roby;
- j) i documenti isolati: indicare ad es. rascard, fontanili, ...
- k) gli edifici di pregio architettonico, storico e culturale isolati: tutti i fabbricati non ricompresi nelle lettere h) e j) costruiti prima del 1945, che si trovano in sottozone diverse da quelle di tipo A, sono riconosciuti come edifici storici tradizionali e vengono equiparati a edifici classificati di pregio ambientale;
- l) le visuali particolari, punti di vista panoramici da:

¹⁵⁴NAPT, art. 30, comma2 . Tra l'altro : Laghi. Torrenti. Cascate e gli altri elementi principali del sistema idrografico. Versanti terrazzati, i sistemi dell'appoderamento agricolo tradizionale di coerente e consolidato impianto, nonché gli alberi monumentali e le macchie arboree di eccezionale rilevanza paesistica. Gli agglomerati d'interesse storico artistico, documentario o ambientale con le relative attrezzature, nonché i beni culturali isolati costituenti emergenze o fulcri essenziali di riferimento visivo. Aree di specifico interesse paesaggistico. Beni culturali isolati di rilevanza maggiore, media e minore. Visuali particolari. Monumenti o documenti Percorsi storici . Margini edificati degli agglomerati storici individuati nelle unità locali.

1) valle del Capoluogo;

2) ponte di Lillianes;

3) Sainte-Marguerite;

m) i percorsi storici: dal Capoluogo, attraversando sul ponte storico, a Vers-Fey (PS01), da Pérapianaz a le Miriou (PS02), da Fey a le Mont-Cervier (PS03), da Vers-Foby a Perloz (PS04), da Vers-Roussy a Vers-Riasseul (PS05), da Vers-Riasseul a Berlechu (PS06), da Vers-Roby a sopra Carisey (Fontainemore) (PS07), da Vers-Roby ai Suc (PS08), da le Fangeas a Vérigoz (PS09) e da les Granges a le Molinier (PS10);

n) i rus a cielo aperto, definiti al catasto Roggia di They (Ru01), di Jans (Ru02), dei Moulins (Ru03), di Herera (Ru04), Baretta (Ru05) e Nuova (Ru06);

o) le creste, i picchi isolati, le selle, le forre, i bordi di terrazzo e gli elementi essenziali della struttura tettonica.

p) i boschi, le praterie alpine e i pascoli, con i relativi sistemi di percorsi e le infrastrutture;

q) i sistemi dell'appoderamento agricolo tradizionale, di coerente e consolidato impianto, quali i versanti terrazzati e le murgères: sopra il Capoluogo, a Crest, la Las, le Fangeas, Sainte-Marguerite, le Costey, le Croset, le Creuxde- Mussaz, le Praz-Pian, Verman, Cr.taz e Vers-Mignon..

2. Sulle componenti strutturali del paesaggio di cui al comma 1, è vietata l'esecuzione di interventi trasformativi che ne possano pregiudicare la visibilità e la riconoscibilità¹⁵⁵. Per i percorsi storici indicati sulla tavola P1 si richiama la disciplina di cui alle NAPTP, articolo 40.

3. Le opere di manutenzione idraulica sui canali irrigui, i rûs, le "brantse", rappresentati nelle tavole M4, P1, P3, ad esclusione dei reticoli al servizio dei singoli appezzamenti funzionalmente necessarie dovranno consentire, senza pregiudicare la funzionalità dei canali medesimi e la salvaguardia degli equilibri idrogeologici, un grado di percolazione delle acque atto a garantire il mantenimento dei biotopi dipendenti da tale fonte idrica. I principali rûs sono tutelati e valorizzati nelle loro caratteristiche tradizionali, anche mediante la manutenzione dei sentieri pedonali e ciclabili lungo il loro percorso e con adeguata segnaletica.¹⁵⁶

4. Sono elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali tradizionale da tutelare:

a) il reticolo dei percorsi storici e dei sentieri;

a) i versanti terrazzati costituiti da gradoni la cui altezza del fronte si pone nel rapporto tra circa 1/2 e circa 1/1 tra altezza del gradone e profondità dello stesso;

a) le murgères costituenti il muro di sostegno dei versanti terrazzati

¹⁵⁵ NAPTP art. 30 e 36 comma 9 e art. 38, commi 3 e 4

¹⁵⁶ NAPTP art. 26, comma 11

Art. 24 (Protezione delle bellezze naturali)

1. Nella carta motivazionale M5 “Carta dei vincoli paesaggistici e ambientali” e nella tavola prescrittiva P1 “Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali” sono indicate:

A - le aree tutelate per legge¹⁵⁷:

- a) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondit. di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi:
 - 1) lac de Lace, condiviso con il territorio Piemontese (quota parte)
 - 2) lac de Carisey sul comune di Fontainemore (quota parte)
- b) I fiumi, i torrenti e i corsi d’acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna:
 - 1) torrent Lys
 - 2) torrent de Theilly
 - 3) torrent de Bouroz
 - 4) torrent de Giassit (in parte)
- c) le montagne per la parte eccedente m 1.600 s.l.m.
- d) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorch. percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento.

2. Alle aree di cui al comma 1 si applicano le procedure di cui alle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni paesaggistici¹⁵⁸.

Art. 25 (Classificazione e disciplina degli edifici esterni alle sottozone di tipo A, considerati di valore culturale)

1. I monumenti, i documenti, gli edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale, esterni alle sottozone di tipo A, sono indicati nelle tavole P1 - *Tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali* ¹⁵⁹ o richiamati dalle presenti NTA. Tali beni sono di seguito elencati:

- a) monumenti, beni culturali di interesse minore, ¹⁶⁰ ¹⁶¹ integri o diroccati¹⁶², isolati o inseriti in contesti insediati¹⁶³ :
 - il Ponte di Lillianes C201, sottozona Eg13 (cod. 01)
 - la Miniera di Revers C 200. sottozona Eb5 (cod. 03)
 - la cappella della presentazione della Vergine a Vers-Roby sottozona Ba2 (cod. 05).

¹⁵⁷ d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 1

¹⁵⁸ d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, parte terza

¹⁵⁹ NAPTP, art. 36, comma 4; l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 52, comma 4, lettera c)

¹⁶⁰ (PTP tav. n. 3)

¹⁶¹ così definiti dal PTP che le rappresenta nella tavola

¹⁶² d.leg.vo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" art. 142 comma 1 e s.m.i.

¹⁶³ sono monumenti:

A1 - castelli, torri, cinte murarie, case forti e fortificazioni

A2 - reperti archeologici

A3 - ponti antichi e strutture viarie antiche

A4 - edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi

A5 - edifici la cui edificazione risale ad oltre 70 anni e appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti.

Nelle more della puntuale classificazione estesa a tutto il territorio sono classificati monumento (cat. A) tutti i beni sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone "A", collocati in qualsiasi altra zona di piano e per i quali siano chiaramente desumibili analoghe caratteristiche peculiari dei beni elencati e classificati monumento dai provvedimenti attuativi della n. 11 del 1998.

- b) documenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999¹⁶⁴, isolati o inseriti in contesti insediati:
- Fontanili/vasche in pietra presso l'alpeggio del "Truc";
 - Mulino in localit. Fey;
 - Pont du Revers – Envers-nei pressi della località Pine;
 - rascard, grenier, städel, edifici e manufatti comunitari situati nelle sottozone B, E, F realizzati con certezza in periodo anteriore al 1945, con caratteristiche proprie della tipologia specifica, che non abbiano subito trasformazioni successive e che conservino le caratteristiche originarie;
 - fontanili, lavatoi ed abbeveratoi, ovunque ubicati sul territorio comunale, realizzati con tipologia tradizionale in lastre monolitiche di pietra o in tavole squadrate in legno la cui datazione sia da far risalire antecedentemente al 1945;
 - nelle more della puntuale classificazione estesa a tutto il territorio sono classificati documento (cat. B) tutti i fabbricati sparsi, integri o diroccati, esterni alle zone "A", collocati in qualsiasi altra zona di piano e realizzati antecedentemente al 1945, qualora siano chiaramente desumibili analoghe caratteristiche peculiari degli edifici elencati e classificati documento dai provvedimenti attuativi della l.r. n. 11 del 1998.
- c) edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri o diroccati,¹⁶⁵ ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999, compresi i fabbricati situati nelle sottozone B, C, E, F, diversi da quelli individuati al punto b), realizzati con certezza in periodo anteriore al 1945, con caratteristiche proprie dell'architettura rurale, che non abbiano subito trasformazioni successive e che conservino le caratteristiche originarie . ¹⁶⁶

2. Per i fabbricati di cui alle lettere a) e b) del comma 1, qualsiasi intervento deve ottenere la preventiva autorizzazione della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali e trovano applicazione le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione¹⁶⁷.

3. Sugli edifici di cui al comma 1 sono ammessi gli interventi di seguito indicati:
- relativamente ai monumenti e ai documenti - manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
 - relativamente agli edifici di pregio - manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo. La ristrutturazione . ammessa con le limitazioni di cui al successivo comma 16;

¹⁶⁴ sono documenti:

B1 - rascard, grenier

B2 - edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili - come individuati al comma 8 del presente articolo - e lavatoi)

B3 - edifici produttivi e connessi alle attivit. produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere ed edifici o manufatti correlati all'attivit. estrattiva, centrali idroelettriche)

B4 - edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico (es. alberghi di inizio secolo XX), rappresentativo, politico, sociale, militare e connessi a particolari momenti o eventistorici.

¹⁶⁵ Per edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale si intende qualsiasi immobile o insieme di immobili che, non rientrando nelle precedenti categorie, presenti comunque la contestuale presenza di alcuni tra i seguenti elementi, che li distingua in relazione agli aspetti storici, culturali, architettonici od ambientali: tipo di materiali, articolazioni volumetriche, tipo di strutture, organizzazione distributiva, presenza di elementi stilisticamente e storicamente databili e che ne determinino un'insieme tipologico e compositivo emergente rispetto al contesto in cui si situano.

¹⁶⁶ Vedere legge regionale 10 aprile 1998, n. 13.

¹⁶⁷ l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 95, comma 2 e 2bis

- relativamente ai diroccati assimilabili a documento o edifici di pregio - manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione con le limitazioni di cui al successivo comma 16, nonché interventi di ricostruzione nel rispetto delle preesistenze dimostrate con le modalit. di cui alla l.r. n. 11 del 1998, art. 52, comma 4, lettera e) e s.m.i.;

4. Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1, e nelle relative aree di pertinenza F1¹⁶⁸ sono soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali¹⁶⁹, nonché alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 37 delle NAPTP, fermo restando che gli interventi di restauro devono tendere:

- a) a eliminare gli usi impropri o degradanti;
- b) a favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
- c) a ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni (ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso);
- d) a migliorare la fruibilità sociale e la leggibilità nell'ambito del contesto;
- e) a salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologiche e architettoniche di valore documentario;
- f) a interessare gli edifici nella loro interezza o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto in ordine quantomeno, ai prospetti visibili da suolo pubblico;
- g) a destinare gli organismi edilizi ad usi ed attivit. compatibili con l'esigenza di tutela delle caratteristiche tipologicoarchitettoniche degli immobili.

5. Sugli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1, sono da escludere, salvo casi particolari, usi che possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggono i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi¹⁷⁰.

6. Gli edifici di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere soggetti ad usi di privati purchè delle parti aventi interesse storico o culturale sia assicurata la visitabilità¹⁷¹; essi sono soggetti alle disposizioni richiamate e disposte dal comma 4.

7. Le aree libere degli edifici di cui al comma 1, lettere a) e b), sono inedificabili: sui bassi fabbricati accessori su di esse esistenti, salvo la loro rimozione ritenuta opportuna dalle strutture regionali competenti in materia di tutela di beni culturali, sono ammessi interventi di manutenzione, risanamento conservativo, restauro ed adeguamento tipologico

8 Per gli edifici considerati di pregio storico-architettonico, di cui alla lettera c) del comma 1, si applicano le disposizioni della legislazione regionale per quanto attiene le norme di integrazione alle vigenti disposizioni statali in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione¹⁷²; per tale categoria di edifici la valutazione degli interventi ammessi spetta alla competenza della sola amministrazione comunale e della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, nel caso in cui il fabbricato ricadesse in un ambito tutelato o gravasse su questo la necessit. di parere a seguito di specifiche leggi regionali¹⁷⁴.

9. Nelle sottozone Eb, Ec, il recupero dei fabbricati che non permettano la realizzazione di una superficie utile abitabile (Su) superiore a quella prescritta per un alloggio monostanza ¹⁷⁵ è ammesso ed incentivato se subordinato alle seguenti condizioni:

¹⁶⁸ Si rimanda anche al successivo articolo 26.

¹⁶⁹ d.leg.vo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

¹⁷⁰ NAPTP art. 37, comma 4

¹⁷¹ NAPTP art. 28, comma 3; si tenga inoltre conto degli indirizzi di cui all'art. 24, comma 6 NAPTP

¹⁷² legge regionale 6 aprile 1998, n. 11, art. 95, comma 5

¹⁷⁴ legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 e legge regionale 4 agosto 2009, n. 24

¹⁷⁵ D: Min. 5 luglio 1975, art. 3

- a) se ad uso stagionale temporaneo limitato ad un periodo inferiore a 180 giorni l'anno (da dichiarare in sede di domanda di concessione edilizia) possono essere destinati ad abitazione temporanea¹⁷⁶;
 - b) se utilizzabili per un periodo superiore a 180 giorni l'anno possono essere destinati a far parte di strutture ricettive alberghiere od extralberghiere organizzate, quali¹⁷⁷:
 - 1. albergo diffuso;
 - 2. posti tappa escursionistici (dortoirs);
 - 3. esercizi di affittacamere;
 - 4. villaggi turistici;
 - c) che siano applicate le disposizioni di cui alla legge regionale 11/98, art. 52, comma 4 che non vedano nelle presenti norme maggiori limitazioni;
 - d) non è richiesta la realizzazione di impianti di riscaldamento, di allacciamenti elettrico e stradale e di parcheggi;
 - e) devono disporre durante il periodo di utilizzazione di un rifornimento idrico minimo, avente i requisiti comprovati di potabilità, certificato periodicamente ai sensi di legge, pari a 200 litri/giorno ;
 - f) devono essere dotati di un servizio igienico essenziale ¹⁷⁸ confluyente in un impianto di depurazione, chiarificazione e smaltimento delle acque nere oppure in un serbatoio svuotabile di adeguate dimensioni;
 - g) non sono ammessi ampliamenti planimetrici emergenti;
 - h) devono garantire la massima igienicità in ordine all'isolamento dal terreno ed ai ricambi di aria.
10. Relativamente alle norme in materia di altezza minima e di requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione, sui fabbricati classificati, interni od esterni alle sottozone di tipo A, si applicano le disposizioni riferite alle sottozone di tipo A.¹⁷⁹
11. Gli elementi decorativi di notevole pregio, quali affreschi, stemmi, graffiti, ¹⁸⁰ devono costituire oggetto di tutela mediante interventi di restauro conservativo che seguono le procedure di legge.
12. I percorsi storici costituiscono beni culturali oggetto di tutela e valorizzazione; la relativa disciplina degli usi e degli interventi ammessi è contenuta nel successivo art. 27 delle N.T.A. Relativamente al percorso che dal Capoluogo conduce a Carisey di Fontainemore, anche all'art. 26 delle NTA.
13. Gli interventi sui fontanili e sugli abbeveratoi tradizionali classificati "documento", in quanto costituenti infrastrutture oggetto di tutela e valorizzazione, devono tendere alla salvaguardia delle specifiche caratteristiche tipologiche, costruttive e dei materiali costitutivi favorendone la fruibilità e la leggibilità nell'ambito del contesto nei quali essi sono inseriti; tali interventi sono assoggettati all'autorizzazione da parte della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali.
14. Nel caso di individuazione di beni archeologici e di rinvenimento fortuito di reperti archeologici si applicano le disposizioni di legge.¹⁸¹

¹⁷⁶ art. 10, comma 6

¹⁷⁷ l.r. 29 maggio 1996, n. 11, Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere

¹⁷⁸ dotato di doccia, vaso e lavabo

¹⁷⁹ l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e smi, art. 95, commi 2, 3 e 5

¹⁸⁰ d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 11, comma 1, lettera a

¹⁸¹ l.r. 10 giugno 1983, n. 56 e smi, art. 6

15. Gli interventi sugli edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, anche se non ricompresi in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ma afferenti la l.r. n. 21 del 2008 e la l.r. n. 24 del 2009 sono da subordinare al parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela storica e paesaggistica.

16. In generale, per gli edifici di cui alla lettera c) del comma 1, si applicano le disposizioni seguenti:

- a) un sottotetto esistente, se non ha già preventivamente l'altezza media regolamentare prescritta o non ha già destinazione abitativa, non può essere oggetto di ampliamento in elevazione per essere reso agibile;
- b) l'ampliamento in elevazione per l'adeguamento igienico-sanitario dei vari piani deve essere contenuto nel minimo indispensabile;
- c) gli ampliamenti in elevazione ammissibili devono essere effettuati tenendo conto dei materiali e delle caratteristiche tradizionali preesistenti;
- d) i progetti e gli interventi edilizi devono rispettare quanto segue:
 - utilizzare le strutture portanti esistenti interne ed esterne; ove tali strutture debbano essere integrate per effettuare degli ampliamenti consentiti nel presente articolo, o da norme vigenti, o per ripristinare tratte murarie deteriorate o, nei casi estremi, per ricostruire parzialmente le strutture medesime, le opere, quanto ai materiali usati, alle tecniche costruttive impiegate e, ove nel caso, all'organizzazione dei volumi, devono armonizzarsi con le tipologie esistenti;
 - realizzare interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo di porzioni di fabbricato totalmente in legno non pu., di norma, comportare lo smontaggio e il rimontaggio delle strutture lignee; tuttavia, solo nel caso in cui sia dimostrata la reale necessità di rinnovare alcuni elementi fortemente degradati e tali da pregiudicare la staticità delle strutture, è possibile smontare l'organismo edilizio, sostituendo gli elementi lignei irrecuperabili;
 - conservare, ove presenti, gli elementi caratteristici di finitura esterna (intonaci, porte, finestre, balconi, camini, ecc.); inoltre, l'intervento deve tendere alla loro integrazione, senza l'introduzione per le parti mancanti di elementi fittizi;
 - è ammessa la ristrutturazione con le limitazioni di cui ai punti precedenti del presente comma 16 nonché con interventi volti a preservare, conservare e recuperare i seguenti elementi architettonici di pregio:
 - le volte;
 - gli orizzontamenti lignei di particolare fattura;
 - i collegamenti verticali interni in pietra (scale particolari o a chiocciola);
 - i forni o le macine ad uso privato;
 - gli atri, gli androni e/o le aree comuni;
 - le teste di camino e i camini interni di particolare rilevanza e pregio;
 - l'orditura primaria della copertura, qualora questa sia recuperabile e presenti capriate o elementi con iscrizioni;
 - qualsiasi altro elemento di particolare pregio che emerga in fase di rilievo.

17. Sugli edifici diroccati presenti in aree esterne alle sottozone A, sono ammessi gli interventi possibili sulle analoghe strutture presenti nelle sottozone A. Inoltre, se si tratta di edifici diroccati assimilabili a documento (DB) o presenti in aree sottoposte a tutela paesaggistica, sarà necessario ottenere la preventiva autorizzazione delle strutture regionali competenti in materia di beni architettonici o paesaggistici. Non è ammesso il recupero in aree soggette a calamità naturali o inedificabili per altri vincoli di legge.¹⁸²

¹⁸² d.lgs 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, comma 1

Art. 26 (Aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico)

- 1 Le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico sono individuate nelle tavole P1 (tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali) e P4 (zonizzazione, servizi e viabilità del PRG).
2. Alle aree di cui al comma 1 si applicano in generale le norme di tutela vigenti..¹⁸⁵
3. Le aree di particolare interesse, individuate nelle tavole di cui al comma 1¹⁸⁶, sono del tipo:
 - F1 – Aree di pertinenza di monumenti e documenti ed edifici di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale;
 - F2 - Aree di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale
4. Per le aree F1 di pertinenza dei monumenti e documenti non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale. Ogni intervento è subordinato al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni architettonici.
5. Per le aree F1 di potenziale interesse archeologico di seguito elencate, ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici; ponte storico e areale di pertinenza dell'attuale chiesa parrocchiale di San Rocco.
6. Per le aree F1 di pertinenza di edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale e per le aree F2 di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale non sono ammessi interventi trasformativi che possano pregiudicare la percezione e fruizione del bene principale o del valore intrinseco dell'area stessa.
7. La seguente area di potenziale archeologico, individuata come LM, è sottoposta a speciale limitazione e ogni attività di modifica del sottosuolo è subordinata al preventivo parere della struttura regionale competente in materia di tutela dei beni archeologici:
 - areale di frequentazione di epoca pre-protostorica in località Plan des Sorcières.
- 8 Nelle medesime tavole di cui al comma 1 sono indicati, altresì, gli elementi del paesaggio agrario tradizionale ritenuti significativi (terrazzamenti); in tali aree non sono ammessi interventi che ne comportino la soppressione o l'alterazione.
9. Il percorso storico (PS07 – solo nei tratti non interessati dalla strada asfaltata) che dal capoluogo porta a Carisey di Fontainemore, passando per i nuclei storici dell'Envers, in virtù della sua valenza intervalliva e dell'importanza a livello storico, presenta un interesse storico-paesaggistico. Ogni intervallo è assoggettato al parere preventivo della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio ad esclusione delle normali operazioni legate alla manutenzione stessa del tracciato storico..¹⁸⁷

¹⁸⁵ d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; l.r. 10 giugno 1983, n. 56; l.r. 11 aprile 1998, n. 13, art. 40 Norme di attuazione.

¹⁸⁶ Ai sensi della Delibera di Giunta Regionale 15 febbraio 1999 n. 421

¹⁸⁷ art. 40 NAPTP

Art. 27 (Percorsi storici)

1. I percorsi storici sono individuati nelle tavole P1 - "Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio". Inoltre, nella tavola P1 .individuato il percorso storico intervallivo di particolare interesse storico e paesaggistico, meritevole di specifica tutela¹⁸⁸, che dal Capoluogo porta a Carisey di Fontainemore (PS07).
2. Per la conservazione e la valorizzazione della rete dei percorsi storici di cui al comma 1, non sono ammessi interventi che possano determinare interruzioni o significative modificazioni sia al tracciato che agli elementi architettonici e tipologici rispettivi.
3. I progetti di interventi che interferiscono con le reti dei percorsi storici devono garantire l'esecuzione di tutte le opere dirette alla loro conservazione e alla loro fruibilità.
4. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici devono fondarsi su adeguate ricerche e rilievi storici e topografici estesi anche al relativo contesto territoriale¹⁸⁹.
5. Negli interventi di manutenzione e recupero della rete viaria storica, i materiali, la tipologia e i sistemi costruttivi utilizzati per le pavimentazioni, i muri di sostegno e le recinzioni devono essere quelli presenti nell'area d'intervento o con caratteristiche similari.¹⁹⁰
6. Gli interventi di recupero e valorizzazione dei percorsi storici, nei tratti in cui gli elementi storici sono riconoscibili, di cui al comma 1, nonché quelli direttamente interferenti con i tracciati stessi, in quanto beni culturali,¹⁹¹ sono sottoposti alla tutela di legge¹⁹² e necessitano, quindi, di autorizzazione.

¹⁸⁸ art. 26 NTA

¹⁸⁹ NAPTP, art.37 commi 5 e 6

¹⁹⁰ Art. 21, comma 4, NAPTP

¹⁹¹ l.r. 11 aprile 1998, n. 13, art. 37, comma 1, Norme di Attuazione

¹⁹² d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

Capo II- Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica

Art. 28 (Trasporti)

1. Nella tavola P4 - “Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG” sono indicati gli interventi¹⁹³ diretti alla riqualificazione delle reti della viabilità ordinaria, con aumento delle connessioni tra le reti medesime, e precisamente:

- a) adeguamenti di tratte di strada comunale come evidenziati all’art. 33;
- b) creazione di percorsi pedonali e recupero dei percorsi storici;

2. Nella stessa tavola P4 - “Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG” sono indicate le principali aree a parcheggio pubblico coperte o scoperte, come individuate nell'allegato SERILO:

Art. 29 (Sorgenti, pozzi)

1. Nelle tavole P3 – *Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica* sono indicate le captazioni di “acque per consumo umano” dei soggetti gestori dei servizi acquedottistici sia pubblici che privati e di chiunque fornisca acqua a terzi attraverso impianti idrici autonomi¹⁹⁴ e le relative zone di tutela assoluta, di rispetto e di protezione¹⁹⁵ ai sensi della legislazione in materia di tutela delle acque destinazione al consumo umano, distinguendo le sorgenti dai pozzi, nonché le relative opere di stoccaggio. Nelle tavole medesime sono indicate, altresì, le sorgenti o punti di emergenza delle “acque minerali naturali”, “acque termali” e “acque di sorgente”.

2. Le zone di tutela assoluta delle risorse idriche di cui al comma 1 e indicate nella carta di cui al comma 1 devono essere adeguatamente protette e adibite esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio¹⁹⁶; l’accesso alle opere di presa e pozzi è consentito esclusivamente al personale addetto al fine di evitare eventuali incidenti.

3. Nelle zone di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1 opera la disciplina prevista dalla vigente legislazione¹⁹⁷ ed in particolare operano le NAPTP art. 35, comma 9. In ogni caso sono vietati l’insediamento dei centri di pericolo e lo svolgimento delle attività seguenti:

- a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;
- b) accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- e) aree cimiteriali;
- f) apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

¹⁹³ NAPTP, art. 20

¹⁹⁴ Dlgs 2 febbraio 2001 n. 31 e smi - Art. 2

¹⁹⁵ D. Lgs.vo 152/2006 e smi - art. 21

¹⁹⁶ D. Lgs.vo 152/2006, art. 21, comma 4 modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000

¹⁹⁷ D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, modificato dal D. Lgs.vo n. 152/2006, l.r. 4 aprile 1998, n. 11, art. 42, e Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999 n. 792/XI, allegato B

- g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche qualitative della risorsa idrica;
- h) gestione di rifiuti;
- i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- j) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli¹⁹⁸ ;
- k) pozzi perdenti¹⁹⁹ ;
- l) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. È comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta ²⁰⁰ ;
- m) edificazione di stalle e realizzazione di allevamenti di bestiame^{201 202 203 204};
- n) sbancamenti profondi e permanenti che modifichino la morfologia del sito con alterazione del reticolo idrografico superficiale e che interessino gli iter di percolazione della falda di subalveo o di versante ²⁰⁵;
- o) Gli insediamenti e le attività preesistenti elencati nelle lettere b) e) h) i) j) devono essere adeguatamente isolati affinché non si producano dispersioni nel suolo; gli insediamenti e le attività preesistenti elencati nelle lettere a) c) l) saranno delocalizzati ed inseriti in una zona di rispetto allargata a monte dell'isocrona centoventi giorni²⁰⁶.
- p) Si applicano del disposizioni finalizzate alla protezione da ogni pericolo di inquinamento o danneggiamento delle sorgenti o punti di emergenza delle “acque minerali naturali”, “acque termali” e “acque di sorgente”, elencati nell'autorizzazione regionale all'utilizzazione ²⁰⁷.

¹⁹⁸ d. leg.vo 11 maggio 1999, n. 152,... tutela delle acque dall'inquinamento art. 21, comma 5, modificato dal D.Leg.vo 18 agosto 2000

¹⁹⁹ d. leg.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 21, comma 5, modificato dal D.Leg.vo 18 agosto 2000

²⁰⁰ d. leg.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 21, comma 5, modificato dal D.Leg.vo 18 agosto 2000

²⁰¹ Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 3, lett. b)

²⁰² Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. II, par. B, punto 1, lett. c)

²⁰³ d. leg.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 21, comma 6, modificato dal D.Leg.vo 18 agosto 2000

²⁰⁴ Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 88/77/CEE; D.Leg.vo 25 gennaio 1992, n. 105; Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542; D. Leg.vo 4 agosto 1999, n. 339; l. 24 ottobre 2000, n. 323; D.Leg.vo 4 agosto 1999, n. 339

²⁰⁵ Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. II, par. B, punto 1, lett. c)

²⁰⁶ D. Leg.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 21, comma 6, modificato dal D.Leg.vo 18 agosto 2000

²⁰⁷ Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee 15 luglio 1980 – 80/777/CEE e sm; D.Leg.vo 25 gennaio 1992, n. 105 e sm; Decreto del Ministero della Sanità 12 novembre 1992, n. 542 e sm; D. Leg.vo 4 agosto 1999, n. 339; l. 24 ottobre 2000, n. 323; D.Leg.vo 4 agosto 1999, n. 339; Direttiva 2003/40 CE 16 maggio 2003

6. Sono da sottoporre a specifica verifica per valutarne l'influenza sulle caratteristiche di qualità delle acque da destinare al consumo umano ai sensi della normativa in materia di risorse idriche²⁰⁸:

- a) fognature e impianti di trattamento dei reflui;
- b) edilizia residenziale e relative opere di urbanizzazione;
- c) opere viarie ed in genere infrastrutture di servizio;
- d) le pratiche agronomiche e i contenuti dei piani di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 3.²⁰⁹

7. Per le abitazioni esistenti e le attività in atto all'interno delle zone di rispetto e di protezione deve esserne verificata la compatibilità mediante adeguati approfondimenti relativamente alle dinamiche del flusso di alimentazione dell'emergenza idrica; tale studio individuerà gli interventi da assumere a salvaguardia della quantità e della qualità della risorsa idrica ad uso potabile nonché le cautele e gli accorgimenti per minimizzare il rischio di inquinamenti accidentali.²¹¹

8. Nella zona di rispetto delle risorse idriche di cui al comma 1, la nuova edificazione di infrastrutture e di edifici sarà consentita solo se compatibile con la sicurezza della risorsa idrica e comunque a seguito di specifico studio che attesti tale compatibilità e dia indicazione delle tutele e degli accorgimenti da adottare per minimizzare il rischio di incidentali inquinamenti. La verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente. È ammessa previa verifica della loro compatibilità con le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. La verifica di compatibilità è effettuata dal richiedente il titolo abilitativo e prodotta unitamente alla richiesta del permesso di costruire o di dichiarazione di SCIA edilizia.

9. Nelle zone di protezione delle risorse idriche di cui al comma 1 opera la disciplina di legge^{212 213}.

10. Con riferimento alle opere di stoccaggio interrate è stabilita una zona di tutela assoluta ai sensi²¹⁴ di legge.

11. Nella tavola P3 – *Elementi, usi e attrezzature con particolare rilevanza urbanistica* sono indicate le reti principali di adduzione dell'acquedotto comunale.

12. La progettazione delle opere di captazione, di accumulo e di carico idrico deve garantire il miglior inserimento delle stesse negli ambienti direttamente interessati.

Art. 30 (Corsi d'acqua naturali, canali, vasche di carico, canali irrigui, rûs, "brantse")

1. Ferme restando le maggiori limitazioni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla²¹⁵ legge ai lati dei corsi d'acqua naturali valgono le limitazioni d'uso previste per le fasce così come definite dalla legge.²¹⁶

²⁰⁸ D. Leg.vo 11 maggio 1999, n. 152,

²⁰⁹ Deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 4, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, modificato dal D. Lgs.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 21, comma 8

²¹¹ Deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 4, D. Leg.vo 2 febbraio 2001, n. 31 e sm.

²¹² D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, modificato dal D. Lgs.vo 11 maggio 1999, n. 152, art. 21, l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 42, e Delibera del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B

²¹³ Deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1999, n. 792/XI, allegato B, cap. I, par. A, punto 4

²¹⁴ art. 42, commi 1 e 2, della l.r. 11/98.

²¹⁵ l.r. 6 aprile 1998, n. 11, artt. 36 e 41 come sostituito dall'art. 14 della l.r. 12 giugno n. 17

²¹⁶ art. 41, l.r. 11/1998 come sostituito dall'art. 14 della l.r. 12 giugno n. 17

2. Ai lati dei canali artificiali a cielo libero e delle vasche di carico a cielo libero e a quota di campagna, indicati nella Tavola P3 – *Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*, è vietata la realizzazione di manufatti ed edifici che possano comprometterne la stabilità; occorre inoltre garantire la possibilità di manutenzione dell'opera stessa e assicurare adeguati livelli di sicurezza per le persone, anche prevedendo la realizzazione di manufatti quali recinzioni e simili. In ogni caso i progetti di interventi previsti ad una distanza dal ciglio del canale o dal perimetro delle vasche inferiore a m 10,00, sono accompagnati da una relazione che illustri le valutazioni effettuate e le misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

3. Relativamente ai canali irrigui, ai rûs, alle “brantse”, oltre alle misure adottate per il rispetto delle disposizioni di cui al comma 2, si deve tenere conto del loro valore storico culturale.

4. Le indicazioni della relazione di cui al comma 2, sono valutate in sede di istruttoria del progetto. L'esito positivo di tale istruttoria è condizione necessaria per la conclusione favorevole del procedimento abilitativo.

5. I corsi d'acqua naturali, i canali, le vasche di carico, i canali irrigui, i rûs individuati dal PRG sono:

RUS/ROGGIE IN RIVA SINISTRA LYS

- 1 - di Salé da Torrente Verney a Salé
- 2 - di Iangeas da Rio delle Grangie a Mattet
- 3 - di They da Lys a Lys
- 4 - dei molini da Lys a Lys
- 5 - di Bouro (Borey) dal torrente Bouro
- 6 - di Herrera dal torrente Verney a torrente Lys
- 7 - del mulino
- 8 - di Chichal dal torrente Verney a Le Chical
- 9 - di Bonesôre dal torrente Verney a Perloz
- 10 - di Roby dal torrente Verney a Vers-Roby
- 11 - di Chessun dal torrente Verney a Vers Chessun
- 12 - di Roby-Crest dal torrente Verney a Crest
- 13 - di Rovine dal torrente Verney a Crest
- 14 - di Pra dal mulino a Pra
- 15 - Bella Italia (Le Chichal)
- 16 - Roubly Inferiore

RUS/ROGGIE IN RIVA DESTRA LYS

- 17 - Baretta da torrente Lys a Foby
- 18 - Nuovo da torrente Theilly a Chichal e al torrente Chinchiré
- 19 - Vieilla
- 20 - di Russey/Chenecha
- 21 - di Berlechuz

RUSCELLI NATURALI

- 1 - Rio delle Grangie
- 2 - Rio Chinchiré
- 3 - Rio Goutrousa al confine nord
- 4 - de Foby
- 5 - Marsura

- 6 - de Lazé
- 7 - de Verney
- 8 - de Borrel
- 9 - de Chassun

Art. 31 (Reti di trasporto e distribuzione dell'energia)

1. In tutto il territorio comunale, fatte salve eventuali prescrizioni di divieto relative alle diverse sottozone di cui al Capo IV e al Titolo II, Capo VII, sono ammessi:
 - a) la realizzazione di reti di distribuzione di gas e dei relativi depositi centralizzati, per nuclei frazionali o altri ambiti edificati o edificabili;
 - b) la riattivazione, il potenziamento e la costruzione di piccoli e medi²¹⁷ impianti idroelettrici;
 - c) l'installazione di impianti a pannelli solari, foto-voltaici e eolici purché paesaggisticamente e architettonicamente inseriti nel contesto territoriale e edilizio; in ogni caso si devono considerare gli indirizzi di cui alle linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ²¹⁸
 - d) La manutenzione straordinaria di impianti idroelettrici, con eventuale costruzione di piccoli fabbricati di servizio.
2. In tutto il territorio comunale è ammessa:
 - a) l'obbligatorietà, fatte salve comprovate esigenze tecniche di sicurezza, la razionalizzazione delle linee di trasporto di energia elettrica con cavi interrati nelle aree di specifico interesse naturalistico, paesaggistico, storico o archeologico nonché nelle aree, nei percorsi, nei punti panoramici individuati nella tavola P1 – *Carta della tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali* e negli agglomerati di interesse storico, artistico, documentario e ambientale (sottozone di tipo A) ;
 - b) la sistemazione delle linee di trasporto di energia elettrica a bassa e media tensione, nelle aree urbane, in cunicoli ispezionabili;
 - c) la realizzazione di nuove cabine di trasformazione dell'energia elettrica in interrato o in posizioni visivamente defilate²¹⁹;
 - d) la realizzazione, nelle sottozone di tipo A, di impianti di utilizzo delle energie rinnovabili di tipo collettivo con concentrazione delle fonti di accumulo/trasformazione a margine degli abitati, in aree accuratamente individuate, in modo tale da risultare, per quanto possibile, defilate e di secondo piano rispetto alla frazione e ai coni di visuale privilegiati;
 - e) che, nelle sottozone di tipo A, gli impianti di utilizzo delle energie rinnovabili di tipo individuale devono garantire la mitigazione visiva delle apparecchiature rendendole omogenee ai normali elementi costruttivi (pannelli incassati a filo nelle falde del tetto o inseriti nei parapetti dei balconi, o di preferenza, appoggiati a muri contro terra o a terrazzamenti, o costituenti rivestimento, ecc.), così da limitarne l'impatto visivo e sfruttarne le prerogative architettoniche;
 - f) in tutte le sottozone, escluse quelle di tipo A, gli impianti di utilizzo delle energie rinnovabili devono garantire la mitigazione visiva delle apparecchiature.

²¹⁷ ai sensi del TU 1775/1933 sono ritenute grandi derivazioni quelle che hanno una potenza superiore ai 3.000 KW
Vedere art. 52

²¹⁸ D.G.R. n. 9 del 5 gennaio 2011

²¹⁹ NAPTP, art. 22, comma 2, lettera d)

Tuttavia, sul sedime dei percorsi storici individuati nella cartografia citata non è ammesso l'interramento di linee elettriche; mentre nelle aree di interesse archeologico gli interventi devono essere preventivamente sottoposti al parere vincolante dell'ufficio regionale competente in materia di beni archeologici.

3. Gli interventi non devono coinvolgere edifici classificati dal PRG "monumento" o "documento"; qualora, su parere delle strutture regionali competenti in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici, possa pregiudicarne la conservazione gli interventi che interessano edifici classificati "di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale" non devono pregiudicare l'integrità delle strutture originarie e la leggibilità delle loro caratteristiche storico-architettoniche.

4. Gli impianti eolici non sono ammessi né all'interno né in prossimità delle sottozone di tipo A e delle aree di specifico interesse storico, paesaggistico, culturale ed archeologico o in posizioni che producano un impatto visivo consistente; si applica comunque la norma vigente.²²⁰.

5. Le determinazioni progettuali e le modalità esecutive devono assicurare il miglior inserimento dei manufatti nell'ambiente e la ricomposizione del suolo e del soprassuolo alterati da opere ed attività provvisori.

6. Il Piano di classificazione acustica deve essere coordinato con il presente PRG.

Art. 32 (Impianti di trattamento delle acque reflue e fognature)

1. Nelle tavole P3 – *Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica* sono indicate le reti fognarie e gli impianti principali esistenti ed i relativi impianti di depurazione in funzione. I progetti di rifacimento, potenziamento, nuova realizzazione di tali reti devono tenere conto degli indirizzi del PTP ²²¹ nonché delle leggi e dei piani di settore²²².

2. Le fasce di rispetto relative alle infrastrutture di cui al comma 1 sono definite, ai sensi della normativa applicabile²²³, come segue:

- a) dal collettore fognario principale: m 3,00;
- b) dai rami secondari: m 1,50;

3. Lo smaltimento dei liquami sul suolo o nel sottosuolo provenienti da qualsiasi uso e attività avviene secondo le indicazioni della normativa applicabile per la tutela delle acque dall'inquinamento^{224 225 226}.

²²⁰ d. 10 settembre 2010 Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

²²¹ NAPTP, Art. 22, Comma 4

la riorganizzazione funzionale ed il completamento delle reti per la raccolta e l'adduzione a impianti di depurazione, delle acque nere;

la riorganizzazione ed il completamento delle reti per la raccolta, e l'adduzione nei corsi d'acqua naturali o nei canali irrigui, delle acque meteoriche cadenti sulle aree impermeabilizzate, nonché delle acque di drenaggio e dei fontanili;

la razionalizzazione e l'esecuzione degli impianti comunali e sovracomunali per la depurazione delle acque nere e il trattamento dei relativi fanghi, nel rispetto delle specifiche limitazioni disposte per la difesa del suolo e delle risorse primarie;

il controllo dell'efficacia intrinseca degli impianti di depurazione;

l'immissione dei reflui industriali nella rete fognaria delle acque nere civili previa depurazione e verifica dell'accettabilità ai sensi di legge;

la distribuzione degli impianti di depurazione in modo da tenere in conto le variazioni di carico in funzione di presenze turistiche saltuarie.

²²² l.r. 8 settembre 1999, n. 27

²²³ deliberazione della Giunta regionale 24 marzo 1999 n. 518/XI, Allegato A, Capitolo III Paragrafo B); in relazione alla geografia dei luoghi, il PRG stabilisce la dimensione e la qualità delle fasce di rispetto. Il Comune indica per ogni infrastruttura la misura della relativa fascia di rispetto.

²²⁴ Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5 -

4. L'ubicazione di fosse settiche è vietata a distanza inferiore a 10,00 metri dalle condotte destinate ad acqua potabile ²²⁷.

Art. 33 (Viabilità)

1. Nelle tavole P4 – Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG è indicata la rete stradale pubblica che è composta da ²²⁸:

- a) C - strade extraurbane secondarie (regionali);
- b) E - strade urbane di quartiere (regionali, comunali);
- c) F - strade locali (regionali, comunali, vicinali);
- d) F-bis - itinerario ciclopedonale (locale, urbano, extraurbano, vicinale). ²²⁹

2. La tabella indica le strade comunali di cui il presente piano prevede modificazioni e le nuove realizzazioni. La colonna 4 unitamente alla cartografia di piano indica le previsioni progettuali. Nella tabella sono inoltre indicate le strade non di proprietà comunale ma attraversanti il territorio comunale.

n.	Ente proprietario (1)	Nome (2)	Localizzazione (3)	Classificazione ai sensi del Codice della Strada (4)	Previsione di piano (5)
1	Regione	Strada regionale n. 44	dal confine con Perloz al confine con Fontainemore esclusa la traversa del capoluogo	Strada extraurbana secondaria	mantenimento del tracciato con sezione minima di m 7,00 ove possibile e dotazione di marciapiede della sezione minima di m 1,20 ove necessario.
2	Regione	Strada regionale n.44 Via Roma	traversa capoluogo	Strada urbana di quartiere	mantenimento del tracciato e dotazione di un marciapiede ove possibile
3	Comune	Strada di Santa Margherita	dalla strada Regionale a Santa Margherita	Strada locale	Riqualificazione con sezione massima di m 4,50 e dotazione di marciapiede della sezione minima di m. 1,20 in zona A ove possibile
4	Comune	Strada Les Graines	dalla strada comunale di Santa Margherita a Les Graines	Strada locale	Riqualificazione con sezione massima di m 4,50 e dotazione di marciapiede della sezione minima di m. 1,20 in zona A ove possibile
5	Comune	Strada Le Moler	dalla strada comunale di Les Graines a les Moler	Strada locale	Riqualificazione con sezione massima di m 4,50 e dotazione di marciapiede della sezione minima di m. 1,20 in zona A ove possibile
6	Comune	Strada del Suc	dalla strada comunale di Santa Margherita a Le Suc	Strada locale	Riqualificazione con sezione massima di m 4,50 e dotazione di marciapiede della sezione minima di m. 1,20 in zona A ove possibile

Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento,;

²²⁵ d. leg.vo 11 maggio 1999 . n.152 , modificato dal D.Leg.vo 18 agosto 2000

²²⁶ l. 10-5-1976 n. 319 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.

²²⁷ Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977, allegato 5,

²²⁸ d. leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada

²²⁹ l. 214/2003, art. 1, comma 1

7	Comune	Strada De L'Endret	dalla strada Regionale a Perapianaz	Strada locale	Riqualificazione con sezione massima di m 4,50 e dotazione di marciapiede della sezione minima di m. 1,20 in zona A ove possibile
8	Comune	Strada Vers Vallomy	dalla strada comunale de l'Endret a Vers Vallomy	Strada locale	Riqualificazione con sezione massima di m 4,50 e dotazione di marciapiede della sezione minima di m. 1,20 in zona A ove possibile
9	Comune	Strada Vers Sénèchaz	Dalla strada comunale de L'Endret a Vers Sénèchaz	Strada locale	Riqualificazione con sezione massima di m 4,50 e dotazione di marciapiede della sezione minima di m. 1,20 in zona A ove possibile
10	Comune	Strada Le Mont-Cervier	Dalla strada comunale de L'Endret a Le Mont - Cervier	Strada locale	Riqualificazione con sezione massima di m 4,50 e dotazione di marciapiede della sezione di m. 1,20 in zona A ove possibile
11	Comune	Strada Vers Foby	Dalla strada comunale de L'Endret a Vers-Foby	Strada locale	Riqualificazione con sezione massima di m 4,50 e dotazione di marciapiede della sezione minima di m. 1,20 in zona A ove possibile Il proseguimento da Vers-Foby a Pralung di Perloz non deve interessare la mulattiera storica
12	Comune	Strada Le Glair	Dalla strada comunale de L'Endret a Le Glair	Strada locale	Riqualificazione con sezione massima di m 4,50 e dotazione di marciapiede della sezione minima di m. 1,20 in zona A ove possibile
13	comune	Strade pedonali	Sui versanti orografici sinistro e destro	Itinerario pedonale	Larghezza massima di m.2,00 e minima di m. 1,20. Nel caso di sentieri e percorsi storici mantenere la sezione attuale, misurata con rilievi accurati
14	comune	strada Roby-They	da Vers Roby a They dessus	Strada locale	Nuova realizzazione con sezione massima di m 4,50 e dotazione di marciapiede della sezione minima di m. 1,20
15	comune	Strada La Barmottaz	da strada comunale per Santa Margherita a La Barbottaz	Strada locale	Nuova realizzazione con sezione massima di m 4,50
16	comune	strada La Barbiat	da strada comunale per Santa Margherita a La Barbiat	Strada locale	Nuova realizzazione con sezione massima di m 4,50
17	comune	strada Les Choulères	da strada comunale per Les Granges a Les Choulères	Strada locale	Nuova realizzazione con sezione massima di m 4,50
....					

3. Le nuove strade comunali, o gli adeguamenti di tronchi stradali carrabili esistenti, devono essere progettati e costruiti secondo quanto disposto dalle norme applicabili²³⁰, fatte salve le deroghe ammesse²³¹. Deve inoltre essere previsto un sistema efficace di raccolta e smaltimento delle acque superficiali e drenate.

²³⁰ decreto 5 novembre 2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade"

²³¹ d. leg.vo. 30 aprile 1992, n. 285, art. 13, comma 2

4. Si definiscono strade private di accesso le strade che collegano una strada pubblica a uno o più lotti edificati o edificabili.
5. Le strade private di accesso²³² a strutture con destinazioni residenziali, commerciali, produttive o di servizio devono possedere i requisiti seguenti, stabiliti in sede di concessione edilizia su proposta progettuale motivata, in relazione al volume e qualità del traffico atteso e alla sicurezza per la circolazione:
- a) carreggiata veicolare con corsie adeguate al volume del traffico e alle esigenze di sicurezza e scorrevolezza e sezione della carreggiata²³³ non inferiore a m 3,00; andamento piano-altimetrico adeguato al suolo con pendenze adeguate al volume del traffico (max 15%);
 - b) raccordi orizzontali e verticali idonei a garantire la visibilità durante l'innesto sulla strada pubblica;
 - c) sistema di raccolta delle acque mediante cunette e pozzetti di raccolta e scarico in ruscelli o canali superficiali;
 - d) illuminazione se la lunghezza supera i 50,0 metri;
 - e) segnaletica stradale a norma di Codice della Strada;
 - f) immissione in una strada pubblica;
 - g) dove necessario potranno essere previsti eventuali marciapiedi strutturati e dimensionati ai sensi della normativa sulle barriere architettoniche;
 - h) pavimentazione adeguate all'uso e alla tipologia della strada;
 - i) ringhiere, cunette, attraversamenti, incroci di dimensioni e qualità atte a soddisfare le normative e le esigenze di funzionalità.
6. Si definiscono strade private funzionali alle attività agro-silvo-pastorali quelle che hanno origine da strada pubblica o da altra strada privata e danno accesso a uno o più fondi agricoli.
7. Per le strade di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 opera la disciplina delle NAPTP, art. 21, commi 1 e 2.
8. Con riferimento alle strade comunali o vicinali carrabili e alle strade pedonali²³⁴ e percorsi ciclabili pubblici individuati nella tavola: P1 - *Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali*, al fine della salvaguardia dei percorsi medesimi, dovranno essere utilizzati, nelle operazioni di manutenzione straordinaria e ordinaria, materiali lapidei per le pavimentazioni e muri di sostegno in pietra attinenti per tipologia e sistemi costruttivi a quelli presenti nell'area d'intervento.
9. Non rilevante.
10. Non rilevante
11. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, alle strade regionali, comunali e vicinali si applicano le disposizioni seguenti:

²³² cfr. art. 6, comma 4, lettera c)

²³³ come definita dal Codice della strada

²³⁴ Le strade pedonali comprendono i sentieri di cui alle NAPTP, art. 37, comma 5, e quelli eventualmente individuati per iniziativa del Comune

strade	entro gli insediamenti previsti dal PRG ²³⁵	fuori dagli insediamenti previsti dal PRG ²³⁶	fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ²³⁷
C. strade extraurbane secondarie (strada regionale)	-----	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 ²³⁸	-----
E. strade urbane di quartiere (regionali, comunali)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 ²³⁹	-----	-----
F. strade locali (regionali, comunali, vicinali)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, < m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 ²⁴⁰	m 14,00 per strade <= m 8,00 m 27,50 per strade > m 8,00 ²⁴¹	-----

12. In attesa della classificazione delle strade ai sensi del nuovo codice della strada, nel caso di fabbricati agricoli o di interesse generale ubicati nelle sottozone di tipo E, possono fruire delle disposizioni di deroga ai sensi di legge ²⁴².

13. Nelle sottozone di tipo A, pur in assenza di strumenti attuativi, nella ricostruzione di edifici può essere mantenuta la distanza in atto dalle strade.

14. Le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal confine stradale, a seguito della avvenuta classificazione delle strade ai sensi del codice della strada, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti sono definite nella seguente tabella:

²³⁵ Ir 6 aprile 1998, n. 11 art. 99; Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I

²³⁶ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I

²³⁷ nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

²³⁸ distanza misurata dall'asse della carreggiata, Ir 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2

²³⁹ distanza misurata dall'asse della carreggiata, Ir 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

²⁴⁰ distanza misurata dall'asse della carreggiata, Ir 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

²⁴¹ distanza misurata dall'asse della carreggiata, Ir 11/98, art. 99, comma 1, lettera b), comma 2

²⁴² Ir 6 aprile 1998, n. 11 art. 99, comma 3

strade	entro gli insediamenti previsti dal PRG ²⁴³	fuori dagli insediamenti previsti dal PRG ²⁴⁴	fuori dai centri abitati ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dal PRG ²⁴⁵
C. Strade extraurbane secondarie (strada regionale)	-----	m 10,00 ²⁴⁶	m 30,00 ²⁴⁷
E. Strade urbane di quartiere (regionali, comunali)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 ²⁴⁸	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, < m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 ²⁴⁹	-----
F. Strade locali (regionali, comunali, vicinali)	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, < m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 ²⁵⁰	m 7,50 per strade <= m 5,00 m 9,00 per strade > m 5,01, <= m 8,00 15,00 per strade > m 8,00 ²⁵¹	m 20,00 (strade regionali e comunali) m 10,00 (strade vicinali) ²⁵²
F bis. Itinerario ciclopeditone	m 5,00 dall'asse	m 5,00 dall'asse	m 5,00 dall'asse

15. Le distanze minime da rispettare nella esecuzione di scavi, nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, nell'impiantare alberi, siepi e simili, lateralmente alle strade, in funzione della avvenuta classificazione delle strade, sono stabilite ai sensi del nuovo Codice della strada e relativo Regolamento²⁵³.

16. Le distanze minime da rispettare nelle curve fuori dai centri abitati in funzione della avvenuta classificazione delle strade sono definite dal nuovo Codice della strada e relativo Regolamento²⁵⁴.

17. Nelle fasce di rispetto a tutela delle strade sono ammessi gli interventi elencati alla lr 11/98, Capo II, artt. 39 e 40 e s.m.i. e quelli elencati nel Regolamento del Codice della strada²⁵⁵ ed in particolare:

- a) impianti per la distribuzione di carburanti, strutture ad essi accessorie ed attrezzature a servizio della circolazione;
- b) recinzioni, cancelli e pensiline che non ostacolino la piena visibilità del percorso stradale, dei bivi, degli incroci, delle aree di sosta e delle altre analoghe strutture;

²⁴³ lr 6 aprile 1998, n. 11 art. 99; Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I

²⁴⁴ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 518/11, allegato A, Capitolo I

²⁴⁵ nel caso che il PRG sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi

²⁴⁶ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2 bis, lettera a)

²⁴⁷ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettera c)

²⁴⁸ distanza misurata dall'asse della carreggiata, lr 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

²⁴⁹ distanza misurata dall'asse della carreggiata, lr 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

²⁵⁰ distanza misurata dall'asse della carreggiata, lr 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

²⁵¹ distanza misurata dall'asse della carreggiata, lr 11/98, art. 99, comma 1, lettera a), comma 2

²⁵² D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, comma 2, lettere d) e e)

²⁵³ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

²⁵⁴ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

²⁵⁵ D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, art. 26, commi 1, 3, 4, 5.

- c) parcheggi di superficie;
- d) accessi e diramazioni, passi carrabili, rampe di accesso ad autorimesse e parcheggi conformi alle disposizioni del Codice della strada e del relativo Regolamento;
- e) percorsi pedonali e ciclabili (itinerari ciclopeditoni);
- f) piantumazioni e sistemazioni a verde, consentite dalle norme di legge o di regolamento e comunque tali da non ostacolare la piena visibilità di cui alla precedente lettera b).
- g) gli impianti tecnici connessi con le strutture o le infrastrutture per la cui salvaguardia è prevista la fascia di rispetto;
- h) gli impianti per il trasporto e la trasformazione dell'energia e quelli per la fornitura di pubblici servizi²⁵⁶ ;

nuova costruzione nel sottosuolo sino al confine stradale, purché la soletta abbia caratteristiche statiche tali da poter sostenere un eventuale allargamento della strada medesima;

18. La distanza minima da osservare nell'edificazione in fregio alle strade comunali pedonali, individuate nella tavola P1 - *Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali* o nella tavola P4 - *Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*, è fissata in metri 5,0 da misurarsi dall'asse delle strade stesse. Tale disposizione non si applica all'interno delle sottozone di tipo A.

19. Negli interventi per la conservazione e valorizzazione dei sentieri di cui all'art. 37, comma 5, NAPTP, sono mantenuti in opera o reimpiegati materiali lapidei costituenti pavimentazioni, muri di sostegno e altre strutture attinenti ai sentieri medesimi .

Art. 34 (Acquedotto)

1. Nelle tavole P3 – *Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica* sono indicate le condotte principali dell'acquedotto.

2. Gli interventi di qualsiasi natura interferenti con le condotte di cui al comma 1 ed eventuali modifiche al loro tracciato sono autorizzati dal soggetto proprietario e segnalati al Comune. Gli interventi di scavo in adiacenza alle condotte dovranno essere preventivamente segnalati al soggetto gestore.

3. La dismissione di condotte o di infrastrutture o di parti di esse, comporta la riqualificazione ambientale del territorio interessato a carico dell'ente proprietario o gestore.

4. Nella fascia di protezione della condotta, quando individuata nella tavola P3 - *Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica* è fatto divieto di edificazione, di piantagione e simili , e di spandimento di materie che possano essere fonti di inquinamento²⁵⁷.

²⁵⁶ l.r. 6 aprile 1998, n. 11, art. 39, comma 1, lett. c) e d)

²⁵⁷ Decreto Ministero della Sanità 26/3/1991, allegato II

Art. 35 (Gestione dei rifiuti)

1. Lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali²⁵⁸ è attuato secondo le modalità previste dal Piano regionale di gestione dei rifiuti²⁵⁹, dal piano di SUB-ATO per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti²⁶⁰.
2. Le aree necessarie ad individuare i centri di raccolta comunale o i centri specializzati (ecostazioni o stazioni ecologiche) sono individuate nella tavola P3 *“Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica”*.
3. Le aree di cui al comma 2 devono presentare fasce di rispetto ai sensi di legge²⁶¹ caratterizzate dall’impianto di essenze arboree o di altre misure di mitigazione paesaggistico-ambientale da precisare in sede di progetto di ciascuna area.

Art. 36 (Industria e artigianato)

1. Non rilevante.
2. Per l’artigianato ammesso nelle sottozone di tipo A e B si applicano le disposizioni urbanistiche ed edilizie di cui agli articoli 44 (*Sottozone di tipo A*) e 46 (*Sottozone di tipo B*) riguardanti le altre destinazioni d’uso ammesse nelle sottozone medesime.
3. Non rilevante.
4. Non rilevante.
5. Non rilevante.
6. Opera la disposizione cogente delle NAPTP, art. 25, comma 7.
7. Gli interventi di nuovo impianto o di ristrutturazione urbanistica devono garantire spazi attrezzati e opportunamente schermati con alberature per lo stoccaggio all’aperto di prodotti o materie prime.²⁶²

Art. 37 (Siti e impianti di radiotelecomunicazione)

1. La disciplina urbanistico-edilizia relativa alla localizzazione, costruzione e modificazione dei siti attrezzati per gli impianti di radiotelecomunicazione è disposta dal piano formato dalla Comunità montana ai sensi di legge.²⁶³
2. Le stazioni radioelettriche di radiotelecomunicazione previsti negli appositi progetti di rete²⁶⁴, le postazioni e le altre strutture sono autorizzabili con le procedure previste dalla specifica legge di settore²⁶⁵ nelle apposite sottozone previste dal PRG o nelle altre sottozone a condizione che il PRG ne ammetta la destinazione d’uso.

²⁵⁸ NAPTP, art. 22, commi 5, 6 e 7

²⁵⁹ [Ir 2 agosto 1994, n. 39, art. 5 e successive integrazioni e modificazioni.](#)

²⁶⁰ [d. leg.vo n.152/2006, art. 21](#)

²⁶¹ [Ir 6 aprile 1998 n. 11, art. 43, comma 3, lettera b\).](#)

²⁶² [art. 25, comma 5, lett. f\) delle N.A. del P.T.P.](#)

²⁶³ [Ir 11/1998, art. 32, comma 4.](#)

²⁶⁴ [Ir 04 novembre 2005, n. 25, Disciplina per l’installazione, la localizzazione e l’esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni](#)

²⁶⁵ [Ir 25/2005](#)

3. Per i casi di motivata necessità, le stazioni radioelettriche e le altre strutture di radiotelecomunicazioni possono inoltre fruire delle procedure di deroga di cui all'art. 88 della l.r. 11/98.

4. Ai fini della tutela dei margini dei centri storici, per poterne garantire la leggibilità, la riconoscibilità, il mantenimento, la riqualificazione, i siti e gli impianti di radiotelecomunicazione non sono ammessi all'interno delle sottozone di tipo A e non sono consentiti neppure nei pressi di tali abitati o in parti di territorio che possano essere in relazione visiva con gli stessi. Nel caso in cui questi fossero presenti in alcune zone A sono ammessi solo interventi di manutenzione ordinaria o di delocalizzazione.

5. Nelle more di approvazione del piano dei siti di radiotelecomunicazioni su tutto il territorio comunale, con le esclusioni di cui al precedente comma 4, sono ammessi i seguenti interventi:

- a) installazione di nuove stazioni radioelettriche anche se non coerenti con le destinazioni di zona del PRG²⁶⁶, previo parere favorevole dell'ARPA in merito al rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente, nonché postazioni ed altre strutture, qualora:
 - 1. necessarie a rispondere a specifiche esigenze di localizzazione territoriale o per i casi di motivata necessità;
 - 2. tecnicamente non localizzabili all'interno dei siti attrezzati individuati nei piani previsti ai sensi di legge²⁶⁷;
 - 3. tecnicamente non localizzabili su postazioni esistenti;
 - 4. funzionali ad attività coerenti con le destinazioni d'uso ammesse dal PRG quali: uffici, imprese, ecc.;
 - 5. funzionalmente collegati ad esigenze specifiche di copertura locale;
 - 6. determinate da specifiche esigenze di localizzazione territoriale nel caso di impianti di reti di telecontrollo e comando.

In questi casi le stazioni radioelettriche esistenti e le altre strutture dovranno essere realizzate prioritariamente su strutture ed edifici pubblici esistenti.

- b) sulle stazioni radioelettriche esistenti e sulle postazioni esistenti, conseguenti a progetti di rete approvati, sono ammessi i seguenti interventi:
 - 1. manutenzione ordinaria a e straordinaria e installazione di stazioni radioelettriche per il potenziamento della postazione esistente, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, delle misure di cautela e degli eventuali obiettivi di qualità stabiliti dalla normativa statale vigente;
 - 2. manutenzione ordinaria a e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, interventi di demolizione e potenziamento delle altre strutture che compongono la postazione esistente.

6. Gli interventi ammessi sulle postazioni non potranno, in ogni caso, comportare una trasformazione edilizio-urbanistica tale da configurare la creazione di un sito attrezzato come definito dalle disposizioni vigenti.²⁶⁸

7. Nelle more dell'approvazione del piano dei siti di radiotelecomunicazione su tutto il territorio comunale, la tipologia costruttiva delle postazioni e delle altre strutture deve garantire :

- a) che gli elementi strutturali metallici siano opachi e non riflettenti;
- b) che le postazioni e le altre strutture siano positivamente inserite nel paesaggio circostante, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche ed ambientali del contesto. Tale valutazione, negli ambiti non soggetti al parere vincolante della struttura competente in materia di tutela del paesaggio e dei beni architettonici, sarà espressa dal Comune nell'ambito delle sue competenze.

²⁶⁶ così come previsto dalla l.r. 25/2005, art. 11, comma 5

²⁶⁷ l.r. 11/98, art. 32, comma 4

²⁶⁸ l.r. 25/2005, art. 2

Art. 38 (Cimitero comunale)

1. Nelle tavole prescrittive P1 – Carta di tutela e valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, . individuato il cimitero comunale in quanto presenta interesse storicoculturale.²⁶⁹
Nel cimitero monumentale di Lillianes sono ammesse le ordinarie attivit. di tumulazione e manutenzione; mentre per attività di nuova costruzione e di modifica dei manufatti immobili esistenti, aventi pi. di settanta anni e la rimozionendi manufatti tombali aventi più di cinquanta anni, è necessaria l'autorizzazione della struttura regionale competente in materia di beni storico-artistici e architettonici.

Art. 39 (Aree sciabili, piste di sci nordico e altre attrezzature turistiche)

1. Le piste di sci nordico e altre attrezzature turistiche e i relativi impianti di trasporto sono indicate nelle tavole P3 - *Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica*.
2. Le aree riservate alla pratica dello sci nordico sono destinate ad uso pubblico²⁷⁴.
3. Per gli interventi sulle piste di sci nordico, indicate nelle tavole P3 - *Elementi, usi ed attrezzature con particolare rilevanza urbanistica* si applicano le seguenti disposizioni²⁷⁵:
 - a) non rilevante;
 - b) le piste di servizio permanenti sono oggetto di interventi per la riqualificazione ambientale o, quanto meno, la riduzione delle alterazioni alla modellazione del suolo, alla copertura vegetale e al reticolo idrografico.
4. Non rilevante.
5. Non rilevante.
6. E' ammessa la realizzazione di nuove piste di sci nordico o il loro potenziamento²⁷⁶ mediante interventi che non comportino modellamenti del terreno tali da non consentire il completo ripristino del manto vegetale, purché compatibili con le esigenze di tutela paesaggistica.
7. Non rilevante.
8. Per le attività ricreative e sportive in ambiente naturale ²⁷⁷, si applicano le disposizioni seguenti:

²⁶⁹ Verbale di deliberazione del Cons. regionale 26 luglio 1994, n. 846/X

²⁷⁴ l.r. 17 marzo 1992,n. 9, art. 1, e successive modifiche od integrazioni.

²⁷⁵ NAPTP, art. 29, comma 9

²⁷⁶ NAPTP, art. 29, comma 12.

- a) rafting e canoa: NAPTP, art. 29, comma 13, lettera a);
- b) equitazione e mountain-bike: NAPTP, art. 29, comma 13, lettera b);
- c) free-climbing, arrampicata sportiva, : NAPTP, art. 29, comma 13, lettera e);
- d) altre discipline sportive invernali: NAPTP, art. 29, comma 13, lettera f);

9. Nelle aree poste in prossimità delle piste di sci nordico, è consentita qualora prevista nelle tabelle delle singole sottozone, la realizzazione di impianti, infrastrutture e servizi a esse funzionali, quali ricoveri per mezzi battipista o di soccorso, punti di ristoro e simili, localizzati in modo da soddisfare le esigenze di tutela paesaggistica e della dimensione strettamente necessaria allo svolgimento del servizio.

10. Nell'intorno e sulle piste di sci nordico, di cui al comma 1, è vietata l'esecuzione di interventi, ivi compresi quelli di rimodellazione del terreno, che possano comprometterne la funzionalità.

11. E' vietata l'esecuzione di opere, ivi comprese quelle di rimodellazione del terreno, che possano impedire o rendere difficoltoso o pericoloso l'uso delle piste di sci nordico, a meno di m 3,0 dal loro bordo.

12. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11, è sentito il parere dal Comune nell'ambito delle sue competenze nonché del direttore della pista²⁷⁷.

²⁷⁷ NAPTP, art. 29, comma 13

Per le altre attività ricreative e sportive in ambiente naturale, fatte salve diverse, motivate indicazioni espresse dai programmi di sviluppo turistico, sono da osservare i seguenti indirizzi:

- a) le attrezzature e i servizi per il rafting, la canoa e le altre attività connesse alla fascia fluviale devono essere previsti nel PRG o in appositi piani riguardanti l'utilizzo complessivo della fascia fluviale stessa;
- b) le attrezzature e i servizi per equitazione e mountain-bike devono essere previsti nel PRG, contenendo al minimo le interferenze con i percorsi dell'escursionismo a piedi nei periodi di alta affluenza, e favorendo attrezzature proprie, su strade interpoderali o su altri tracciati di sufficiente sezione;
- c) la pratica del motocross e l'impiego della motoslitta sono vietati; eccezioni a tale regola potranno essere contemplate dal PRG solo in apposite piste per-manenti, il cui studio di impatto ambientale sia esteso a tutto l'ambito potenzialmente influenzato dai livelli di attività previsti; la pratica dell'eliski rimane disciplinata dalla legge 4 marzo 1988, n. 15;
- d) per la navigazione aerea senza motore non è consentito l'atterraggio in centri abitati o sulle piste di sci, eccezion fatta per gli appositi siti attrezzati individuati dai programmi di sviluppo o dai PRG;
- e) per il free climbing e l'arrampicata sportiva in zone particolarmente frequentate devono essere attrezzati i punti di accesso con servizi e parcheggi dimensionati per un'utenza pari a circa un posto auto per ogni itinerario di arrampicata; tali attrezzature sono da ricavarsi principalmente presso gli abitati più vicini, quando disponibili a meno di trenta minuti di marcia o in apposite, piccole aree attrezzate ai margini della sede stradale e da questa schermate;
- f) gli impianti per il salto con gli sci, il bob e le altre discipline sportive invernali sono assimilati alle attrezzature per l'esercizio dello sport;
- g) gli impianti per lo svolgimento della disciplina sportiva del golf devono assicurare, nella massima misura possibile, la conservazione dei segni del sistema a-gricolo tradizionale e evitare effetti di inquinamento connessi alle tecniche di mantenimento del tappeto erboso; le strutture di servizio, ove non localizzabili negli abitati vicini, devono essere ubicati e dimensionati in modo da contenere l'impatto sul paesaggio;
- h) gli impianti per lo sci estivo devono essere previsti nel PRG, valutati sulla base di uno studio di impatto ambientale esteso a tutto l'ambito potenzialmente interessato dall'attività prevista e disciplinati da apposita regolamentazione regionale.

²⁷⁸ l.r. 17 marzo 1992, n. 9. Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci. Art. 9 .

Capo III- Tutela e valorizzazione naturalistica

Art. 40 (Siti e beni di specifico interesse naturalistico)

1. I siti ed i beni di specifico interesse naturalistico²⁷⁹ sono rappresentati nelle tavole P2 – Tutela e valorizzazione naturalistica; si applicano le disposizioni cogenti di cui alle NAPTP, art. 38, comma 4 ²⁸⁰. Eventuali interventi che possano interessare le aree prossime ²⁸¹ ai beni di specifico interesse naturalistico dovranno essere preventivamente concordati con la Struttura aree protette dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, al fine di ottenere parere favorevole o favorevole condizionato, preventivo e vincolante e finalizzato alla tutela degli stessi:

a. SITI DI INTERESSE GEOLOGICO INDIVIDUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- a. GM1 Bec Fourà.

b. BENI PUNTUALI DI SPECIFICO INTERESSE NATURALISTICO INDIVIDUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- a. S001 Revers - Miniera aurifera.

c. STAZIONI FLORISTICHE DI PREGIO ELENcate NELLA BANCA DATI FLORA²⁸⁵

- a. S002 - Lera Nova-Fasec - Orchis tridentata
- b. S003 - Pera Fredda - Narcissus radiiflorus
- c. S004 - Berlachu - Orchis tridentata
- d. S005 - Pont Val - Anemone ranunculoides
- e. S006 - Pont Val - Aquilegia vulgaris
- f. S007 - Balmettes - Cyclamen purpurascens
- g. S008 - Lazé - Platanthera bifolia e Aquilegia vulgaris
- h. S009 - Verigo - Transteinera globosa
- i. S010 - Stret Damon - Carex paupercula
- j. S011 - Frenderessa-Giassit - Cystopteris dickieana

²⁷⁹ NAPTP, art. 38 commi 1, 2 e appendici 3 alla relazione.

1. Sono oggetto di conservazione i siti d'interesse naturalistico comunitario o nazionale indicati dal PTP.
2. Sono altresì oggetto di conservazione le strutture geologiche, i siti d'interesse mine-ralogico, petrografico, geomorfologico, le sorgenti minerali, le stazioni floristiche, gli ambiti vegetazionali e le zone umide, indicati dal PTP. Gli strumenti urbanistici possono integrare tali beni naturalistici nonché i siti di cui al comma 1.

3. Sono parimenti oggetto di conservazione, ancorché non esplicitamente indicati dal PTP, ma oggettivamente riconoscibili sul terreno, i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte.

²⁸⁰ 4. Nelle aree interessate dai beni naturalistici di cui ai commi 1, 2 e 3, è vietata ogni nuova edificazione ed ogni trasformazione del territorio, comprese quelle compor-tanti rimodellamenti del suolo, alterazioni del reticolo idrografico, depositi anche transitori di materiali, discariche o impianti depuratori. Sono consentiti gli interventi necessari alla conservazione e al recupero delle aree di cui al presente comma, nonché al miglioramento della fruibilità degli elementi costitutivi dello specifico in-teresse delle aree medesime. Sono altresì consentiti, con provvedimento adeguata-mente motivato, gli interventi necessari per garantire la sicurezza idrogeologica de-gli insediamenti e delle infrastrutture; le piste forestali indispensabili alla gestione dei boschi; le opere infrastrutturali di interesse generale; gli interventi rivolti alla manutenzione ed adeguamento delle infrastrutture ed attività eventualmente in atto, limitatamente all'escursionismo, alpinismo e sci alpino e nordico.

²⁸¹ Per area prossima ai beni puntuali di specifico interesse naturalistico è da intendersi un areale di m 50,00 di raggio con centro in corrispondenza del baricentro del simbolo grafico riportato nelle tavole inerenti i valori naturalistici

²⁸⁵ l.r. 45 /2009 Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina

2. Sono parimenti oggetto di conservazione ²⁸⁶: i ghiacciai, i depositi morenici delle pulsazioni glaciali, le cascate permanenti e le grotte.

Art. 41 (Parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica)

1. Nel comune di Lillianes non sono presenti parchi, riserve e aree di valorizzazione naturalistica.

Art. 42 (Siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale)

1. Nel comune di Lillianes non sono presenti siti di importanza comunitaria, nazionale, regionale e zone di protezione speciale.

²⁸⁶ NAPTP, Art. 38, comma 3

Capo IV- Zonizzazione, servizi e viabilità

Art. 43 (Suddivisione del territorio in sottozone)

1. Le zone territoriali di cui alla lr 6 aprile 1998, n. 11, art. 22, comma 1 sono ripartite, ai sensi della delibera di Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 421, e rappresentate nelle tavole P4 – Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG nelle seguenti sottozone:

sottozona	posizione	sistema	riferimento PTP	superficie territoriale m ²	
Ac					
Ac1*	Lillianes	SI	Ville da PTP	26.347	26.347
Ae					
Ae1*	Fey	SI	Hameau da PTP	13.312	
Ae2*	le They-Dessus	SI	Hameau da PTP	2.732	
Ae3*	Vers-Chessun	SI	Hameau da PTP	4.967	
Ae4*	Le Mont-du-Suc	SI	Hameau da PTP	3.942	
Ae5*	Le Suc-Dessus	SI	Hameau da PTP	4.354	
Ae6*	La Barbiat	SI	Hameau da comune	1.180	
Ae7	Les Salés	SI	Hameau da comune	1.655	
Ae8	La Las	SI	Hameau da PTP	3.168	
Ae9*	Les Curtes	SI	Hameau da PTP	1.189	
Ae10*	Vérigoz	SI	Hameau da PTP	1.933	
Ae11*	Le Fangeas	SI	Hameau da PTP	3.598	
Ae12*	Le Mattet	SI	Hameau da PTP	2.513	
Ae13*	Les Costey	SI	Hameau da PTP	6.556	
Ac14*	Partejoux	SI	Hameau da comune	2.272	
Ae15	Les Choulère	SI	Hameau da PTP	3.025	
Ae16	Les Granges	SI	Hameau da PTP	2.428	
Ae17 *	Les Tétons	SI	Hameau da PTP	6.748	
Ae18	Le Molinier	SI	Hameau da PTP	3.301	
Ae19*	Vers-Sénéchaz	SI	Hameau da PTP	5.324	
Ae20*	Vers-Russy	SI	Hameau da PTP	6.171	
Ae21*	Berlechu	SI	Hameau da PTP	3.233	
Ae22*	Le Mont-Cervier	SI	Hameau da PTP	4.811	
Ae23*	Vers Vallomy	SI	Hameau da PTP	4.202	
Ae24*	Vers-Rives	SI	Hameau da PTP	2.339	
Ae25*	Vers-Piattaz	SI	Hameau da PTP	2.607	
Ae26*	Vers-Fey	SI	Hameau da comune	2.334	
Ae27*	Pérapianaz	SI	Hameau da PTP	3.667	
Ae28*	Traversagne	SI	Hameau da PTP	3.219	
Ae29*	Le Miriou	SI	Hameau da PTP	1.757	
Ae30*	Vers-Riasseul	SI	Hameau da PTP	3.180	
Ae31*	Vers-Riasseul	SI	Hameau da PTP	2.938	
Ae32*	Couleraz	SI	Hameau da PTP	1.627	
	totale				116.282

sottozona	posizione	sistema	superficie territoriale sottozona m ²	
Ba				
Ba1*	<i>Les Chichal</i>	SI/FL	19.203	
Ba2*	<i>Vers-Roby</i>	SI	35.757	
Ba3*	<i>Vers Foby</i>	SI	5.184	
Ba4*	<i>le They-Dessus</i>	SI	13.819	
Ba5*	<i>le They-Dessous</i>	SI	4.833	
Ba6	<i>Les Courts</i>	SI	8.666	
	totale			87.462
Bd				
Bd1*	<i>Campeggio Mongenet, Le They-Dessous</i>	FL	7.665	
	totale		7.665	7.665
Eb				
Eb1	<i>Prial</i>	PA	133.699	
Eb2	<i>Raséré</i>	PA	43.717	
Eb3	<i>Pra de Bosc</i>	PA	202.246	
Eb4	<i>Les Roncs d'Hérères</i>	PA	93.238	
Eb5	<i>Revers</i>	PA	52.963	
Eb6	<i>Pian Sapey</i>	PA	38.342	
Eb7	<i>Arpit'</i>	PA	92.115	
Eb8	<i>Bosa di André</i>	PA	29.039	
Eb9	<i>Balmet, Balmarossa</i>	PA	101.121	
Eb10	<i>Borrel</i>	PA	156.621	
Eb11	<i>Pisserotta</i>	PA	25.254	
Eb12	<i>Pisserotta</i>	PA	22.399	
Eb13	<i>Giassit, Frenderessa</i>	PA	117.641	
Eb14	<i>Béchera</i>	PA	62.486	
Eb15	<i>Alpe de La Lace</i>	PA	186.582	
Eb16	<i>Verney</i>	PA	675.558	
	totale			2.033.021
Ec				
Ec1	<i>Versante in destra orografica torrente Lys</i>	BO	1.842.902	
Ec2	<i>Versante in sinistra orografica torrente Lys</i>	BO/FL	6.071.598	
	totale			7.914.500
Ed				
Ed1	<i>Chessun vieux (depuratore)</i>	FL	5.075	
Ed2	<i>They dessous (cava)</i>	BO	1.428	
Ed3	<i>Fey (area stoccaggio materiale)</i>	SI	1.696	
Ed4	<i>Le Tournoun (area stoccaggio materiale)</i>	SI	5.381	
	totale			13.580
Ef				
Ef1	<i>Mont de Prial</i>	AAN	46.469	
Ef2	<i>Lose Bianche, Vasey, Teppas, Verfey</i>	AAN	1.864.158	

Ef3	Bec Foura	AAN	591.586	
Ef4	Bec Foura	AAN	53.387	
Ef5	Bec Foura	AAN	142.938	
Ef6	Mont Portola, Mont Bechit, Punta Tre Vescovi, Col de Giassit, Troncina	AAN	4.159.049	
	totale			6.857.587
Eg				
Eg1	Fey	SI	40.209	
Eg2	Le Mont Cervier	SI	49.902	
Eg3	Vallomy	SI	8.725	
Eg4	Rascardon	SI	25.640	
Eg5	Pérapienaz, Couleura	SI	14.056	
Eg6	Piatta	SI	6.386	
Eg7	Russy	SI	20.164	
Eg8	Berlechuz	SI/BO	8.504	
Eg9	Vercueil	SI	8.619	
Eg10	Sénéchaz	SI	8.945	
Eg11	They	SI/BO	20.784	
Eg12	Lillianes	BO/SI	64.279	
Eg13	Gleres, Foby	SI/FL/BO	197.826	
Eg14	Les Courts	SI	4.585	
Eg15	Barottaz	SI	1.918	
Eg16	Chessun vieux	FL	21.974	
Eg17	Le Suc	SI/BO	51.900	
Eg18	Les Paroz	BO	8.224	
Eg19	Bonesore	BO	12.813	
Eg20	Les Lazé	BO	3.237	
Eg21	Les Lazé	BO	3.971	
Eg22	Suc de la croix	SI	16.967	
Eg23	La Barbiat	SI/BO	16.428	
Eg24	Barmetta	BO	3.671	
Eg25	Curtes	SI	1.414	
Eg26	Les Salés, Les Costey	SI	130.164	
Eg27	Mattet	SI/BO	4.650	
Eg28	Les Costey	SI	3.903	
Eg29	Les Costey, Moline	SI	431.288	
Eg30	Praz Pian, Pianas	SI	481.863	
Eg31	Pays	SI	32.390	
Eg32	Les Praz	SI	3.073	
	totale			1.708.472
Eh1				
Eh1	Torrente Lys	FL	28.564	

	totale			28.564
Fb				
Fb1*	<i>Le Chichal</i>	FL	18.532	
Fb2*	<i>ricreazione e sport</i>	SI	2.325	
Fb3	<i>scuole</i>	SI	2.160	
Fb4*	<i>Le Glair</i>	SI	10.330	
Fb5*	<i>ricreazione e sport</i>	FL	4.189	
Fb6	<i>ricreazione e sport</i>		19.916	
	totale		57.452	57.452
	totale generale			18.850.932

2. Le sottozone contrassegnate da * presentano parti costituite da ambiti inedificabili, per alto e/o medio rischio idrogeologico, per le quali si applica la specifica normativa di legge.²⁸⁷
3. Le sottozone non contrassegnate da * possono presentare parti costituite da ambiti inedificabili per alto e/o medio rischio idrogeologico, per le quali si applica la specifica normativa di legge.
4. Studi maggiormente approfonditi o nuovi interventi con opere d'arte possono modificare il perimetro degli ambiti inedificabili.
5. Nelle sottozone interessate da ambiti inedificabili per alto e medio rischio, di cui agli artt. 35 e 36 della l.r. 11/98, gli interventi ammessi dovranno essere compatibili con quelli assentibili.²⁸⁸

Art. 44 (Sottozone di tipo "A")

1. Nelle tavole P4 - *Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG*, sono delimitate²⁸⁹ le sottozone di tipo A, ovvero le parti del territorio comunale costituite dagli agglomerati che presentano interesse storico, artistico, documentario o ambientale e dai relativi elementi complementari o integrativi.
2. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 11 aprile 1998 n. 11, art. 52, comma 4 e s.m.i.:
 - a) relativamente ai ruderi o fabbricati diroccati, ripristinabili ai sensi di legge, sono fatte salve le misure delle distanze tra i fabbricati, delle altezze preesistenti, nonché le aree di sedime;
 - b) le distanze minime tra i fabbricati nelle diverse sottozone sono indicate nella tabella A4; non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;
 - c) le distanze minime dei fabbricati dal confine non possono essere inferiori a quelle in atto.
 - d) le infrastrutture ed i servizi, di cui alla l.r. 11/1998 e s.m.i., art. 52, comma 4, lettera a), devono essere accessibili dall'interno del fabbricato oppure dall'esterno solo se si sfruttano dislivelli di terreno preesistenti e non se ne creano di nuovi con scavi, rampe e muri.
3. Le tabelle relative al presente comma individuano le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, gli interventi, di cui agli artt. 8 e 9, e degli strumenti attuativi, di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

²⁸⁷ vedere art. 2, comma 2, lettere g) ed h)

²⁸⁸ DGR 2939/2008 e s.m.i.

²⁸⁹ NAPTP, art. 36, commi 2, 3,

TABELLA A1

Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato				
sottozone: Ac1* - Lillianes; Ae1*- Fey				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
5.Abitazione permanente o principale 6.Abitazione temporanea 9.Attività turistiche ricettive lettere a) abis) b) c) g) j) k) l)limitatamente al parcheggio pa01	art. 8, comma 1 lettera a) di recupero, punti 1, 2, 3, 5	Pdc SCIA nota	80 %	
	art. 8, comma 1 lettera a) di recupero, punti 4, 7 limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4			
	art. 8, comma 1 lettera c) demolizione di cui alla lr 11/98, art. 52, comma 4, lettera f)			
	art. 8, comma 1 lettera d) altri interventi punto 1			
	art. 8, comma 1 lettera a) di recupero punti 4, 7 su edifici classificati C	NA o PUD		
	art. 8, comma 1 lettera c) demolizione oltre i limiti di cui alla lr 11/98, art. 52, comma 4 lettere f			
	art. 8, comma 1 lettera d) altri interventi punto 4			
13.Attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)	art. 8, comma 1 lettera a) di recupero, c) demolizione, d) altri interventi punti 1, 4, 5	Pdc SCIA nota		20 %
13.Attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a) se interrate	art. 8, comma 1 lettera b) di nuova costruzione punti 1) 2)	PUD		5 %
8.Attività commerciali locali lettere a) d) 13.Attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a) c)	art. 8, comma 1 lettera a) di recupero, punti 1, 2, 3, 5, 6	Pdc SCIA nota		20%
	art. 8, comma 1 lettera a) di recupero, punti 4, 7 limitatamente ai soli edifici classificati E1, E2, E3, E4			
	art. 8, comma 1 lettera c) demolizione di cui alla lr 11/98, art. 52, comma 4, lettera f)			
	art. 8, comma 1 lettera d) altri interventi punto 1			
	art. 8, comma 1 lettera a) di recupero punti 4, 7 su edifici classificati C	NA o PUD		
	art. 8, comma 1 lettera c) demolizione oltre i limiti di cui alla lr 11/98, art. 52, comma 4 lettere f			
	art. 8, comma 1 lettera d) altri interventi punto 4			
5.Abitazione permanente o principale 6.Abitazione temporanea 7.Attività produttive artigianali locali: lettera a) 8.Attività commerciali locali lettere a) d) 9.Attività turistiche ricettive lettere a) b) c) g) j) k) 12.Attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero 13.Attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)	art.9 urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali lettera b) nuova costruzione	l.r. 11/98 art. 51		detti interventi devono riguardare la totalità della sottozona

nota: gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 8, comma 1, lettera a), di demolizione (art. 8, comma 1, lettera c), di demolizione e ricostruzione a pari volumetria (art. 8, comma 1, lettera d, punto 4), riguardanti edifici classificati monumento, documento o di pregio sono realizzabili solo a seguito di strumento attuativo (PUD o NA)²⁹⁰.

²⁹⁰ l.r.11/98 art. 52 comma 4 lett. c)

Gli interventi di demolizione, di cui all'art. 8, comma 1, lettera c) in assenza di strumento attuativo, sono limitati, a quelli indicati all'art. 52, comma 4, della l.r. 11/98.

NB1: Parte della sottozona Ae1* è di specifico interesse archeologico (areale di pertinenza della chiesa parrocchiale di San Rocco); la relativa disciplina è contemplata nell'art. 26 NTA.

TABELLA A2

Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato				
<i>sottozone: Ae2* le They-Dessus, Ae9* Les Curtes , Ae10* Vérigoz, Ae19* Vers-Sénéchaz, Ae20* Vers-Russy, Ae21* Berlechu, Ae24* Vers-Rives, Ae25* Vers-Piattaz, Ae27* Pérapienaz, Ae28* Traversagne, Ae29* Le Miriou, Ae30* Vers-Riasseul, Ae31* Vers-Riasseul, Ae32* Couleraz</i>				

destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
5.Abitazione permanente o principale 6.Abitazione temporanea 9.Attività turistiche ricettive lettere a) b) c) g) j)	art. 8, comma 1 lettera a) di recupero, c), demolizione d) altri interventi punto 5	Pdc SCIA nota	80 %	
13.Attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)	art. 8, comma 1 lettera a) di recupero, c) demolizione d) altri interventi punti 1, 4, 5	Pdc SCIA nota		20 %
5.Abitazione permanente o principale 6.Abitazione temporanea 7.Attività produttive artigianali locali: lettera a) 8.Attività commerciali locali lettere a) d) 9.Attività turistiche ricettive lettere a) b) c) g) j) k) 13.Attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)	art.9 urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali lettera b)	l.r. 11/98 art. 51		detti interventi devono riguardare la totalità della sottozona

nota: gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 8, comma 1, lettera a), di demolizione (art. 8, comma 1, lettera c), di demolizione e ricostruzione a pari volumetria (art. 8, comma 1, lettera d, punto 4), non possono riguardare edifici classificati monumento e documento; possono interessare quelli di pregio e sono realizzabili solo a seguito di strumento attuativo (PUD o NA) ²⁹¹

Gli interventi di demolizione, di cui all'art. 8, comma 1, lettera c) in assenza di strumento attuativo, sono limitati a quelli indicati all'art. 52, comma 4, lettere f) e g) della l.r. 11/98

²⁹¹ l.r. 11/98, art. 52, comma 4, lettera c)

TABELLA A3

Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato				
<i>sottozona: Ae3* Vers-Chessun , Ae4* Le Mont-du-Suc, Ae5* Le Suc-Dessus, Ae6* La Barbiat, Ae7 Les Salés, Ae8 La Las, Ae11* Le Fangeas, Ae12* Le Mattet, Ae13* Les Costey, Ae14* Partejoux, Ae15 Les Choulère, Ae16 Les Granges, Ae17* Les Tétons, Ae18 Le Molinier, Ae22* Le Mont-Cervier, Ae23* Vers Vallomy, Ae26* Vers-Fey</i>				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
5.Abitazione permanente o principale 6.Abitazione temporanea 9.Attività turistiche ricettive lettere a) a)bis b) c) g) j)	art. 8, comma 1 lettera a) di recupero, c), demolizione d) altri interventi punti 1, 4, 5	Pdc SCIA nota	80 %	
13.Attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)	art. 8, comma 1 lettera a) di recupero, c) demolizione, d)altri interventi punti 1, 4, 5	Pdc SCIA nota		20 %
5.Abitazione permanente o principale 6.Abitazione temporanea 7.Attività produttive artigianali locali: lettera a) 8.Attività commerciali locali lettere a) d) 9.Attività turistiche ricettive lettere a) abis) b) c) g) j) k) 13.Attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)	art.9 urbanistico-territoriali e paesaggistico-ambientali lettera b)	l.r. 11/98 art. 51		detti interventi devono riguardare la totalità della sottozona

nota: gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 8, comma 1, lettera a), di demolizione (art. 8, comma 1, lettera c), di demolizione e ricostruzione a pari volumetria (art. 8, comma 1, lettera d, punto 4), non possono riguardare edifici classificati monumento e documento; possono interessare quelli di pregio e sono realizzabili solo a seguito di strumento attuativo (PUD o NA) ²⁹³

Gli interventi di demolizione, di cui all'art. 8, comma 1, lettera c) in assenza di strumento attuativo, sono limitati a quelli indicati all'art. 52, comma 4, lettere f) e g) della l.r. 11/98

²⁹³ l.r. 11/98, art. 52, comma 4, lettera c)

4. I limiti di densità e altezza in ogni sottozona sono indicati nella tabella di cui al presente comma ²⁹⁵:

TABELLA A4

Sottozona	Classi di agglomerati e toponimi	Sup. Territoriale	SLP (superficie lorda dei piani) m ²	Sur (superficie urbanistica) SLPx0,80 m ²	SFU (somma delle superfici fondiarie) m ²	Im (densità fondiaria media, Sur/SFU) m ² / m ²	Ie (densità fondiaria massima esistente) m ² / m ²	I (densità fondiaria in presenza di strumento attuativo) m ² / m ²	DF (distanza tra fabbricati in assenza di strumento attuativo) m	H max (altezza massima) m
Ac1*	<i>Lillianes</i>	26.347	13.516	10.812	15.190	0,71	.10,00	0,70	10,00	10,00
Ae1*	<i>Fey</i>	13.312	1.960	1568	4.535	0,35	7,00	0,35	10,00	7,00
Ae2*	<i>Le They-Dessus</i>	2.732				in atto	in atto	in atto		
Ae3*	<i>Vers-Chessun</i>	4.967	975	780	in atto	*	7,00	*	10,00	7,00
Ae4*	<i>Le Mont-du-Suc</i>	3.942	2.605	2084	*	*	7,00	*	10,00	7,00
Ae5*	<i>Le Suc-Dessus</i>	4.354	1.345	1076	*	*	7,00	*	10,00	7,00
Ae6*	<i>La Barbiat</i>	1.180	1.010	808	*	*	7,00	*	10,00	7,00
Ae7	<i>Les Salés</i>	1.655	560	448	*	*	7,00	*	10,00	7,00
Ae8	<i>La Las</i>	3.168	630	504	*	*	7,00	*	10,00	7,00
Ae9*	<i>Les Curtes</i>	1.189	560	448	*	in atto	in atto	in atto	10,00	7,00
Ae10*	<i>Vérigoz</i>	1.933	860	688	in atto	in atto	in atto	in atto	10,00	7,00
Ae11*	<i>Le Fangeas</i>	3.598	650	520	in atto	*	7,00	*	10,00	7,00
Ae12*	<i>Le Mattet</i>	2.513	1.270	1016	*	*	7,00	*	10,00	7,00
Ae13*	<i>Les Costey</i>	6.556	730	584	*	*	7,00	*	10,00	7,00
Ac14*	<i>Partejoux</i>	2.272	1780	1424	*	*	7,00	*	10,00	7,00
Ae15	<i>Les Choulère</i>	3.025	660	528	*	*	7,00	*	10,00	7,00
Ae16	<i>Les Granges</i>	2.428	730	584	*	*	7,00	*	10,00	7,00
Ae17*	<i>Les Tétons</i>	6.748	850	680	*	*	7,00	*	10,00	7,00
Ae18	<i>Le Molinier</i>	3.301	670	536	*	*	7,00	*	10,00	7,00
Ae19*	<i>Vers-Sénéchaz</i>	5.324	500	400	*	in atto	in atto	in atto	10,00	7,00
Ae20*	<i>Vers-Russy</i>	6.171	960	768	in atto	in atto	in atto	in atto	10,00	7,00
Ae21*	<i>Berlechu</i>	3.233	2.655	2124	in atto	in atto	in atto	in atto	10,00	7,00
Ae22*	<i>Le Mont-Cervier</i>	4.811	720	576	in atto	*	7,00	*	10,00	7,00
Ae23*	<i>Vers Vallomy</i>	4.202	1.220	976	*	*	7,00	*	10,00	7,00
Ae24*	<i>Vers-Rives</i>	2.339	1.360	1088	*	in atto	in atto	in atto	10,00	7,00

²⁹⁵ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, par. A, punto 2 e par. B, punto 1

Ae25*	<i>Vers-Piattaz</i>	2.607	690	552	in atto	in atto	in atto	in atto	10,00	7,00
Ae26*	<i>Vers-Fey</i>	2.334	510	408	in atto	*	7,00	*	10,00	7,00
Ae27*	<i>Pérapianza</i>	3.667	1.110	888	*	in atto	in atto	in atto	10,00	7,00
Ae28*	<i>Traversagne</i>	3.219	800	640	in atto	in atto	in atto	in atto	10,00	7,00
Ae29*	<i>Le Miriou</i>	1.757	520	416	in atto	in atto	in atto	in atto	10,00	7,00
Ae30*	<i>Vers-Riasseul</i>	3.180	400	320	in atto	in atto	in atto	in atto	10,00	7,00
Ae31*	<i>Vers-Riasseul</i>	2.938	770	616	in atto	in atto	in atto	in atto	10,00	7,00
Ae32*	<i>Couleraz</i>	1.627	750	600	in atto	in atto	in atto	in atto	10,00	7,00
		116.282								

*: le nuove costruzioni, cui si applicano i limiti di densità e di altezza, sono previste possibili nelle sole sottozone Ac01 ed Ae01 per le destinazioni d'uso di cui all'art. 10 comma 13 lett. a) e b).

5 - Gli strumenti attuativi, fatte salve le misure delle fasce di rispetto, definiscono:

a) relativamente agli interventi di nuova costruzione:

- 1) densità massima (Ie) in misura non superiore a quella media (Im) della sottozona considerata, tenuto conto dell'appartenenza dell'agglomerato ad una delle classi di complessità individuate ai sensi dell'art. 36, comma 10, NAPTP²⁹⁶;
- 2) le altezze massime, le distanze minime dai confini e tra i fabbricati;
- 3) l'esatta collocazione dei nuovi corpi di fabbrica;

b) relativamente agli interventi di ampliamento ammessi:

- 1) la densità fondiaria massima (Ie) in relazione al valore culturale degli edifici, quale risulta dalla relativa classificazione, comunque non superiore a quella massima in atto nella sottozona considerata;
- 2) le altezze massime, le distanze minime tra i fabbricati,

c) relativamente ai volumi pertinenziali: gli usi, le tipologie costruttive, i limiti dimensionali e i rapporti con il contesto.

²⁹⁶

L'art. 36, comma 10, NAPTP, recita:

"Con riferimento ai caratteri storici strutturali, gli agglomerati sono distinti nelle seguenti classi di decrescente complessità che, ad eccezione delle strutture di cui alla lettera f), sono evidenziate nelle tavole del PTP:

- a) *centro storico* di Aosta: è l'area contenuta dalla "città romana" e dalle aree edificate e non, formanti, con la prima, compagine urbana coerente e unitaria, comprese le parti di recente trasformazione, secondo quanto definito dal PRG;
- b) *bourg*: è il nucleo dotato di una struttura edilizia e urbanistica densa e pianificata, appoggiata su un asse viario principale e dotata, nel medioevo, di un sistema di chiusura e di difesa (cinta muraria, porte, torri, castello o casaforte) e di una zona franca periferica;
- c) *ville*: è il nucleo di concentrazione della popolazione nel medioevo, spesso caratterizzato da una struttura parcellare ordinata, centro principale di una residenza signorile o di una comunità particolarmente rilevante;
- d) *village*: è il nucleo di concentrazione della popolazione, con almeno una decina di costruzioni alla fine del XIX secolo, caratterizzato dalla presenza di edifici comunitari e da una struttura parcellare non ordinata, eccetto che nel caso di impianto su una importante via di comunicazione;
- e) *hameau*: è il nucleo di minor dimensione, con struttura parcellare più o meno agglomerata, di formazione familiare o relativo ad utilizzazioni stagionali o marginali del territorio;
- f) *altre strutture insediative aggregate*: quartieri operai, villaggi minerari, aree edificate d'interesse storico-culturale, prive di carattere di centralità."

6. Ai fini della determinazione delle densità fondiaria, delle superfici lorde, di quelle utili, della insediabilità, vengono computati, oltre ai piani esistenti, i piani virtuali realizzabili nei volumi esistenti nel rispetto delle disposizioni in materia di altezze interne minime utili dei locali abitabili.

7. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, la densità fondiaria (I) per gli interventi su edifici esistenti corrisponde alla densità fondiaria esistente sul lotto interessato dall'intervento, eccezion fatta per gli interventi ammessi dalla l.r. 11 aprile 1998 n. 11, art. 52, comma 4, lettere d) e) h) ed i); ²⁹⁷

8. In assenza di strumento attuativo di cui all'art. 7, comma 1, nelle sottozone di tipo A, l'altezza massima per gli interventi su edifici esistenti corrisponde all'altezza dell'edificio interessato dall'intervento, eccezion fatta per gli interventi ammessi dalla l.r. 11 aprile 1998 n. 11, art. 52, comma 4, lettere d) e) h) ed i). ²⁹⁸

9. Nella successiva tabella sono elencati gli edifici pubblici o di interesse generale presenti nelle varie sottozone di tipo A che possono superare gli indici previsti per la sottozona interessata, nell'ambito, comunque, dei limiti inderogabili sotto riportati ²⁹⁹.-

TABELLA A5

Edificio denominazione	Sottozona	I m ² / m ² densità fondiaria	Hmax m Altezza massima
1	2	3	4
municipio	Ac1*	attuale+20%	attuale+20%

10. Nelle sottozone di cui alla tabella A3 e con indici "in atto" i mutamenti di destinazione d'uso di cui alle categorie elencate all'art. 73, comma 2, l.r.11/98 e s.m.i. sono ammissibili a condizione che siano adeguatamente diminuite le condizioni di vulnerabilità degli edifici in relazione alle dinamiche di dissesto previste per quanto riguarda le parti di sottozona ricadenti in medio rischio. Per le parti di sottozone che ricadono in ambiti ad alto rischio i mutamenti di destinazione d'uso sono limitati a quelli di cui alle lettere e), f), h), i) dell'art. 73 , comma 2, l.r.11/98 e s.m.i.

11. Nelle aree libere delle sottozone di tipo A sono ammesse piccole strutture pertinenziali all'edificio principale, secondo i criteri, le modalità e le caratteristiche tipologiche stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione del 6 settembre 2012, n. 1810, Allegato B, lett. B e C, così come modificata dalla DGR 8 marzo 2013, n. 387.

12. Le distanze tra fabbricati, dai confini e dalle strade sono analoghe a quelle stabilite dalla legislazione, dal Piano regolatore e dal Regolamento Edilizio per l'edificazione in zona A.

²⁹⁷ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, par. A, punto 2

²⁹⁸ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. II, par. B, punto 1

²⁹⁹ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 n. 517/XI, Cap. II, par. A, punto 2

Art. 45 (Classificazione degli edifici e delle aree ubicati nelle sottozone di tipo “A”)

1. Gli edifici ubicati nelle sottozone di tipo A sono classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999³⁰¹ e indicati nelle tavole CLE 1/2 - *Classificazione degli edifici nelle zone A (1:1000)*; tale classificazione evidenzia le categorie seguenti:

- a. monumenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 1999, isolati o inseriti in contesti insediati³⁰² :
 - la chiesa parrocchiale a Fey, sottozona Ae1* (cod. PTP C202) – fo IX – m. H;
 - la canonica a Fey, sottozona Ae1 – fo IX – m. 102;
 - la cappella di Sainte-Marguerite a Partejooux, sottozona Ae14* (cod. PTP C199) – fo XIX – m. A
 - la cappella dei Santi Giacomo e Filippo in Capoluogo, sottozona Ac1* – fo IX – m. T;
 - la cappella della Visitazione della Vergine a Vers-Vallomy, sottozona Ae23 – fo III – m. I;
 - la cappella della Santissima Trinita a le Mattet, sottozona Ae12* – fo XVII – m. F;
 - la cappella di San Pietro in Vincoli a Vers-Rasseul, sottozona Ae31* – fo III – m. G;
 - la cappella della Madonna delle Grazie a le Mont-du-Suc, sottozona Ae4* – fo XIV – m. B”;
- b. documenti, integri o diroccati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999³⁰³, isolati o inseriti in contesti insediati:
 - Rascard in localita Les Tetons
 - Forni in localita La Piattaz e Vers-Riasseul”;
- c. edifici di pregio storico, culturale, architettonico e ambientale, integri o diroccati,³⁰⁴ ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 418/1999:
- d. edifici diroccati;
- e. edifici inseriti nell’ambiente;
- f. edifici in contrasto con l’ambiente;
- g. basso fabbricato inserito nell’ambiente;
- h. altri bassi fabbricati.

³⁰¹ Deliberazione della Giunta regionale 15 febbraio 1999, n. 418

³⁰² sono monumenti:

A1 - castelli, torri, cinte murarie e case forti e fortificazioni

A2 - reperti archeologici

A3 - ponti e strutture viarie

A4 - edifici di culto ed edifici funzionalmente connessi

A5 - edifici appartenenti ai Comuni, alla Regione, alle Comunità Montane o altri enti e istituti legalmente riconosciuti risalenti ad oltre 50 anni.

³⁰³ sono documenti:

B1 rascard, grenier, stadel

B2 edifici e manufatti comunitari (forni, mulini, latterie, fontanili e lavatoi)

B3 edifici produttivi e connessi alle attività produttive (segherie, forge, edifici di tipo industriale, miniere)

B4 edifici o complessi di edifici che hanno svolto o ospitato, nel passato, particolari funzioni di tipo turistico, rappresentativo, politico, sociale, connessi a particolari momenti o eventi storici. (ad esempio: “maison du sel”, terme, edificio legato con la storia di personaggi celebri...)

classificati ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 418 del 15.10.1999. Beni evidenziati all'appendice 7 della relazione del PTP eventualmente integrati dal PRG nonché sulla base dei beni di architettura minore di cui alla legge regionale 21/1991

³⁰⁴ Per edificio di pregio storico, culturale, architettonico, ambientale si intende qualsiasi immobile o insieme di immobili che, non rientrando nelle precedenti categorie, presenti comunque la contestuale presenza di alcuni tra i seguenti elementi, che li distingua in relazione agli aspetti storici, culturali, architettonici od ambientali: tipo di materiali, articolazioni volumetriche, tipo di strutture, organizzazione distributiva, presenza di elementi stilisticamente e storicamente databili e che ne determinino un'insieme tipologico e compositivo emergente rispetto al contesto in cui si situano.

2. Sugli edifici di cui al comma 1 sono realizzabili, con riferimento alle definizioni di cui all'art. 8, gli interventi di seguito indicati:
 - a. relativamente ai monumenti e documenti - art. 8, comma 1, lettera a) 1,2,3, e art. 8, comma 1, lettera d)1;
 - b. relativamente agli edifici di pregio - art. 8, comma 1, lettera a) 1,2,3,4 senza ampliamenti plano-altimetrici e ristrutturazione, e art. 8, comma 1, lettera d);
 - c. relativamente ai fabbricati diroccati assimilabili a monumenti, documenti, ed edifici di pregio, gli stessi possono essere oggetto di ricostruzione nel rispetto delle preesistenze;
 - d. laddove gli edifici di cui al comma 1 ricadono in ambiti ad alto rischio idrogeologico, il mutamento della destinazione d'uso è ammissibile solo per le categorie elencate nella DGR n. 2939 del 2008 e s.m.i..
3. Gli interventi sugli edifici di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono soggetti alle disposizioni in materia di tutela dei beni culturali ³⁰⁵, nonché a quelle di cui al comma 3 dell'art. 37 NAPTP, fermo restando che gli interventi di restauro devono tendere a:
 - a. eliminare gli usi impropri o degradanti;
 - b. favorire forme di utilizzazione e fruizione coerenti con la natura e il significato originario dei beni;
 - c. ridurre al minimo le esigenze di modificazioni fisiche delle strutture e dei relativi intorni, ivi comprese le aree di sosta e le vie d'accesso;
 - d. migliorare la fruibilità sociale e la "leggibilità" nell'ambito del contesto di pertinenza;
 - e. interessare gli edifici nella loro interezza o porzioni di edifici estese dalle fondazioni al tetto in ordine, quantomeno, ai prospetti visibili da suolo pubblico;
 - f. salvaguardare le specifiche caratteristiche tipologico-architettoniche.
4. Sugli edifici di cui di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono da escludere, di norma, usi commerciali, produttivi, ricettivi, ricreativi o che comunque possano determinare afflussi rilevanti di utenti, nonché abitazioni private o altri usi che sottraggono i beni alla pubblica fruizione, se non per parti limitate dei beni stessi ³⁰⁶.
5. Gli edifici di cui alle lettere a) e b), del comma 1, possono essere soggetti ad usi di privati purché delle parti aventi interesse storico o culturale sia assicurata la visitabilità³⁰⁷; essi sono soggetti alle prescrizioni richiamate e disposte dal comma 2.
6. Si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 11/1998, art. 52, comma 4 e art. 95.
7. Nelle tavole di cui al comma 1 sono altresì individuate le aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico ai sensi delle NAPTP, art. 40 e della l.r. 56/83, art. 5; la relativa disciplina è disposta all'art. 26.

Art. 46 (Sottozona di tipo "B")

1. Nelle tavole P4 - *Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* sono indicate le sottozone di tipo B che sono le parti del territorio comunale costituite dagli insediamenti residenziali, artigianali, commerciali, turistici, terziari, totalmente o parzialmente edificati.
2. Le tabelle relative al presente comma individuano le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, gli interventi, di cui agli artt. 8 e 9, e gli strumenti attuativi, di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP.

³⁰⁵ decreto legislativo n. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", come modificato dal D.lgs 26 marzo 2008, n. 63 "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.lgs 42/2004 in relazione al paesaggio

³⁰⁶ NAPTP art. 37, comma 4

³⁰⁷ NAPTP art. 28, comma 3. Si tenga, inoltre, conto degli indirizzi di cui all'art. 24, comma 6, NAPTP

TABELLA B1

Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato				
sottozone: Ba1* Le Chichal, Ba2* Vers Roby, Ba3* Vers Foby, Ba4* Le They dessus , Ba5* Le They dessous, Ba6 Les Courts				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
5.Abitazione permanente o principale 6.Abitazione temporanea 9.Attività turistiche ricettive lettere a) b) c) g) j) k)	art. 8 comma 1 lettere a), c), d) punti 1, 4, 5	<u>pdc SCIA</u>	50 %	
13.Attività pubbliche di servizio o di pubblico interesse lettera a)	art. 8 comma 1 , lettere a), c), d) punti 1, 4, 5	pdc SCIA		20 %
5.Abitazione permanente o principale 6.Abitazione temporanea 7.Attività produttive artigianali locali: lettera a) 8.Attività commerciali locali lettere a) d) 9.Attività turistiche ricettive lettere a) b) c) g) j)	art. 8 comma 1 lettera b) di nuova costruzione punti 1) 2)	pdc SCIA		40 %

NB1: Per le sottozone Ba3 e Ba5, stanti le condizioni di rischio, relativamente agli usi e attività di tipo 5, 6, 9a-9b-9c-9g-9k, non sono ammessi gli interventi d) punti 1) e 4). Per le stesse sottozone non è altresì ammesso l'intervento di tipo b1 relativo agli usi e attività di tipo 5, 6, 7, 8a, 8d, 9a, 9b, 9c, 9g, -9j (bar)- 9k.

NB2: nel caso che a seguito di approfondimento emergesse la conferma di alto e/o medio rischio per frana gli interventi ammissibili dovranno limitarsi a quelli previsti dalla vigente normativa in materia di ambiti inedificabili.

TABELLA B2

Sistema fluviale				
sottozone: Bd1* Le They Dessous				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
9.Attività turistiche ricettive lettera h) in atto	art. 8, comma 1, lettere a) di recupero, c) di demolizione, d) punto 5	pdc SCIA	100 %	

3. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona la superficie urbanistica, il limiti di densità fondiaria, nonché il rapporto di copertura, l'altezza massima, il numero dei piani, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini, così come definiti dalla Deliberazione di Consiglio regionale 24 marzo 1999, n. 517/XI, Cap. I. e le aree a verde.

TABELLA B3

Sottozone	Ba1* Le Chichal, Ba2* Vers Roby, Ba3* Vers Foby, Ba4* Le They dessus , Ba5* Le They dessous, Ba6 Les Courts, Ba7* Vers Foby								
sottozone	Sup.terri- toriale m ²	Sur- Superficie urbanistica m ²	I densità fondiaria m ² / m ²	RC rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax altezza massima m	numero dei piani n	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m	Area a verde privato m ² /Sur
		1	2	3	4	5	6	7	8
Ba1* - Les Chichal	19.203	2.650	0,15	1/6	6,50	2	10,00 (1)	5,00	40/30
Ba2* - Vers Roby	35.757	5.384	0,15	1/5	9,50 (2)	3 (2)	10,00 (1)	5,00	40/30
Ba3* - Vers-Foby	5.184	811	0,15	1/5	9,50	3	10,00 (1)	5,00	40/30
Ba4* - Le They dessus	13.819	1.839	0,15	1/5	6,50	2	10,00 (1)	5,00	40/30
Ba5* - Le They dessous	4.833	781	0,15	1/5	9,50	3	10,00 (1)	5,00	40/30
Ba6 - Les Courts	8.666	1.406	0,15	1/5	9,50	3	10,00 (1)	5,00	40/30
Bd1* - Le They dessous	7.665	170	in atto	in atto	in atto	in atto	in atto	in atto	18,00 x 120 utenti
	95.127								

nota (1) : in presenza di PUD la distanza tra i fabbricati compresi nel PUD può essere ridotta a 3.00m.

nota (2) : in variante dei valori espressi in tabella, gli edifici, o loro parti, posti a valle della Strada regionale con un massimo di due piani dovranno presentare un'altezza al colmo non superiore alla quota della Strada regionale, misurata sulla proiezione ortogonale degli stessi sulla Strada e comunque tale da consentire la percezione del margine dell'edificato antico rispetto alla nuova edificazione.

4. Tipologie costruttive e elementi di arredo urbano:

- tutti gli interventi innovativi nel tessuto edilizio e urbanistico preesistente devono tendere alla formazione di complessi qualificati e integrati con l'ambiente;
- in particolare sono richiesti un corretto uso dei materiali, l'idoneo soleggiamento degli edifici, un corretto controllo della zona d'ombra propria e portata, l'organizzazione funzionale dei servizi, la sistemazione e l'arredo delle aree libere, la salvaguardia e la valorizzazione delle visuali interne ed esterne;
- nella progettazione degli edifici le forme dovranno essere giustificate da considerazioni costruttive e funzionali ed i materiali di costruzione, da rivestimento e gli accessori dovranno essere impiegati secondo le loro caratteristiche e tecnologie e dovranno avere buone caratteristiche di conservazione nel tempo;
- particolare attenzione dovrà essere posta alla composizione risultante dall'accostamento di edifici nuovi con quelli preesistenti, o tra di loro, anche se di proprietà diverse, favorendo il più possibile la formazione di agglomerati ordinati;
- non potrà essere assunta come valida giustificazione per un non corretto orientamento dei fabbricati la particolare conformazione planimetrica mappale del lotto fatti salvi i casi in cui detto orientamento venga richiesto dalle strutture regionali competenti per ridurre le condizioni di vulnerabilità della

struttura rispetto a particolari dinamiche di dissesto in atto.

5. Parcheggi e aree verdi privati:

- a) per gli spazi a parcheggio si applica l'art. 13;
- b) per le aree a verde si richiedono la dotazione minima indicata in tabella B3.

6. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
- b) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo.

7. Per la ristrutturazione edilizia, gli interventi devono, inoltre, comportare l'eliminazione dei volumi superfetativi, con eventuale loro riedificazione entro nuove morfologie coerenti con i caratteri del contesto.

Art. 47 (Sottozone di tipo "C")

- 1. Nel territorio di Lillianes non sono presenti sottozone di tipo C.

Art. 48 (Sottozone di tipo "D")

- 1. Nel territorio di Lillianes non sono previste sottozone di tipo D.

Art. 49 (Sottozone di tipo "Ea")

- 1. Nel territorio di Lillianes non sono previste sottozone di tipo Ea.

Art. 50 (Sottozone di tipo "Eb")

- 1. Nelle tavole P4 - *Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* sono indicate le sottozone di tipo Eb, agricole dei pascoli (alpeggi e mayen), costituite da aree con uso in prevalenza a pascolo stagionale legato alla monticazione, ivi comprese le aree boscate tradizionalmente utilizzate a pascolo. Sono da considerare di particolare interesse agro-silvopastorale le seguenti sottozone di tipo Eb: Eb1, Eb3, Eb6, Eb10, Eb13, Eb14, Eb15, Eb16

2. Le tabelle di cui al presente comma individuano distintamente i pascoli da riqualificare e gli altri pascoli³⁰⁹, indicando le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, gli interventi, di cui agli artt. 8 e 9, e gli strumenti, e degli strumenti attuativi di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP.

TABELLA EB1

Sistema dei pascoli		
Sottozona: Eb1 Prial, Eb3 Pra de Bosc, Eb6 Pian Sapey, Eb10 Borrel, Eb13 Giassit, Frenderessa, Eb14 Béchera, Eb15Alpe de La Lace, Eb16 Verney		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	artt. 8,9	art. 7
comma 3 usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettere i) m) w) x) comma 4 residenza temporanea legata alle att. agro silvo pastorali lettera a) comma 6 abitazione temporanea comma 9 attività turistiche e ricettive lettere e) f) k)	art.8 comma 1 lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5 lettera d) altri interventi punto 1	Pdc SCIA
comma 3 usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettere j) v) w) comma 4 residenza temporanea legata alle att. agro silvo pastorali lettera b)	art.8 comma 1 lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5 lettera b) interventi di nuova costruzione punto 1	

NB1: Le sottozona in tabella risultano pascoli da riqualificare.

NB2: Nella sottozona Eb10 risulta da riqualificare solo la viabilità.

NB3: Nella sottozona Eb14 risultano da riqualificare solo i fabbricati.

NB4: Nella sottozona Eb13 risulta presente un bene di specifico interesse naturalistico A tal proposito si faccia riferimento a quanto disposto all'art. 40 delle presenti NTA.

NB5: Il cambio di destinazione d'uso a favore dell'abitazione temporanea di cui all'art. 10 comma 6 è da limitarsi ad abitazioni connesse alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

NB6: Per quanto riguarda il dimensionamento dei ricoveri per equini si faccia riferimento all'articolo 14, comma 2.

NB7: Il cambio di destinazione da agro-silvo pastorale ad altro uso ammesso nella sottozona può avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 15 delle NTA.

NB8: Le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, comma 9 e quella di cui al comma 3, lett. x) non sono ammesse nella sottozona Eb1.

NB9: La destinazione d'uso di cui all'art. 10 comma 9 lettera e) è ammessa nella sola sottozona Eb15.

³⁰⁹ NAPTP, art. 31

TABELLA EB2

Sistema dei pascoli		
Sottozone: Eb2 Raséré, Eb4 Les Roncs d'Hérères, Eb5 Revers, Eb7 Arpit, Eb8 Bosa di André, Eb9 Balmet, Balmarossa, Eb11Pisserotta, Eb12Pisserotta		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	artt. 8,9	art. 7
comma 3 usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettere i) m) w) x) comma 4 residenza temporanea legata alle att. agro silvo pastorali lettera a) comma 6 abitazione temporanea comma 9 attività turistiche e ricettive lettere f) k)	art.8 comma 1 lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5 lettera d) altri interventi punto 1	Pdc SCIA
comma 3 usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettere i), m), w), x)	lettera b) interventi di nuova costruzione punto 1	

- NB1: Il cambio di destinazione d'uso a favore dell'abitazione temporanea di cui all'art. 10 comma 6 è da limitarsi ad abitazioni connesse alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.
- NB2: Nella sottozona Eb5 risulta presente un bene di specifico interesse naturalistico A tal proposito si faccia riferimento a quanto disposto all'art. 40 delle presenti NTA.
- NB3: Per quanto riguarda il dimensionamento dei ricoveri per equini si faccia riferimento all'articolo 14, comma 2
- NB4: Il cambio di destinazione da agro-silvo pastorale ad altro uso ammesso nella sottozona può avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 15 delle NTA.
- NB5: Gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) punto 1 sono consentiti limitatamente per interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal giudizio di razionalità.

3. Le sottozone Eb1, Eb2, Eb3, Eb4, Eb6, Eb7, Eb9, Eb10, Eb13, Eb14, Eb15 ed Eb16 sono definite di particolare interesse agricolo³¹⁰.

4. In tutte le sottozone di tipo Eb di cui al comma precedente sono ammessi interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, rigorosamente proporzionati alle esigenze ricettive degli addetti e degli animali, in relazione alla dimensione dei pascoli e tenuto conto della dislocazione dei tramuti. Se previsti dalle relative tabelle, nei pascoli da riqualificare sono altresì ammessi interventi di nuova costruzione di fabbricati agricoli. In tutte le sottozone di tipo Eb sono sempre ammessi interventi di adeguamento igienico sanitario e di sicurezza delle strutture agricole esistenti, ivi compresa la realizzazione, il potenziamento e l'adeguamento delle concimaie esistenti. Tali strutture devono essere prioritariamente realizzate in prossimità del centro aziendale. Qualora non siano costruite nelle immediate vicinanze della stalla, la concimaia dovrà essere costruita con muraure perimetrali di contenimento non emergenti rispetto al terreno naturale.

5. Fatto salvo il parere favorevole della Struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, la realizzazione di nuova viabilità di accesso agli alpeggi è limitata alle sottozone Eb1, Eb3, Eb6, Eb10, Eb13, Eb15 ed Eb16. La realizzazione di monorotaie o impianti a fune per usi agricoli è ammessa in tutti i pascoli definiti di particolare interesse agricolo.

³¹⁰ Ai fini dell'applicazione dell'art. 14 comma 2 lettera d) L.R.11/98 e s.m.i.

5bis. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e, comunque, fatto salvo il parere favorevole delle strutture regionali competenti in materia di tutela del paesaggio sono consentiti in tutte le sottozone di particolare interesse agricolo gli interventi di potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alla conduzione dell'alpeggio, quali: acquedotti, impianto di smaltimento delle acque reflue, impianti per la produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per autoconsumo sul sito di installazione, impianti irrigui mobili e semifissi, decespugliamenti e spietramenti, opere di livellamento e di bonifica in genere.

5ter. In tutte le sottozone sono ammessi interventi di manutenzione e recupero delle infrastrutture esistenti e gli interventi di spietramento e decespugliamento superficiali.

5quater. Sono sempre ammesse opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

6. Gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:

- a) nelle parti di fabbricato oggetto di recupero materiali e tecniche costruttive devono risultare coerenti con le preesistenze storiche;
- b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree;
- c) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione³¹² gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
- d) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
- e) deve essere assicurata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia;
- f) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata.

7. Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, quali aree boscate, terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazione, terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, si applicano le disposizioni di cui agli art. 63, 65, 66 e 67 delle NTA.

8. La tabella EB3 di cui al presente articolo, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona l'altezza massima, il numero di piani, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

9. Si applicano inoltre gli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16, nonché le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, NAPTP.

³¹² Con le limitazioni di cui all'articolo 25 delle NTA

TABELLA EB3

SOTTOZONE Eb								
Sottozone Eb	SF Superficie fondiarie m²	Sur Superficie urbanistica massima m²	I densità fondiarie m²/ m²	RC rapporto di copertura m²/ m²	Hmax altezza massima m	N numero dei piani n	DF distanza tra i fabbricati m	DC distanza dai confini m
	1	2	3	4	5	6	7	8
Eb1 Prial	133.699	-----	-----	-----	in atto o max 8,00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eb2 Raséré	43.717	-----	-----	-----	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eb3 Pra deBosa	202.246	-----	-----	-----	in atto o max 8,00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eb4 Les Roncs d'Hérères	93.238	-----	-----	-----	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eb5 Revers	52.963	-----	-----	-----	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eb6 Pian Sapey	38.342	-----	-----	-----	in atto o max 8,00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eb7 Arpit	92.115	-----	-----	-----	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eb8 Bosa di André	29.039	-----	-----	-----	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eb9 Balmet, Balmarossa	101.121	-----	-----	-----	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eb10 Borrel	156.621	-----	-----	-----	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eb11 Pisserotta	25.254	-----	-----	-----	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eb12 Pisserotta	22.399	-----	-----	-----	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eb13 Giassit, Frederessa	117.641	-----	-----	-----	in atto o max 8,00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eb14 Béchera	62.486	-----	-----	-----	in atto o max 8,00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eb15 Alpe de La Lace	186.582	-----	-----	-----	in atto o max 8,00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eb16 Verney	675.558	-----	-----	-----	in atto o max 8,00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00

- NB1: L'altezza massima è pari a quella in atto, con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitarie ai sensi della l.r. 11/98 art. 95
- NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,4,5.
- NB3: I parametri dimensionali relativi ai fabbricati agricoli sono stabiliti dall'Assessorato regionale competente mediante parere di razionalità.

Art. 51 (Sottozone di tipo “Ec”)

1. Nelle tavole P4 - *Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* sono indicate le sottozone di tipo Ec costituite da aree con prevalente copertura forestale destinate alla conservazione, manutenzione o riqualificazione del patrimonio forestale; in esse sono ricomprese le aree destinate al rimboschimento³¹³, nonché le aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto. Le sottozone di tipo Ec sono da considerarsi di particolare interesse agricolo o agro-silvo-pastorale, ai fini di cui alla lettera d), comma 2, dell’art. 14 della l.r. 11/1998.

2. Le tabelle di cui al presente comma individuano le destinazioni d’uso di cui all’art. 10, gli interventi, di cui agli artt. 8 e 9 e gli strumenti attuativi di cui all’art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP.

TABELLA EC1

Sistema boschivo		
Sottozone: Ec1 Versante in destra orografica torrente Lys		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	artt. 8,9	art. 7
comma 3 usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettere i) q) u) comma 4 residenza temporanea legata alle att. agro silvo pastorali lettere a) c) comma 6 abitazione temporanea	art.8 comma 1 lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5 lettera d) altri interventi punto 1	Pdc SCIA

NB1: Il cambio di destinazione d’uso a favore dell’abitazione temporanea di cui all’art. 10 comma 6 è da limitarsi ad abitazioni connesse alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

NB2: Nella sottozona in tabella risultano presenti dei beni di specifico interesse naturalistico A tal proposito si faccia riferimento a quanto disposto all’art. 40 delle presenti NTA.

³¹³NAPTP, art. 26, comma 1

TABELLA EC2

Sistema boschivo e fluviale		
Sottozona: Ec2 Versante in sinistra orografica torrente Lys		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	artt. 8,9	art. 7
comma 3 usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettere i) q) u) comma 4 residenza temporanea legata alle att. agro silvo pastorali lettere a) c) comma 6 abitazione temporanea	art.8 comma 1 lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5 lettera d) altri interventi punto 1	Pdc SCIA

NB1: Il cambio di destinazione d'uso a favore dell'abitazione temporanea di cui all'art. 10 comma 6 è da limitarsi ad abitazioni connesse alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

NB2: Nella sottozona in tabella risultano presenti dei beni di specifico interesse naturalistico. A tal proposito si faccia riferimento a quanto disposto all'art. 40 delle presenti NTA.

3. Gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:

- nelle parti di fabbricato oggetto di recupero materiali e tecniche costruttive devono risultare coerenti con le preesistenze storiche;
- devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree;
- sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione³¹⁴ gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
- deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
- deve essere assicurata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia;
- i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata.

³¹⁴ Con le limitazioni di cui all'articolo 25 delle NTA

4. Nuovi interventi sono ammessi esclusivamente per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

5. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alle esigenze di salvaguardia e valorizzazione degli usi ammissibili quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per autoconsumo sul sito di installazione, decespugliamenti, spiетramenti, livellamenti e opere di bonifica in genere, infrastrutture di accesso anche tramite installazione di monorotaie.

6. Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, quali aree boscate, terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazione, terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, si applicano le disposizioni di cui agli art. 63, 65, 66 e 67 delle NTA.

7. La tabella Ec3 di cui al presente articolo, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona l'altezza massima, il numero di piani, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

8. Si applicano inoltre gli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16, nonché le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, NAPTP.

TABELLA EC3

SOTTOZONE Ec								
Sottozone Ec	SF Superficie fondiaria m ²	Sur Superficie urbanistica massima m ²	I densità fondiaria m ² / m ²	RC rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax altezza massima m	N numero dei piani n	DF distanza tra i fabbricati m	DC distanza dai confini m
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ec1 Versante in destra orografica torrente Lys	1.842.902	-----	-----	-----	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Ec2 Versante in sinistra orografica torrente Lys	6.071.598	-----	-----	-----	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00

NB1: L'altezza massima è pari a quella in atto, con le integrazioni necessarie a fini igienico-sanitarie ai sensi della l.r.11/98 art. 95.

NB2: Sono fatte salve le situazioni in atto riguardanti la densità fondiaria, il rapporto di copertura, l'altezza massima incrementata della misura dell'adeguamento dell'altezza interna netta dei piani esistenti ai sensi di legge, il numero dei piani e le distanze tra le costruzioni e dai confini, per i casi di interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a), numeri 1,2,3,4,5.

Art. 52 (Sottozone di tipo “Ed”)

1. Nelle tavole P4 - *Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* sono indicate le sottozone di tipo Ed destinate ad usi speciali quali: discariche, attività estrattive, stoccaggio di reflui zootecnici, siti di teleradiocomunicazioni, sbarramenti artificiali di rilevanza sovracomunale con relativi invasi ed eventuali fasce di fruizione turistica, grandi impianti di produzione e trasformazione di energia elettrica superiore a 3000 Kw/h³¹⁵, i magazzini extraziendali per lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti agricoli e gli impianti per la loro trasformazione, gli edifici destinati al ricovero e all'allevamento del bestiame nell'ambito di aziende zootecniche senza terra, le serre aventi superficie coperta superiore a cinquanta metri quadrati³¹⁶ e usi similari.

2. Le tabelle di cui al presente comma individuano le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, gli interventi di cui agli artt. 8, 9 e gli strumenti attuativi di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP.

TABELLA ED1

Sistema fluviale		
Sottozona: Ed1 Chessun Vieux (Depuratore)		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	artt. 8,9	art. 7
comma 3 usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera q) comma 13 destinazione ad attività pubbliche i servizio o di pubblico interesse lettera f)	art.8 comma 1 lettera a) interventi di recupero punti 1,4 lettera b) interventi di nuova costruzione punti 1,2,4,5 lettera c) interventi di demolizione lettera d) altri interventi punti 5, 6	Pdc SCIA

NB1: Gli interventi di cui all'art. 8 comma 1 lettera b) sono ammessi esclusivamente per gli usi di cui all'art. 10 comma 13.

³¹⁵ Vedere art. 31

³¹⁶ NAPTP, art. 26, comma 9

TABELLA ED2

Sistema boschivo		
<i>Sottozona: Ed2 They Dessus (Stoccaggio reflui)</i>		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	artt. 8,9	art. 7
comma 3 usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera q) comma 7 destinazione ad attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale lettera h)	art.8 comma 1 lettera a) interventi di recupero punti 1,4 lettera c) interventi di demolizione lettera d) altri interventi punto 5	Pdc SCIA
comma 7 destinazione ad attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale lettera h)	lettera b) interventi di nuova costruzione punto 1	

TABELLA ED3

Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato		
<i>Sottozone: Ed3 Fey (area stoccaggio materiale), Ed4 Le Tournoun (area stoccaggio materiale)</i>		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	artt. 8,9	art. 7
comma 3 usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera g) comma 7 destinazione ad attività produttive artigianali o industriali di interesse prevalentemente locale lettera h)	art.8 comma 1 lettera a) interventi di recupero punti 1,4 lettera b) interventi di nuova costruzione punto 4 lettera c) interventi di demolizione lettera d) altri interventi punto 6	Pdc SCIA

NB1: Gli interventi di cui all'art. 8 comma 1 lettera b) sono ammessi esclusivamente per gli usi di cui all'art. 10 comma 7.

NB2: Gli interventi di cui all'art. 8 comma 1 lettera b) punto 4) sono ammessi limitatamente alla realizzazione di manufatti leggeri.

3. Gli interventi edilizi devono contemperare le esigenze di funzionalità, costruttiva e di esercizio delle infrastrutture e degli impianti destinati ad uso speciale, con la coerenza nei confronti del contesto ambientale di appartenenza senza alterare nel complesso i caratteri tipici del sistema insediativo tradizionale e del relativo aspetto paesaggistico.

In ogni caso costruzioni e manufatti devono rapportarsi alla situazione geomorfologica locale e privilegiare forme e materiali tali da garantire la necessaria funzionalità e la qualità dell'edificio.

4. Le aree pertinenti ai fabbricati ed agli impianti devono essere funzionalmente ed esteticamente sistemati in relazione alla specifica destinazione d'uso ed alla esigenza di conseguire il migliore inserimento ambientale. A tale scopo dovrà essere prevista anche un'adeguata messa a dimora di essenze arboree autoctone in grado, senza creare cortine artificiali, di mitigare gli impatti sull'ambiente circostante.

5. Nel caso di nuovi impianti destinati ad usi speciali e compatibilmente alla specifica situazione ambientale ed alla tipologia, deve essere garantito il livello minimo di infrastrutturazione necessario alla funzionalità di esercizio e di manutenzione degli impianti stessi, con specifico riferimento:

- alla strada d'accesso collegata alla pubblica rete viaria;
- agli spazi di parcheggio e manovra adeguatamente dimensionati rispetto al tipo di impianti;

la CE valuta l'adeguatezza di tali spazi;

- al collegamento alle reti di urbanizzazione primaria nei casi in cui si renda necessario assicurare condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza per gli operatori e per gli utenti.

6. Ulteriori nuovi interventi sono ammessi esclusivamente per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche e per la realizzazione di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

7. Gli interventi eseguibili devono inoltre rispettare le disposizioni seguenti:

- a) in tutti gli interventi dovranno essere utilizzati materiali e tecniche costruttive coerenti con l'ambiente in cui si inseriscono;
- b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree;
- c) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
- d) i volumi superflui non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata;

8. Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, quali aree boscate, terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazione, terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, si applicano le disposizioni di cui agli art. 63, 65, 66 e 67 delle NTA.

9. La tabella ED4 di cui al presente articolo, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

TABELLA ED4

SOTTOZONE Ed								
Sottozone Ed	SF Superficie fondiaria m ²	Sur Superficie urbanistica massima m ²	I densità fondiaria m ² / m ²	RC rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax altezza massima m	N numero dei piani n	DF distanza tra i fabbricati m	DC distanza dai confini m
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ed1 Chessun Vieux (Depuratore)	5.075	in atto o in funzione della necessità dell'impianto	in atto o in funzione della necessità dell'impianto	in atto o in funzione della necessità dell'impianto	in atto o in funzione della necessità dell'impianto	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Ed2 They Dessous (Cava)	1.428	100	----	----	in atto o in funzione della necessità dell'impianto	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Ed3 Fey (area stoccaggio materiale)	1.696	150	----	----	4.00	1	min 10.00	o min 5.00
Ed4 Le Tournoun (area stoccaggio materiale)	5.381	150	----	----	4.00	1	min 10.00	o min 5.00

Art. 53 (Sottozone di tipo “Ee”)

1. Nel territorio di Lillianes non sono previste sottozone di tipo Ee.

Art. 54 (Sottozone di tipo “Ef”)

1. Nelle tavole P4 - *Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* sono indicate le sottozone di tipo Ef di specifico interesse naturalistico.
2. La tabella di cui al presente comma individuano le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, gli interventi di cui agli artt. 8, 9 e gli strumenti attuativi di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP.

TABELLA EF1

Sistema delle aree naturali: sottosistema delle altre aree naturali		
<i>Sottozone: Ef1 Mont de Prial, Ef2 Lose Bianche, Vasey, Teppas, Verfey, Ef3 Bec Fourra, Ef4 Bec Fourra, Ef5 Bec Fourra, Ef6 Mont Portola, Mont Bechit, Punta Tre Vescovi, Col de Giassit, Troncina</i>		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	artt. 8,9	art. 7
comma 2 destinazione ad usi ed attività di tipo naturalistico comma 3 usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettere i) q) u) comma 4 residenza temporanea legata alle att. agro silvo pastorali lettere a) c) comma 6 abitazione temporanea	art.8 comma 1 lettera a) interventi di recupero punto 1	Pdc SCIA

NB1: La sottozona Ef4 risulta di specifico interesse naturalistico.

NB2: Il cambio di destinazione d'uso a favore dell'abitazione temporanea di cui all'art. 10 comma 6 è da limitarsi ad abitazioni connesse alla residenza temporanea per la pratica di attività di coltivazione e manutenzione del territorio agricolo e forestale da parte di proprietari non qualificati imprenditori agricoli a titolo principale.

NB3: Nella sottozona Ef6 risulta presente un bene di specifico interesse naturalistico A tal proposito si faccia riferimento a quanto disposto all'art. 40 delle presenti NTA.

NB4: Nella sottozona Ef6 risulta presente un bene di specifico interesse archeologico (Plan des Sorcières). A tal proposito si faccia riferimento a quanto disposto dall'art. 26 delle presenti NTA

3. La sottozona Ef4 è da intendersi di specifico interesse naturalistico ai sensi dell'art. 38, NAPTP.
4. Nuovi interventi sono ammessi esclusivamente per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.
5. Nella sottozona di cui al comma 3 eventuali interventi strutturali e infrastrutturali ai sensi dell'art. 38, comma 4, NAPTP, sono dichiarati ammissibili, localizzati e dimensionati con deliberazione dall'organo comunale competente, d'intesa con i competenti servizi regionali interessati, su proposta dei soggetti interessati.

6. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alle esigenze di salvaguardia e valorizzazione degli usi ammissibili quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per autoconsumo sul sito di installazione.

7. Gli interventi eseguibili devono rispettare le disposizioni seguenti:

- a) nelle parti di fabbricato oggetto di recupero materiali e tecniche costruttive devono risultare coerenti con le preesistenze storiche;
- b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree;
- c) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione³¹⁷ gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri esterni distintivi dell'edificio;
- d) deve essere assicurata una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili;
- e) deve essere assicurata la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia;
- f) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata.

8. Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, quali aree boscate, terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazione, terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, si applicano le disposizioni di cui agli art. 63, 65, 66 e 67 delle NTA.

9. Si applicano inoltre gli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16, nonché le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, NAPTP.

10. La tabella EF2, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona l'altezza massima, il numero di piani, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

³¹⁷ Con le limitazioni di cui all'articolo 25 delle NTA

TABELLA EF2

SOTTOZONE Ef								
Sottozone Ef	SF Superficie fondiaria m ²	Sur Superficie urbanistica massima m ²	I densità fondiaria m ² / m ²	RC rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax altezza massima m	N numero dei piani n	DF distanza tra i fabbricati m	DC distanza dai confini m
	1	2	3	4	5	6	7	8
Ef1 Mont de Prial	46.469	----	----	----	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Ef2 Lose Bianche, Vasey, Teppas, Verfey	1.864.158	----	----	----	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Ef3 Bec Foura	591.586	----	----	----	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Ef4 Bec Foura	53.387	----	----	----	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Ef5 Bec Foura	142.938	----	----	----	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Ef6 Mont Portola, Mont Bechit, Punta Tre Vescovi, Col de Giassit, Troncina	4.159.049	----	----	----	in atto	in atto	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00

Art. 55 (Sottozone di tipo "Eg")

- Nelle tavole P4 - Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG sono indicate le sottozone di tipo Eg di particolare interesse agricolo destinate a coltivazioni specializzate, (vigneti, frutteti, castagneti da frutto) non costituenti aree di specifico interesse paesaggistico, e alle produzioni foraggere asservite alle aziende zootecniche di fondo valle o che si prestano per contiguità e natura dei terreni ad esserlo.
- Le sottozone Eg2, Eg11, Eg12, Eg13, Eg14, Eg15, Eg17, Eg25, Eg26, Eg27, Eg28, Eg29, Eg30 ed Eg32 sono definite di particolare interesse agricolo³¹⁸.
- Le tabelle di cui al presente comma individuano le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, gli interventi di cui agli artt. 8, 9 e gli strumenti attuativi di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP.

³¹⁸ Ai sensi dell'art. 14 comma 2 lettera d) L.R.11/98 e s.m.i.

TABELLA EG1

Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato		
Sottozone: Eg3 Vallomy, Eg6 Piattaz, Eg7 Russy, Eg8 Berlechuz, Eg9 Vercueil, Eg10 Sénéchaz, Eg11 They, Eg17 Le Suc, Eg22 Suc de la Croix, Eg23 La Barbiat, Eg26 Les Salés-Les Costey, Eg29 Les Costey-Moline, Eg30 Praz Pian-Pianas, Eg31 Pays		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	artt. 8,9	art. 7
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettere a) g) i) m) w) x) comma 4 residenza temporanea legata alle att. agro silvo pastorali lettere a) c) comma 5 abitazione permanente o principale comma 6 abitazione temporanea comma 9 attività turistiche e ricettive lettere f) g) k)	art.8 comma 1 lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5 lettera b) interventi di nuova costruzione punto 6 lettera d) altri interventi punto 1	Pdc SCIA

- NB1: Per quanto riguarda il dimensionamento dei ricoveri per equini si faccia riferimento all'articolo 14, comma 2
- NB2: Il cambio di destinazione da agro-silvo pastorale ad altro uso ammesso nella sottozona può avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 15 delle NTA.
- NB3: Nelle sottozone Eg3, Eg6, Eg7, Eg8, Eg9, Eg10, Eg11 non sono ammessi gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), punto 1 relativi agli usi e attività di cui all'art. 10, comma 3 lettere w) e x), comma 5, comma 6, comma 9.

TABELLA EG2

Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato		
Sottozone: Eg1Fey, Eg2 Le Mont Cervier, Eg4 Le Rascardon, Eg5 Pérapienaz-Couleraz		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	artt. 8,9	art. 7
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettere a) g) i) m) w) x) comma 4 residenza temporanea legata alle att. agro silvo pastorali lettere a) c) comma 5 abitazione permanente o principale comma 6 abitazione temporanea comma 9 attività turistiche e ricettive lettere f) g) k)	art.8 comma 1 lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5 lettera b) interventi di nuova costruzione punto 6 lettera d) altri interventi punto 1	Pdc SCIA
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettere a) g) i) m) w) x)	lettera b) interventi di nuova costruzione punto 1	

- NB1: Per quanto riguarda il dimensionamento dei ricoveri per equini si faccia riferimento all'articolo 14, comma 2
- NB2: Gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) punto 1 sono consentiti limitatamente per interventi di ammodernamento e potenziamento dei fabbricati agricoli esistenti, nel limite di quanto ammesso dal giudizio di razionalità.
- NB3: Il cambio di destinazione da agro-silvo pastorale ad altro uso ammesso nella sottozona può avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 15 delle NTA.
- NB4: Nelle sottozone Eg1, Eg4 ed Eg5 non sono ammessi gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), punto 1 relativi agli usi e attività di cui all'art. 10, comma 3 lettere w) e x), comma 5, comma 6, comma 9.

TABELLA EG3

Sistema misto: Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato e fluviale		
Sottozona: Eg13 Gleres-Foby		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	artt. 8,9	art. 7
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettere a) g) i) m) w) x) comma 4 residenza temporanea legata alle att. agro silvo pastorali lettere a) c)	art.8 comma 1 lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5 lettera b) interventi di nuova costruzione punto 6 lettera d) altri interventi punto 1	Pdc SCIA

- NB1: Per quanto riguarda il dimensionamento dei ricoveri per equini si faccia riferimento all'articolo 14, comma 2
- NB2: Il cambio di destinazione da agro-silvo pastorale ad altro uso ammesso nella sottozona può avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 15 delle NTA.
- NB3: Nella sottozona Eg13 risulta presente un bene di specifico interesse archeologico (Ponte tardo medievale). A tal proposito si faccia riferimento a quanto disposto all'art. 26 delle presenti NTA.
- NB4: Gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), punto 1, sono ammissibili esclusivamente per gli usi e le attività di cui all'art. 10, comma 3, lettere a), g), i), e m), e comma 4, lettere a) e c).

TABELLA EG4

Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato		
Sottozona: Eg14 Les Courts, Eg15, Barottaz, Eg25 Curtes, Eg27 Mattet, Eg28 Les Costey, Eg32 Les Praz		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	artt. 8,9	art. 7
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettere a) g) i) m) w) x) comma 4 residenza temporanea legata alle att. agro silvo pastorali lettere a) c) comma 5 abitazione permanente o principale	art.8 comma 1 lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5 lettera d) altri interventi punti 1,4	Pdc SCIA
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettere b) n) w) x)	lettera b) interventi di nuova costruzione punto 1	

- NB1: Per quanto riguarda il dimensionamento dei ricoveri per equini si faccia riferimento all'articolo 14, comma 2
- NB2: Il cambio di destinazione da agro-silvo pastorale ad altro uso ammesso nella sottozona può avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 15 delle NTA.
- NB3: Gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera b) e lettera d) punto 1, relativi agli usi e attività di cui all'art. 10, comma 3 lettere w) e x), e comma 5, sono ammissibili solamente nella sottozona Eg32.

TABELLA EG5

Sistema fluviale		
Sottozone: Eg16 Chessun Vieux		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	artt. 8,9	art. 7
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettere a) g) i) m) w) x) comma 4 residenza temporanea legata alle att. agro silvo pastorali lettere a) c)	art.8 comma 1 lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5 lettera b) interventi di nuova costruzione punto 6 lettera d) altri interventi punto 1	Pdc SCIA

- NB1: Per quanto riguarda il dimensionamento dei ricoveri per equini si faccia riferimento all'articolo 14, comma 2
- NB2: Il cambio di destinazione da agro-silvo pastorale ad altro uso ammesso nella sottozona può avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 15 delle NTA.
- NB3: Gli interventi di cui all'art.8, comma 1, lettera d), punto 1, sono ammissibili esclusivamente per gli usi e le attività di cui all'art. 10, comma 3, lettere a), g), i), e m), e comma 4, lettere a) e c).

TABELLA EG6

Sistema boschivo		
Sottozone: Eg12 Lillianes, Eg18 Les Paroz, Eg19 Bonesore, Eg20 Les Lazés, Eg21 Les Lazés, Eg24 Barmetta		
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi
art. 10	artt. 8,9	art. 7
comma 3 destinazioni ad usi ed attività di carattere agro-silvo-pastorale lettere a) g) i) m) w) x) comma 4 residenza temporanea legata alle att. agro silvo pastorali lettere a) c) comma 5 abitazione permanente o principale comma 6 abitazione temporanea comma 9 attività turistiche e ricettive lettere f) g)	art.8 comma 1 lettera a) interventi di recupero punti 1,2,3,4,5 lettera b) interventi di nuova costruzione punto 6 lettera d) altri interventi punto 1	Pdc SCIA

- NB1: Per quanto riguarda il dimensionamento dei ricoveri per equini si faccia riferimento all'articolo 14, comma 2
- NB2: Il cambio di destinazione da agro-silvo pastorale ad altro uso ammesso nella sottozona può avvenire esclusivamente nel rispetto dei limiti stabiliti all'art. 15 delle NTA.
- NB3: Nelle sottozone Eg12, Eg18 e Eg24 non sono ammessi gli interventi di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), punto 1 relativi agli usi e attività di cui all'art. 10, comma 3 lettere w) e x), comma 5, comma 6 e comma 9.

4. Nelle sottozone in cui è prevista la nuova costruzione ai sensi del precedente art.8, comma 1 lettera b), sono ammessi interventi di completamento, ampliamento e nuova costruzione di fabbricati rurali, proporzionati alle esigenze ricettive delle addetti e degli animali e in relazione alla dimensione aziendali, che dovranno necessariamente recepire quanto previsto all'art. 14 commi 1, 2 e 3.

Ulteriori nuovi interventi sono ammessi esclusivamente per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche e per la realizzazione infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

5. In tutte le sottozone di tipo Eg, in prossimità della viabilità già esistente e al margine delle singole sottozone, è sempre ammessa la realizzazione o l'adeguamento di strutture volte a migliorare le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza delle aziende agricole operanti sul territorio comunale.

La realizzazione di concimaie a servizio di singole aziende agricole è ammessa per le sole aziende operanti sul territorio comunale ed è subordinata al rilascio del giudizio di razionalità³¹⁹ e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 29 delle presenti NTA. Tali strutture, con platea impermeabile e dotate di eventuali murature di contenimento perimetrali, dovranno essere prioritariamente realizzate in prossimità del centro aziendale e, in ogni caso, in prossimità della viabilità già esistente e ai margini dei comprensori privati. Tali strutture non dovranno comunque emergere dal terreno naturale circostante nel caso non possano essere realizzate nei pressi del centro aziendale.

6. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alle esigenze di salvaguardia e valorizzazione degli usi ammissibili quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per autoconsumo sul sito di installazione, decespugliamenti, spietramenti, livellamenti e opere di bonifica in genere, infrastrutture di accesso.

7. Nell'ambito di nuovi insediamenti si osservano le seguenti prescrizioni:

- a) parcheggi nella misura di un posto macchina ogni 50 m² di superficie utile abitabile in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta. Dovrà essere inoltre garantito il drenaggio e l'allontanamento delle acque ruscellanti di superficie e percolanti a livello degli interrati;
- b) la necessità di realizzare nuovi fabbricati in alternativa al recupero di quelli preesistenti, dovrà risultare da un piano di utilizzazione aziendale che evidenzia, sulla base dei risultati colturali che si intendono conseguire, l'utilizzazione delle costruzioni esistenti e l'indispensabilità delle nuove costruzioni;
- c) le parti rurali dei nuovi fabbricati dovranno presentare finiture esterne in pietra e/o legno. Il manto di copertura dovrà essere in lose oppure in metallo, in quest'ultimo caso di colore scuro e non riflettente.

8. Gli interventi eseguibili su edifici esistenti devono rispettare le disposizioni seguenti:

- a) nelle parti di fabbricato oggetto di recupero materiali e tecniche costruttive devono risultare coerenti con le preesistenze storiche;
- b) devono essere conservati, mantenuti e, ove possibile, ripristinati gli elementi costitutivi del sistema insediativo tradizionale, compresi i segni del paesaggio agrario e le trame infrastrutturali (sentieri, percorsi, ecc.), e qualora gli interventi si situino in aree di specifico interesse paesaggistico, storico, culturale o documentario e archeologico devono essere rispettate le disposizioni specifiche relative a tali aree;
- c) sui fabbricati che presentano tipologia e caratteristiche di pregio storico-architettonico meritevoli di specifica conservazione³²⁰ gli interventi non devono eccedere il restauro e il risanamento conservativo, assicurando la testimonianza dell'uso originario ed il mantenimento dei caratteri

³¹⁹ Giudizio rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura ai sensi della lettera e) dell'art. 22 della l.r. 6 aprile 1998, n. 11 e s.m..

³²⁰ Con le limitazioni di cui all'articolo 25 delle NTA

esterni distintivi dell'edificio;

- d) i volumi superfetativi non coerenti con gli organismi edilizi tradizionali devono essere eliminati ed eventualmente recuperati attraverso interventi di ristrutturazione che comportino la riorganizzazione planivolumetrica delle preesistenze prestando particolare attenzione al loro inserimento nel contesto ma evidenziandoli con tipologia chiaramente differenziata;
- e) assicurare una sistemazione complessiva delle aree di pertinenza e riguardare interi edifici o porzioni di edifici estesi dalle fondazioni al tetto, almeno per quanto attiene ai fronti sugli spazi pubblici o da questi visibili; interventi a livello del piano fondale e con sensibile variazione della volumetria dovranno tener altresì conto delle caratteristiche geomorfologiche del sito e geomeccaniche del sedime fondale;
- f) assicurare la testimonianza dell'uso originario degli edifici con il mantenimento dei caratteri esterni distintivi della relativa tipologia chiaramente differenziati da quelli determinati dal nuovo utilizzo;
- g) esistenza di parcheggi nella misura di un posto macchina ogni 80 m² di superficie utile abitabile in adiacenza agli edifici o, motivatamente, in posizione discosta.

9. Gli interventi di nuova edificazione ammessi nella sottozona Eg25 sono consentiti previa autorizzazione delle strutture competenti in materia di beni architettonici al fine di concordare l'ubicazione delle nuove strutture.

10. Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, quali aree boscate, terreni sedi di frane, terreni a rischio di inondazione, terreni soggetti a rischio di valanghe o slavine, si applicano le disposizioni di cui agli art. 63, 65, 66 e 67 delle NTA.

11. Si applicano inoltre gli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16, nonché le disposizioni di cui all'art. 26, comma 6, NAPTP;

12. La tabella EG7 di cui al presente articolo, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui al comma 3, stabilisce per ogni sottozona l'altezza massima, il numero di piani, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

TABELLA EG7

SOTTOZONE Eg								
Sottozone Eg	SF Superficie fondiaria m ²	Sur Superficie urbanistica massima m ²	I densità fondiaria m ² / m ²	RC rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax altezza massima m	N numero dei piani n	DF distanza tra i fabbricati m	DC distanza dai confini m
	1	2	3	4	5	6	7	8
Eg1 Fey	40.209	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg2 Le Mont Cervier	49.902	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg3 Vallomy	8.725	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg4 Le Rascardon	25.640	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00

SOTTOZONE Eg								
Sottozone Eg	SF Superficie fondiaria m ²	Sur Superficie urbanistica massima m ²	I densità fondiaria m ² / m ²	RC rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax altezza massima m	N numero dei piani n	DF distanza tra i fabbricati m	DC distanza dai confini m
	1	2	3	4	5	6	7	8
Eg5 Pérapianz- Couleraz	14.056	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg6 Piattaz	6.386	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg7 Russy	20.164	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg8 Berlechuz	8.504	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg9 Vercueil	8.619	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg10 Sénéchaz	8.945	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg11 They	20.784	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg12 Lillianes	64.279	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg13 Gleres-Foby	197.826	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg14 Les Courts	4.585	----	----	----	in atto o max 11.00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg15 Barottaz	1.918	----	----	----	in atto o max 11.00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg16 Chessun Vieux	21.974	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg17 Le Suc	51.900	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg18 Las Paroz	8.224	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg19 Bonesore	12.813	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00

SOTTOZONE Eg								
Sottozone Eg	SF Superficie fondiaria m ²	Sur Superficie urbanistica massima m ²	I densità fondiaria m ² / m ²	RC rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax altezza massima m	N numero dei piani n	DF distanza tra i fabbricati m	DC distanza dai confini m
	1	2	3	4	5	6	7	8
Eg20 Les Lazés	3.237	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg21 Les Lazés	3.971	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg22 Suc de la Croix	16.967	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg23 Barbiat	16.428	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg24 Barmetta	3.671	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg25 Curtes	1.414	----	----	----	in atto o max 11.00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg26 Les Salés-Les Costey	130.164	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg27 Mattet	4.650	----	----	----	in atto o max 11.00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg28 Les Costey	3.903	----	----	----	in atto o max 11.00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg29 Les Costey-Moline	431.288	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg30 Praz Pian-Pianas	481.863	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg31 Pays	32.390	----	----	----	in atto o max 2.70	in atto o max 1	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00
Eg32 Les Praz	3.073	----	----	----	in atto o max 11.00	in atto o max 2	in atto o min 10.00	in atto o min 5.00

NB1: I parametri dimensionali relativi ai fabbricati agricoli sono stabiliti dall'Assessorato regionale competente mediante parere di razionalità.

Art. 56 (Sottozona di tipo "Eh")

1. Nella "Cartografia della zonizzazione, dei servizi e della viabilità del PRG" è delimitata la sottozona di tipo Eh caratterizzata dalla contestuale presenza di attività agro-silvo-pastorali, ed attività sportive, ricreative e turistiche, strutture di servizio. Il PRG definisce gli usi e le destinazioni compatibili.

2. La tabella di cui al presente comma individua le destinazioni d'uso di cui all'art. 10, gli interventi di cui agli artt. 8, 9 e gli strumenti attuativi di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

TABELLA EH1

Sistema Fluviale				
sottozona: Eh1 Le Glair				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
comma 3 usi ed attività di tipo agro silvo pastorale lettera i) comma 9 attività turistiche e ricettive: lettera j) comma 12 attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero: lettere b), e)	art.8 comma 1 lettera a) interventi di recupero punti 1,2 lettera c) interventi di demolizione totale o parziale	Pdc SCIA	100%	

NB1: Gli usi di cui all'art. 10 comma 9 lettera j) sono consentiti limitatamente per attività di bar.

3. Ulteriori nuovi interventi rispetto a quanto previsto nelle tabelle di cui al comma precedente sono ammessi esclusivamente per opere infrastrutturali di difesa idrogeologica del suolo, per l'utilizzo delle risorse idriche, di osservazione o di protezione della fauna e della flora (queste ultime di modeste dimensioni e realizzate dai competenti servizi regionali) e di altre infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico.

4. Fatte salve ulteriori disposizioni introdotte da eventuali piani e programmi di settore e comunque del PSR, sono altresì consentiti gli interventi di manutenzione, potenziamento o nuova costruzione di opere infrastrutturali strettamente necessari alle esigenze di salvaguardia e valorizzazione degli usi ammissibili quali: acquedotti, impianti di smaltimento acque reflue, impianti per produzione di energia e di calore da fonti rinnovabili per autoconsumo sul sito di installazione, viabilità rurale.

6. Nelle parti di sottozona individuate nelle carte degli ambiti inedificabili, allegate al PRG, si applicano le disposizioni di cui agli art. 63, 64, 65, 66 e 67 delle NTA.

7. Specifiche norme relative agli interventi di recupero o nuova costruzione nelle aree soggette a rischio idrogeologico anche a bassa pericolosità sono riportate nelle Norme Tecniche che accompagnano gli ambiti inedificabili.

8. Si applicano inoltre gli equilibri funzionali di cui agli artt. da 11 a 16, nonché le disposizioni di cui agli artt. 26, comma 6, e 29 NAPTP.

9. La tabella EH2 di cui al presente articolo, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi della tabella di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona l'altezza massima, il numero di

piani, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

TABELLA EH2

Sottozona <i>Eh1 Le Glair</i>								
Sottozone	Superficie territoriale	Sur Superficie urbanistica m ²	I densità fondiaria m ² / m ²	RC rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax altezza massima m	numero dei piani n	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Eh1 Le Glair</i>	28.564	In atto	-----	-----	In atto	In atto	In atto	In atto

Art. 57 (Sottozone di tipo “Ei”)

1. Nel territorio di Lillianes non sono previste sottozone di tipo Ei.

Art. 58 (Edifici rustici e abitativi e strutture utilizzate per attività agrituristiche nelle zone di tipo E)

1. La realizzazione di nuovi edifici rustici e abitativi in funzione della conduzione dei fondi o di strutture utilizzate per attività agrituristiche³²¹ è ammessa sulla base dei seguenti criteri e fatta comunque salva la disciplina degli ambiti inedificabili³²²:
 - a) localizzazioni esterne alle sottozone di tipo A, ai margini di complessi di fondi caratterizzati da colture omogenee e alle aree di specifico interesse paesaggistico, lontane da poggi e margini di terrazzi naturali³²³;
 - b) sviluppi planimetrici e altimetrici coerenti con le dimensioni e la trama dell’ambiente in cui gli edifici sono inseriti;
 - c) articolazioni volumetriche che riflettano le specifiche destinazioni d’uso;
 - d) delimitazione e sistemazione degli spazi scoperti funzionali all’attività aziendale;
 - e) ricomposizione del suolo e del sovrassuolo immediatamente dopo la conclusione dei lavori edilizi;
 - f) sviluppi in elevazione non superiori a due piani fuori terra computati dal piano del terreno risistemato.
2. Alle strutture utilizzate per attività agrituristiche si applicano le disposizioni di legge.³²⁴

³²¹ NAPTP , art. 26, comma 12,

³²² NAPTP , art. 26, comma 7 NAPTP

³²³ PTP, Schede per unità locali

³²⁴ LR 04 dicembre 2006, n. 29

Art. 59 (Beni strumentali a servizio dei fondi agricoli e altre strutture non disciplinate dal manuale degli standard costruttivi e dei parametri per il dimensionamento dei fabbricati rurali)

1. Al fine di mantenere i caratteri di ruralità del territorio, è ammessa la realizzazione di beni strumentali agli usi di cui al punto 3 con superficie netta inferiore a 20 m², nelle zone territoriali di tipo Eg, limitatamente al primo intervento, senza la necessità di acquisire il parere di razionalità rilasciato dalla struttura competente dell'Assessorato dell'Agricoltura ai sensi della lettera e), comma 2, dell'art. 22 della l.r. 11/1998. In ogni caso i beni strumentali devono essere utilizzati dai soggetti che coltivano, in proprietà o in godimento, le superfici da asservire al bene strumentale stesso.

2. Ai fini dell'individuazione degli interventi assentibili riguardanti beni strumentali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), per primo intervento si intende:

- la realizzazione contestuale di uno o più beni strumentali di superficie complessiva interna
- inferiore a 20 m²;
- la demolizione e ricostruzione, anche su sedime diverso, di beni strumentali già realizzati, aventi superficie complessiva, interna, inferiore a 20 m².

L'ambito territoriale di riferimento è il territorio comunale.

3. I beni strumentali sono destinati agli usi seguenti:

- a. allevamento di animali da cortile per il consumo familiare;
- b) ricovero di animali di consistenza non superiore a 2 UBA e strutture rurali connesse al loro allevamento;
- c) ricovero per attrezzi e mezzi agricoli;
- d) depositi di prodotti agricoli e forestali.

E' ammessa la realizzazione contestuale di più beni strumentali o di un bene strumentale con diverse destinazioni, aventi in ogni caso superficie netta complessiva inferiore a 20 m².

4. I beni strumentali devono avere, indicativamente, le seguenti caratteristiche:

- se completamente interrati, essere ricoperti con strato di terreno vegetale di altezza minima di 30 cm, con un unico fronte dell'accesso in vista, realizzato con paramento in pietra lavorata visivamente a secco in modo tradizionale e di larghezza massima pari a 3,00 m, con altezza utile interna massima pari a 2,50 m. Tale soluzione è ammessa se il dislivello del terreno naturale consente un inserimento adeguato, senza posizionamenti e interramenti artificiali, in modo da non compromettere la fruibilità dei terreni agricoli;
- se emergenti dal terreno sistemato, avere altezza massima pari a 3,40 m, misurata all'estradosso del colmo del manto di copertura, tetto a 1 o 2 falde inclinate, manto di copertura in materiale di colore scuro o lose, pareti perimetrali, orditura e serramenti in legno di tonalità scura e presentare aspetto decoroso e rifinito.

Le aree circostanti devono essere mantenute libere dal deposito di materiali.

5. Per i beni strumentali destinati agli usi di cui al precedente comma 3, lettere a) e b), la superficie netta è calcolata in relazione alla superficie in proprietà, coltivata dal richiedente, e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

	superficie interna massima	Superficie agricola minima da asservire
beni strumentali di cui al comma 3, lettera a)	10 m ²	oltre 1.000 m ²
beni strumentali di cui al comma 3, lettera b)	10 m ²	oltre 2.000 m ²
	20 m ²	oltre 5.000 m ²

La superficie massima netta interna dei beni strumentali per gli usi di cui al comma 3, lettere c) e d), è calcolata in relazione alla superficie lavorata delle colture specializzate e deve rispettare i seguenti limiti dimensionali:

strutture interrato	strutture emergenti	superficie minima coltivata a colture specializzate
10 m ²	5 m ²	da 150 a 500 m ²
15 m ²	10 m ²	da 501 a 1.000 m ²
20 m ²	15 m ²	da 1.001 a 2.000 m ²
20 m ²	20 m ²	oltre 2.000 m ²

Per superficie coltivata a colture specializzate si intende la superficie investita a colture intensive quali vigneto, frutteto, orto, ecc.. Sono escluse le colture foraggere, mentre per le superfici investite a frutta a guscio (castagni, noci, ecc.) e i boschi è richiesta una superficie minima di 2000 m².

6. I beni strumentali destinati agli usi di cui al precedente punto 3, lettere a) e b), devono essere realizzati fuori terra o in seminterrato. L'eventuale accesso carraio non deve pregiudicare la fruibilità dei terreni agricoli circostanti.

Le suddette strutture devono rispettare le seguenti distanze minime dal limite delle zone destinate all'edificazione residenziale e dalle abitazioni esistenti:

- 30 metri, se si tratta di nuova realizzazione;
- 20 metri, se concerne la ricostruzione sullo stesso sedime o l'ampliamento di strutture già esistenti.

Tenuto conto delle condizioni locali, il Comune, di concerto con il veterinario ufficiale e il medico di sanità pubblica, può, su richiesta motivata del proponente, concedere distanze inferiori prevedendo, se necessario, adeguate disposizioni atte ad assicurare il rispetto delle misure igienico-sanitarie necessarie.

La realizzazione di eventuale platea esterna per lo stoccaggio della lettiera esausta a servizio di tali beni strumentali è sempre ammessa e non è considerata ai fini della determinazione della superficie interna massima. Anche queste strutture devono rispettare le distanze minime di cui sopra.

Sono ammesse distanze inferiori nel caso di abitazioni che ospitano il richiedente o suoi familiari.

7. Le eventuali opere di urbanizzazione sono ammesse solo se necessarie per fini igienico-sanitari ed in ogni caso sono ad esclusivo carico del proprietario del bene strumentale.
8. Nella costruzione dei beni strumentali, le distanze minime dalle strade pubbliche, dai confini di proprietà e tra i fabbricati seguono le prescrizioni richiamate dalle NTA dei PRG per i fabbricati nelle zone di appartenenza, con l'indicazione di collocare le stesse in posizione marginale rispetto alle visuali principali.
9. Il proprietario o i proprietari all'atto della presentazione della SCIA edilizia devono dichiarare gli estremi catastali e dimostrare il possesso nonché l'uso agricolo in atto, quest'ultimo esercitato in proprio o tramite terzi affittuari o titolari di altri diritti di godimento sul fondo.
10. I beni strumentali sono unicamente funzionali alle superfici coltivate che ne hanno permesso la realizzazione e, in caso di cessione dei fondi in godimento a terzi, sono ceduti unitamente al bene principale. La proprietà di tali beni può essere ceduta a soggetti non in possesso di analoghe strutture nel Comune di riferimento e comunque fino al raggiungimento della superficie prevista dalla norma.
11. In ogni caso i beni strumentali non possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso e, qualora utilizzati in modo difforme, dovranno essere rimossi e le aree interessate dovranno essere ripristinate all'uso agricolo.

SERRE

Fatte salve le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al d.lgs. 42/2004, possono essere realizzate serre per attività floreali e/o ortofrutticole con le seguenti prescrizioni:

A. SERRE FISSE – si considerano fisse le serre realizzate con elementi strutturali permanenti che mantengono la struttura e la copertura stabilmente fissate all'area di insediamento e, pertanto, operano una trasformazione definitiva del sedime ai fini urbanistici. La rimozione di una serra fissa presuppone la demolizione di una o più parti d'insieme (es. opere di fondazione in cls).

A.1. Serre fisse di superficie coperta $\leq 50 \text{ m}^2$, normalmente di uso familiare per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:

- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA, comma 3, lett. z), comma 7, lett. gbis);
- titolo abilitativo: SCIA. Non è subordinata alla presentazione di parere favorevole di razionalità da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura.

caratteristiche geometriche e materiche:

- Superficie coperta $\leq 50 \text{ m}^2$ e se in sottozona di tipo A $\leq 20 \text{ m}^2$;
- Hmax utile $\leq 2,50 \text{ m}$;
- presenza di basamenti fissi;
- realizzazione con materiali leggeri (metallo/legno – vetro o altro materiale trasparente);
- aspetto decoroso e rifinito.

altre caratteristiche:

- sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni, ad
- esclusione della reciproca distanza tra le serre;
- alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale.

A.2. Serre fisse di superficie coperta $> 50 \text{ m}^2$, per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:

- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA, comma 3, lett. z), comma 7, lett. gbis);

titolo abilitativo:

- se di superficie coperta $> 50 \text{ m}^2$ fino a 1.000 m^2 : permesso di costruire;
- se di superficie $> 1.000 \text{ m}^2$: PUD;
- se realizzate in sottozone di tipo E, i titoli abilitativi di cui sopra sono subordinati al rilascio di giudizio di razionalità favorevole da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura;

caratteristiche geometriche e materiche:

- Superficie coperta $> 50 \text{ m}^2$;
- Hmax al punto di colmo sulla base delle esigenze produttive;
- presenza di basamenti fissi;
- realizzazione con materiali leggeri (metallo/legno – vetro o altro materiale trasparente);
- aspetto decoroso e rifinito;

altre caratteristiche:

- sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
- alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di permeabilità originale.

B. SERRE MOBILI – si considerano serre mobili le strutture realizzate con elementi strutturali facilmente smontabili e rimovibili, comprese le eventuali fondazioni, in modo da consentire la completa rimozione di tutti gli elementi e il trasferimento in altro sito senza alcuna operazione di demolizione di parti o elementi.

B.1. Serre mobili di superficie coperta $\leq 50 \text{ m}^2$, normalmente di uso familiare per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:

- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA, comma 3, lett. y), comma 7, lett. g);
- ammissibilità: sono ammesse nelle sottozone di tipo A, B ed Eg, in prossimità dell'edificato esistente;
- titolo abilitativo: nessun titolo abilitativo.

caratteristiche geometriche e materiche:

- Superficie coperta $\leq 50 \text{ m}^2$ e se in sottozone di tipo A $\leq 20 \text{ m}^2$;
- Hmax al punto di colmo $\leq 2,50 \text{ m}$;
- rapporto di copertura: nessuno;
- assenza di basamenti fissi;

- realizzazione con materiali leggeri (strutture in metallo e coperture in teli);
- aspetto decoroso e rifinito;

altre caratteristiche:

- sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni secondo quanto previsto da codice civile, ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
- alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale;

B.2. Serre mobili di superficie coperta > 50 m², per attività ortofrutticole e/o florovivaistiche:

- destinazioni d'uso e attività di cui all'art. 10 delle NTA, comma 3, lett. y), comma 7, lett. g);
- titolo abilitativo: SCIA. Non è subordinata alla presentazione di parere favorevole di razionalità da parte dell'Assessorato dell'Agricoltura;

caratteristiche geometriche e materiche:

- Hmax al punto di colmo sulla base delle esigenze produttive;
- assenza di basamenti fissi;
- realizzazione con materiali leggeri (strutture in metallo e coperture in teli);
- aspetto decoroso e rifinito;

altre caratteristiche:

- sono soggette alle disposizioni in materia di distanze minime dai confini e tra costruzioni ad esclusione della reciproca distanza tra le serre;
- alla cessazione dell'attività la struttura deve essere rimossa e il terreno riportato allo stato di coltivazione originale.

Art. 60 (Sottozone di tipo "F")

1. Le sottozone di tipo F sono le parti del territorio comunale destinate agli impianti e alle attrezzature di interesse generale.
2. Le tabelle relative al presente comma individuano le destinazioni d'uso, di cui all'art. 10, gli interventi, di cui agli artt. 8 e 9, e gli strumenti attuativi, di cui all'art. 7, ammessi in ogni sottozona, tenuto conto delle determinazioni del PTP:

TABELLA F1

Sistema fluviale				
sottozona Fb1* Chichail - Fb5* ricreazione e sport				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
commi 9 attività turistiche e ricettive: lettere l) j) limitatamente ai bar 12 attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero: lettera b)	art. 8, comma 1	PUD preventivo Pdc SCIA	100%	

NB1: la destinazione d'uso di cui all'art. 10, comma 9, lett. l) è ammessa limitatamente al parcheggio pa38, nel quale, nelle aree interessate da medio rischio per ambiti inedificabili, è possibile realizzare esclusivamente gli accessi e le corsie di transito.

NB2 - Gli interventi ammessi nella sottozona Fb5 sono limitati a quelli di cui alla normativa di riferimento in materia di ambiti inedificabili.

TABELLA F2

Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato				
sottozona Fb2* ricreazione e sport - Fb3 scuole				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
commi 9 attività turistiche e ricettive: lettera j) limitatamente ai bar 12 attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero: lettera b)	art. 8, commi 1, 2	PUD preventivo Pdc SCIA	100%	

TABELLA F3

Sistema insediativo tradizionale a sviluppo integrato				
sottozona Fb4* Le Glair				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
commi 9 attività turistiche e ricettive: lettere l) j) limitatamente ai bar 12 attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero: lettera b)	art. 8, comma 1	PUD preventivo Pdc SCIA	100%	

NB1 - Gli interventi ammessi nella sottozona Fb4 sono limitati a quelli di cui alla normativa di riferimento in materia di ambiti inedificabili.

TABELLA F4

Sistema boschivo				
sottozona <i>Fb6 ricreazione e sport</i>				
destinazioni d'uso	interventi	strumenti attuativi	Sur quota minima	Sur residua quota massima di Sur sino a raggiungere 100%
art. 10	artt. 8,9	art. 7		
commi 2. attività di tipo naturalistico 12 attività sportive, ricreative e per l'impiego del tempo libero: lettere b) e) 13. attività pubbliche e di pubblico servizio Lettera a)	art. 8, commi 1, 2	Pdc SCIA	100%	

NB1: La struttura a servizio delle attività previste ed il parcheggio in previsione vanno realizzati nella parte a sud della sottozona in prossimità della strada esistente.

3. La tabella di cui al presente comma, in relazione alle destinazioni d'uso ammesse ai sensi delle tabelle di cui al comma 2, stabilisce per ogni sottozona la superficie urbanistica, i limiti di densità fondiaria, nonché il rapporto di copertura, l'altezza massima, la distanza minima tra i fabbricati e dai confini.

TABELLA F5

Sottozone	<i>Fb1* Le Chichal ricreazione e sport, Fb2 ricreazione e sport - Fb3 scuole - Fb4* Le Glair - Fb5 ricreazione e sport, Fb6 ricreazione e sport</i>							
Sottozone	Superficie territoriale	Sur Superficie urbanistica a m ²	I densità fondiaria m ² / m ²	RC rapporto di copertura m ² / m ²	Hmax altezza massima m	numero dei piani n	DF Distanza tra i fabbricati m	DC Distanza dai confini m
	1	2	3	4	5	6	7	8
<i>Fb1* Chichal</i>	18.532	PUD max 150 m ²	PUD	PUD	PUD	-	PUD min. 3,00 m	5,00
<i>Fb2* ricreazione e sport</i>	2.325	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Fb3 scuole</i>	2.160	in atto	in atto	in atto	in atto	in atto	in atto	in atto
<i>Fb4* Le Glair</i>	10.330	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Fb5* ricreazione e sport</i>	4.189	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Fb6 ricreazione e sport</i>	19.916	*	*	*	*	*	10,00	5,00
	57.452							

*In funzione delle esigenze dell'amministrazione comunale

5. Le tipologie costruttive saranno definite a seguito di PUD.
6. Nella successiva tabella sono elencati gli edifici pubblici o di interesse generale presenti nelle varie sottozone di tipo F che possono superare gli indici previsti per la sottozona interessata, nell'ambito, comunque, dei limiti inderogabili sotto riportati³²⁵.

TABELLA F5

Edificio denominazione	Sottozona	I m ² / m ² densità fondiaria	Hmax m Altezza massima
1	2	3	4
Scuole	Fb3	attuale+30%	attuale+10%

7. Non rilevante.
8. Non rilevante.
9. Nell'ambito di nuovi interventi si osservano le prescrizioni stabilite dal PUD in funzione delle specifiche esigenze.
9. Le attività ammesse nelle zone F devono rispettare i dettami di della legge quadro³²⁶.

Art. 61 (Aree destinate a servizi)

1. Nella tavole P4 – *Zonizzazione, servizi e viabilità del PRG* sono individuate le infrastrutture e le aree per i servizi di rilevanza locale e regionale non ricomprese in una sottozona di tipo F:

a) Servizi di rilevanza locale

a) Servizi di rilevanza locale (come descritti nell'allegato SERILO e richiamati all'art. 61 NTA)

Servizi locali	individuazione servizio	esistente	esistente	progetto
		Superficie dell'area	Superficie del servizio	Superficie dell'area
A - Sanità	1) ambulatorio medico di base	387	60	-----
	Totale	387	60	0
B - Sicurezza	1) aree riservate ai vigili del fuoco	95	-----	-----
	2) centro raccolta e smistamento popolazione e sede della protezione civile	480	-----	-----
	Totale	675	-----	0
C - Istruzione e formazione	1) scuola materna	430	65	-----
	2) scuola primaria	430	123	-----
	Totale	860	188	0
D - Cultura	1) auditorium	430	115	-----
	2) ludoteca	387	150	-----
	3) centri religiosi	1.020	790	-----
	Totale	1.837	1.055	0
E - Ricreazione	1) area a verde	4.140	-----	7.490
	2) area a giochi – verde attrezzato	1.500	-----	-----
	3) area pic-nic	1.600	-----	1.400
	Totale	7.240	-----	8.890

³²⁵ Deliberazione del Consiglio regionale 24 marzo 1999 n. 517/XI, Cap. II, par. A, punto 2

³²⁶ Legge regionale 30 giugno 2009, n. 20

F - Sport non agonistico	1) attrezzature sportivo-ricreative 2) campi da tennis	3.250 770	----- -----	----- -----
	Totale	4.020	-----	0
G - Commercio	1) esercizi di vicinato	----	895	----
	Totale	----	895	0
H - Amministrazione	1) uffici comunali 2) poste 3) cimitero 4) deposito comunale 5) deposito comunale 6) deposito comunale (area deposito sale) 7) deposito comunale(area di stoccaggio)	387 387 870 387 100 200 880	810 70 0 105 50 --- ---	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
	Totale	3.211	1.035	0
I - Trasporti	1) lettera e), comma 1, art. 20 PTP 2) lettera f), comma 1, art. 20 PTP	----- -----	----- -----	----- -----
L - Parcheggi	1) di sottozona 3) servizi (art. 23, comma 11 PTP) 6) turismo (art. 29 comma 9 PTP)	6.794 2.110	3430 -----	3.430 600 480
	Totale	8.904	3430	4.510
	TOTALE GENERALE	27.134	6.663	13.400

b) Servizi di rilevanza regionale: non sono previsti sul territorio comunale.

2. Le aree destinate ai servizi obbligatori ancora da acquisire dal Comune, sono assoggettate a vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità³²⁷.

3. Alle aree destinate ai servizi si applicano le norme stabilite nelle diverse sottozone per ogni destinazione d'uso considerata.

4. Nella tabella sono indicati i servizi di livello locale nonché l'ambito di integrazione definito mediante opportuni accordi di programma, intese, concertazioni, forme associative e di cooperazione, al fine della realizzazione e della gestione del sistema dei servizi.

5. I parcheggi Pa14, Pa22, Pa28, Pa30 e Pa34 saranno dotati di idonea copertura vegetale.

Art. 62 (Riqualficazione delle fasce edificate lungo tratte stradali)

1. Non rilevante.
2. Non rilevante.
3. Non sono state rilevate lungo tratte stradali fasce edificate da riqualficare.

³²⁷ Art. 91.l.r. 11/98 (Vincoli preordinati all'espropriazione e vincoli che comportano inedificabilità).

1. Le indicazioni del PRG, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all'espropriazione o a vincoli che comportino l'inedificabilità, perdono ogni efficacia, qualora entro dieci anni dalla data di imposizione del vincolo non siano stati approvati i relativi PUD o i relativi programmi, intese o concertazioni attuativi del PRG; l'efficacia dei vincoli predetti non può essere protratta oltre il termine di attuazione del PUD.

2. Decorsi i termini di cui al comma 1, per gli immobili già assoggettati a vincolo trova applicazione la disciplina urbanistica delle relative zone di appartenenza; è tuttavia facoltà del Comune riconfermare motivatamente tali vincoli ai sensi dell'art. 14, comma 5, lett. g). Qualora il Comune, nei tre anni successivi alla riconferma, non avvii le procedure di acquisizione o non adotti i relativi PUD, tali vincoli non possono essere ulteriormente riconfermati.

Capo V- Ambiti inedificabili

Art. 63 (Aree boscate)

1. Nella tavole concernenti gli *Ambiti inedificabili* sono individuate le aree boscate. In tali aree si applicano le disposizioni di legge³²⁸.

Art. 64 (Zone umide e laghi)

1. Nella tavole P2 – *Tutela e valorizzazione naturalistica* sono individuate le zone umide, i laghi naturali ed artificiali e relative fasce circostanti. In tali aree si applicano le disposizioni di legge³³⁰.

Art. 65 (Terreni sedi di frane)

1. Nella tavole relative agli *Ambiti inedificabili* sono individuati i terreni sedi di frane in atto e potenziali distinti in funzioni della loro pericolosità ai sensi dell'art. 35 della l.r. 11/1998 e s.m.i... In tali aree si applicano le disposizioni di cui all'art. 35 l.r. 11/1998 e s.m.i. e art. 33 NAPTP.

2. Gli interventi simili, come richiamati dalla l.r. 11/1998 e s.m.i., art. 35, comma 3, sono quelli che producono modificazioni ambientali non superiori alle modificazioni derivanti dagli interventi elencati al comma medesimo. Non rilevante.

2. Il tecnico incaricato di redigere la perizia geologica e/o geotecnica³³¹, dovrà evidenziare di aver preso visione degli elaborati relativi agli ambiti inedificabili, al fine di conoscere la situazione geomorfologica dell'area interessata e la tipologia di dissesto che la caratterizza.

3. Ai sensi della deliberazione della giunta regionale n. 5002, del 30 dicembre 1999, e s.m.i. gli interventi ammessi nelle aree a media e bassa pericolosità devono rispettare i criteri elencati all'art. 19.

4. Le precauzioni da adottare per gli interventi ammessi dalla normativa vigente posti in zone soggette a frane di colamento, scivolamento, comportano di:

- a) prevedere giunti di separazione o giunti elastici che consentano l'adattamento delle opere rigide lineari ai movimenti del terreno continui nel tempo;
- b) evitare il più possibile variazioni geostatiche, bilanciando l'asportazione di terreno con la realizzazione di opere che trasmettano carichi analoghi a quelli asportati;
- c) irrigidire la struttura delle opere puntuali (es.:vasche), al fine di minimizzare o perlomeno uniformare possibili cedimenti;
- d) evitare legami rigidi tra vecchie e nuove strutture negli interventi di recupero e di ampliamento;
- e) procedere per campioni di pochi metri negli sbancamenti importanti, operando, in caso di presenza d'acqua, con particolare cautela;

³²⁸ l.r. 11/1998, art. 33 e s.m. ed i.

³³⁰ l.r. 11/1998, art. 34 e s.m. ed i.

³³¹ D.M. 11/03/88,

- f) provvedere in tempi brevi alla realizzazione delle opere in progetto al fine di evitare inutili smottamenti che, seppur di minima entità, andrebbero comunque ad ampliare l'area dei materiali rimaneggiati;
 - g) adottare opere di sostegno e controripa drenanti, quali gabbioni, scogliere o terre armate;
 - h) rimodellare le scarpate adottando valori di pendenza non superiori a 35°;
 - i) provvedere ad un rapido inerbimento delle aree rimodellate al fine di evitare erosioni superficiali;
 - j) curare la regimazione delle acque superficiali in particolare nelle aree considerate maggiormente vulnerabili ai processi erosivi o rese impermeabili;
 - k) curare la regimazione delle acque profonde realizzando setti drenanti a tergo di murature di contenimento che dovranno essere dotate di barbacani;
 - l) prevedere bonifica dei settori imbibiti;
 - m) limitare gli spandimenti irrigui e assicurare la continuità delle canalizzazioni;
 - n) prevedere la periodica manutenzione delle opere.
5. Precauzioni da adottare per gli interventi ammessi dalla normativa vigente eseguiti in zone soggette a frane di crollo:
- a) preferire opere interrato o seminterrate, proteggendo adeguatamente la parte superiore;

Art. 66 (Terreni a rischio di inondazione)

1. Nella tavole facenti parte degli *Ambiti inedificabili* sono individuati i terreni a rischio d'inondazione distinti in funzione della loro inondabilità: fascia di deflusso della piena, fascia A; nella fascia di esondazione, fascia B; area di inondazione per piena catastrofica, fascia C.
2. Nella fascia A, nella fascia B e nella fascia C si applicano le discipline d'uso contenute nelle norme di attuazione delle cartografia degli ambiti inedificabili³³² di cui alla legislazione regionale vigente.³³³
3. Nell'area di inondazione per piena catastrofica, fascia C, gli interventi ammessi devono rispettare i criteri seguenti:
 - a) le aperture devono essere poste ad una quota minima compatibile con la quota della piena di riferimento indicata nella relazione idro-geologica di accompagnamento del progetto;
 - b) evitare la realizzazione di prese di luce rasoterra se non di tipo "vetrocimento" a tenuta stagna o simili;
 - c) evitare la realizzazione di aperture verso il lato (o i lati) di possibile provenienza del flusso delle acque se non ad altezze non inferiori a 50 cm dal piano campagna;
 - d) adottare specifici accorgimenti nella progettazione di nuovi edifici o fabbricati o nel caso di ristrutturazione, volti ad evitare o, quando non possibile, a limitare i danni generati dal possibile flusso delle acque. In particolare si dovrà tener conto della situazione geomorfologica in cui ricade l'intervento, al fine di poter individuare la possibile direzione di provenienza delle acque;
 - e) evitare scalinate o rampe di accesso con orientazione che possano favorire il convogliamento delle acque, proteggendone in ogni caso l'imbocco con cordoli di altezza non inferiore a 50 cm dal piano campagna;

³³² di cui alla delibera Giunta regionale n° 422 del 15 febbraio 1999 e s.m.i

³³³ delibera Giunta regionale n° 2939 del 10 ottobre 2008 e s.m.i

- f) curare la regimazione delle acque superficiali nelle aree libere sia private sia pubbliche, soprattutto quando ne sia prevista l'impermeabilizzazione, realizzando adeguato sistema di raccolta delle acque anche mediante terrapieni che li sopraelevino dal piano di campagna, previa verifica di compatibilità ambientale con le aree adiacenti;
 - g) prevedere una eventuale dotazione di adeguate pompe ad immersione autoinnescanti nel caso di locali interrati o seminterrati, qualora non vi sia la possibilità di sfogo naturale delle acque;
 - h) adottare specifici accorgimenti per la regimazione delle acque superficiali in sede di progettazione di nuove strade e di interventi sulla viabilità sia pubblica sia privata;
 - i) evitare scarichi concentrati in pochi punti e verificare sempre "l'idoneità" idrogeologica delle aree che verranno interessate da incremento dell'apporto idrico naturale;
 - j) individuare in sede di progetto i punti "idonei" per lo smaltimento delle acque comunque scorrenti sulla carreggiata per eventi naturali eccezionali o per esondazione di corsi d'acqua adottando gli accorgimenti adeguati alla situazione geomorfologica;
 - k) progettare nuovi attraversamenti di corsi d'acqua tenendo conto del possibile apporto solido secondo le direttive tecniche dell'Autorità idraulica;
 - l) evitare l'insediamento o la permanenza di attività atte a determinare la dispersione di sostanze nocive, la discarica di rifiuti o il loro incenerimento, il deposito o il riporto di materiali edilizi, di scarti e di rottami, l'accumulo di merci che possano produrre deversamenti inquinanti, l'alterazione del sistema idraulico superficiale con interramenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali e della falda sotterranea (fatta salva la trivellazione dei pozzi)³³⁴;
 - m) progettare ogni intervento prevedendo il ripristino degli equilibri naturali alterati e la riqualificazione degli habitat vegetazionali, eliminando ovunque possibili fattori di degrado e interferenze antropiche non compatibili³³⁵;
 - n) limitare la realizzazione di nuove strade veicolari ai casi di effettiva necessità a servizio degli insediamenti esistenti o prevedibili nei limiti delle presenti norme, curandone l'inserimento ambientale ed in particolare con la copertura vegetale delle scarpate³³⁶;
4. Le sistemazioni idrauliche, nell'area di inondazione per piena catastrofica, fascia C, devono ispirarsi ai seguenti indirizzi:
- a) limitare le nuove opere ai punti di effettivo rischio, solo a protezione degli insediamenti esistenti e attuabili³³⁷ o di infrastrutture di rilevante interesse pubblico, evitando di consolidare situazioni in contrasto;
 - b) evitare forme di canalizzazione dell'alveo, in particolare di quello di magra, con misure artificiali che possano ostacolare la spontanea divagazione delle acque;
 - c) evitare interventi che possano determinare o aggravare l'impermeabilizzazione dell'alveo e delle sponde;
 - d) assicurare il mantenimento e, ove possibile, il ripristino e l'aumento delle aree naturali di espansione del fiume e delle aree golenali;
 - e) salvaguardare con adeguate opere di manutenzione controllata delle sponde, la varietà e la molteplicità delle specie vegetali di ripa, nel quadro delle periodiche operazioni di pulizia dell'alveo, con la necessità di garantire il regolare deflusso delle acque in condizioni di piena e di evitare danni a valle delle aree di intervento;

³³⁴ NAPTP, art. 35, comma 4

³³⁵ NAPTP, art. 35, comma 4

³³⁶ NAPTP, art. 35

³³⁷ NAPTP, art. 14, commi 1 e 2

- f) utilizzare ovunque possibile metodi e tecniche di ingegneria naturalistica coerenti con le finalità di tutela e riqualificazione paesistico-ambientali, assicurando la massima rinaturalizzazione delle sponde con adeguata e continua copertura vegetale, evitando la crescita di vegetazione in alveo, conservando o ricreando i biotopi acquatici.
- g) realizzare l'attraversamento degli alvei e degli impluvi naturali con strade e altre infrastrutture riducendo al minimo il rischio di ostruzione dell'alveo o dell'impluvio a causa di materiali trasportati dalle acque. Negli impluvi naturali possono essere eseguite briglie in muratura o in pietrame a secco solo quando occorra evitare erosioni del fondo o delle sponde, per documentate ragioni idrauliche o per la sicurezza di vitali interessi pubblici.

Art. 67 (Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine)

1. Nella tavole facenti parte degli *Ambiti inedificabili* ³³⁸ sono individuati i terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine distinti in funzione dell'intensità degli eventi attesi e della loro frequenza. In tali aree si applicano le disposizioni di legge, ³³⁹ con la precisazione che le opere infrastrutturali o le infrastrutture di cui alla normativa richiamata corrispondono ai servizi ed alle infrastrutture indicate all'art. 6.
2. Ai sensi della deliberazione della giunta regionale ³⁴⁰ n. 422 del 15 febbraio 1999, Capitolo IV, Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine ³⁴¹ gli interventi ammessi devono essere giustificati da apposita relazione redatta da tecnico abilitato che attesti la piena conformità dell'opera in rapporto alle massime pressioni di impatto a cui essa deve resistere in relazione alla zona in cui è inserita.

Art. 68 (Delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico)

1. Possono formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla lr 24 giugno 2002, n. 11 ³⁴², le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:
 - a) aree di frana classificate ad alta pericolosità ai sensi di legge ³⁴³;
 - b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce A individuate ai sensi di legge: ³⁴⁴;
 - c) aree classificate ad elevato rischio di valanghe o di slavine ai sensi di legge ³⁴⁵

³³⁸ Cartografati ai sensi della lr 6/4/98, n. 11, art. 37, e della Delibera G.R. n. 422 del 15/2/99.

³³⁹ di cui all'art. 37 della lr 11/1998 e L.R. 22/2006 e della D.G.R. 1384/2006 (modifiche ed integrazioni alla L.R. 11/98),

³⁴⁰ n. 422 del 15 febbraio 1999, Capitolo IV, Terreni soggetti al rischio di valanghe o slavine (art. 37 lr 11/1998 e s.m.i.)

³⁴¹ art. 37 lr 11/1998 e s.m.i.

³⁴² lr 24 giugno 2002, n. 11 - Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico.

³⁴³ articolo 35, comma 1, lettera a), della lr 11/1998 e s.m.i.;

³⁴⁴ articolo 36, comma 3, della lr 11/1998 e s.m.i.

³⁴⁵ all'articolo 37, comma 1, lettera a), della lr 11/1998 e s.m.i..

2. Possono altresì formare oggetto di delocalizzazione, con le procedure di cui alla lr 11/2002³⁴⁶, in relazione a particolari condizioni di rischio, accertate dal Comune, e sulla base di valutazioni tecniche effettuate dalle strutture regionali competenti in materia di rischio idrogeologico e di difesa del suolo, le opere pubbliche e gli edifici adibiti ad uso abitativo ubicati nelle aree di seguito indicate:

- a) aree di frana classificate a media pericolosità ai sensi di legge³⁴⁷;
- b) aree soggette a rischio di inondazione ricadenti nelle fasce B ai sensi ³⁴⁸di legge
- c) aree a medio rischio di valanghe o di slavine di cui ³⁴⁹all'articolo 37, comma 1, lettera b), della lr 11/1998 e s.m.i..alla legge.

³⁴⁶ lr24 giugno 2002, n. 11, Art. 4 -

³⁴⁷ articolo 35, comma 1, lettera a), della lr 11/1998 e s.m.i.;

³⁴⁸ ai sensi dell'articolo 36 della lr 11/1998 e s.m.i.;

³⁴⁹ all'articolo 37, comma 1, lettera b), della lr 11/1998 e s.m.i..

Titolo III - Disposizioni finali

Art. 69 (Destinazioni d'uso in atto)

1. Sugli immobili esistenti con destinazione d'uso in contrasto con quelle ammesse nella sottozona in cui sono ubicati, permanendo la destinazione esclusa, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, e di consolidamento statico,³⁵⁰ fatte salve le determinazioni delle autorità competenti in materia igienico-sanitaria e di incolumità pubblica.
2. Sugli immobili esistenti, alla data di adozione della variante generale al PRG, con destinazione d'uso coerente con quelle ammesse nella sottozona in cui sono ubicati, sono consentiti, oltre agli interventi finalizzati all'adeguamento alle presenti NTA, gli interventi di recupero con possibilità di ampliamento della Sur, una volta sola, del 20%, qualora non siano applicabili altre misure previste da leggi di settore.³⁵¹

Art. 70 (Vigilanza e sanzioni)

1. La vigilanza sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie è esercitata ai sensi del Titolo VIII della lr 11/1998 e s.m.i..

Art. 71 (Poteri di deroga)

1. Sono ammesse deroghe alle presenti norme limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico³⁵².
2. Il concetto di interesse pubblico va inteso, indipendentemente dal soggetto proponente, in senso specifico di interesse qualificato dalla sua rispondenza a fini perseguiti dalla pubblica amministrazione. ³⁵³ Sono pubblici o di interesse pubblico gli edifici e gli impianti che per le loro caratteristiche intrinseche o per la loro destinazione funzionale sono idonei a perseguire compiti assunti direttamente dalla pubblica amministrazione.
3. Non sono derogabili le norme riguardanti le destinazioni di sottozona, le modalità di attuazione del PRG e le distanze minime tra le costruzioni. La deroga non può riguardare l'indice di edificabilità, salvo che ciò risulti indispensabile per il raggiungimento di determinati requisiti (prioritariamente di sicurezza od igienico-sanitari) non altrimenti raggiungibili.

³⁵⁰ lr 6 aprile 1998, n. 11 Art. 74 comma 4

³⁵¹ l.r. 24/2009, art. 90bis della l.r. 11/1998

³⁵² lr 6 aprile 1998, n. 11 Art. 88. (Poteri di deroga).

I poteri di deroga previsti da norme vigenti di PRG o di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico.

Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma 1 non possono essere mutati di destinazione per un periodo di anni venti a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori; il vincolo di destinazione è trascritto, a cura e spese del concessionario o suo avente causa, entro la data di ultimazione dei lavori.

Per l'esercizio dei poteri di deroga, il Sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda alla struttura regionale competente in materia di urbanistica; la concessione può essere rilasciata solo previo nullaosta della struttura stessa sentita la conferenza di pianificazione di cui all'art. 15, comma 3.

Sono inderogabili le norme di attuazione del PRG e quelle del regolamento edilizio concernenti le destinazioni di zona, le modalità di attuazione e le distanze minime tra le costruzioni.

³⁵³ DGR 4243/2006

4. L'esercizio dei poteri di deroga deve, in ogni caso, avere carattere di eccezionalità, e, di conseguenza, necessita di congrua ed adeguata motivazione.

I Sono servizi e attrezzature di rilevanza locale in atto e previsti nel territorio comunale le opere e gli impianti seguenti:

a) attrezzature a rete:

- 1) rete delle strade carrabili, ivi comprese quelle regionali, e pedonali; (*vedi punto 8 del b; edi*)
- 2) reti delle fognature bianche e nere, ivi compreso il collettore di adduzione delle acque nere all'impianto di depurazione
- 3) rete acquedottistica, ivi comprese le opere di captazione e le condotte adduttrici;
- 4) rete di distribuzione dell'energia elettrica, ivi comprese le cabine di trasformazione;
- 5) rete di illuminazione pubblica;
- 6) rete telefonica e similari;
- 7) aree per la raccolta e il conferimento dei rifiuti solidi di provenienza domestica;
- 8) rete di gas e/o metano; *il metano è gas*
- 9) reti di teleriscaldamento ivi compresa la centrale di produzione.

b) servizi e attrezzature puntuali

- 1) per la sanità, ambulatorio medico di base, farmacia, assistenza agli anziani (microcomunità, centro diurno ecc.), assistenza all'infanzia (asili nido,...); discariche controllate per rifiuti speciali, e similari;
- 2) per la sicurezza, aree per la gestione delle emergenze, aree per elicotteri, aree per la protezione civile, e similari;
- 3) per l'istruzione, scuola materna, scuola elementare, scuola media;
- 4) per la cultura, biblioteca, centri d'incontro (riunioni, sale polivalenti, sale espositive..) , e similari;
- 5) per la ricreazione; verde attrezzato aree per il gioco, aree pic-nic e similari;
- 6) per il commercio, esercizi di vicinato, medie strutture di vendita di minori dimensioni, mercato, e similari;
- 7) per l'amministrazione, uffici comunali e comunitari , poste, credito, e similari, cimitero;
- 8) spazi per i trasporti, impianti speciali. (parcheggi attrezzati, punti di informazione, punti di ristoro, servizi igienici, raccolta rifiuti ecc.. ecc.), viabilità ordinaria, e similari;
- 9) spazi per i parcheggi (parcheggi di sottozona, sosta per viabilità, parcheggi funzionali a servizi, parcheggi destinati a sopperire alle carenze pregresse, parcheggi funzionali ad attività produttive, parcheggi funzionali ad attività commerciali, parcheggi funzionali ad attività turistiche) , e similari.

II 1. Sono servizi e attrezzature di rilevanza regionale in atto e previsti nel territorio comunale le opere e gli impianti seguenti nonché quelli assimilabili:

- a) per la sanità: presidi ospedalieri e poliambulatoriali, cliniche specializzate;
- b) per l'istruzione scolastica: scuole medie superiori;
- c) per l'istruzione superiore: sedi di corsi universitari o postuniversitari o di formazione specializzata, centri di ricerca;
- d) per i trasporti: stazioni ferroviarie con nodi di interscambio, stazioni aeroportuali, interporto e servizi di Stato per il transito internazionale;
- e) per l'amministrazione e i servizi finanziari, di gestione delle attrezzature di base e per la comunicazione: uffici dello Stato e della Regione, uffici centrali di enti statali o regionali;
- f) per il commercio: grande distribuzione ovvero centri commerciali integrati di cui alla vigente legislazione, supermercati e servizi per la distribuzione all'ingrosso;
- g) per lo sport e il tempo libero: grandi stadi, teatri, grandi palazzetti per lo sport, grandi parchi per la

ricreazione e gli sport tradizionali, grandi attrezzature per lo sport estivo all'aperto, casa da gioco;
h) i servizi prevalentemente rivolti alle imprese e alla produzione.
